

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA DELLE ELEZIONI	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (I e II)	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (II e VI)	»	9
COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)	»	10
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)	»	11
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	14
GIUSTIZIA (II)	»	30
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	34
DIFESA (IV)	»	40
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	52
FINANZE (VI)	»	69
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	77
AFFARI SOCIALI (XII)	»	82
AGRICOLTURA (XIII)	»	85
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	91
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA .	»	123

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Fratelli d'Italia: FdI; Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Lega - Salvini Premier: Lega; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE: FI-PPE; Azione - Popolari europei riformatori - Renew Europe: AZ-PER-RE; Alleanza Verdi e Sinistra: AVS; Noi Moderati (Noi con L'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro) - MAIE: NM(N-C-U-I)-M; Italia Viva - il Centro - Renew Europe: IV-C-RE; Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-+ Europa: Misto-+E.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ALTRI ILLECITI AM- BIENTALI E AGROALIMENTARI	<i>Pag.</i> 125
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CAUSE DEL DISASTRO DELLA NAVE «MOBY PRINCE»	» 126
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i> 128

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

COMITATO DI VERIFICA PER LA REVISIONE DELLE SCHEDE ELETTORALI RELATIVE ALLA XXIII CIRCOSCRIZIONE (CALABRIA – COLLEGIO UNINOMINALE 02)	3
--	---

**COMITATO DI VERIFICA PER LA REVISIONE
DELLE SCHEDE ELETTORALI RELATIVE ALLA
XXIII CIRCOSCRIZIONE (CALABRIA – COLLE-
GIO UNINOMINALE 02)**

Martedì 9 aprile 2024.

Il Comitato si è riunito dalle 11.15 alle
13.30.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici.

C. 1717 Governo (*Seguito dell'esame e rinvio*) 4

SEDE REFERENTE

Martedì 9 aprile 2024. — Presidenza del vicepresidente della II Commissione, Pietro PITTALIS. — Interviene la sottosegretaria di Stato per i Rapporti con il Parlamento, Matilde Siracusano.

La seduta comincia alle 12.20.

Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici.

C. 1717 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 marzo 2024

Pietro PITTALIS, *presidente*, ricorda che i deputati possono partecipare alla seduta in videoconferenza secondo le modalità stabilite nella riunione della Giunta per il Regolamento.

Ricorda altresì che nella seduta di mercoledì 3 aprile scorso si è concluso il ciclo di audizioni e che nella scorsa riunione degli Uffici di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è convenuto di fissare il termine per la presentazione

delle proposte emendative a giovedì 11 aprile alle ore 15.

Alfonso COLUCCI (M5S) sottolinea che la parte del disegno di legge relativa alle competenze della Commissione Affari costituzionali, essenzialmente volta a rafforzare la cybersicurezza delle amministrazioni pubbliche, è indubbiamente auspicabile, pur muovendo da un approccio limitato e pur presentando criticità, rispetto alle quale anticipa sin d'ora la presentazione di emendamenti da parte del Movimento 5 Stelle.

La principale criticità attiene all'invarianza finanziaria, prevista dall'articolo 18 del disegno di legge. In merito, evidenzia come l'Italia sia l'ultimo Paese del G7 per quanto riguarda il rapporto tra spese di cybersicurezza e PIL, con una percentuale dello 0,12 per cento (a fronte dello 0,19 per cento di Francia e Germania, dello 0,29 per cento del regno Unito e dello 0,34 per cento degli Stati Uniti) e contesta che le pubbliche amministrazioni possano essere messe in condizione di contrastare l'aumento degli attacchi cibernetici e di rafforzare la propria resilienza in assenza di risorse.

Un ulteriore profilo di criticità attiene all'estensione del campo d'applicazione di questa disciplina a tutte le società *in house*, senza distinguere quelle che sono

direttamente coinvolte nella possibilità di attacchi informatici, perché svolgono attività anche verso l'esterno, da quelle che invece, svolgendo una attività esclusivamente interna, non hanno questo tipo di esposizione. Sottolinea che una logica di risparmio avrebbe consigliato di escludere queste ultime dall'applicazione del disegno di legge.

Sempre nella logica dell'invarianza finanziaria, evidenzia inoltre la mancanza all'articolo 9 di disposizioni che consentano i distacchi di personale, al fine di consentire alle amministrazioni pubbliche di acquisire nuovo personale da destinare alla *cybersecurity*.

Ritiene inoltre indeterminati i requisiti di professionalità previsti per il referente per la sicurezza dall'articolo 6, comma 2, ed evidenzia come invece la direttiva NIS 2 richieda specifici requisiti di certificazione tecnica del personale; in merito suggerisce la previsione di un regolamento al quale demandare l'attuazione della legge.

Sostiene, più in generale, che il disegno di legge manchi di una cultura della resilienza cibernetica, non solo per quanto riguarda le pubbliche amministrazioni ma anche nei rapporti con i cittadini, risultando privo di strumenti formativi idonei, di una pedagogia cibernetica, tale da dare vita a una rete tra amministrazioni, imprese private e cittadini per costruire una effettiva cybersicurezza. Evidenzia come non siano previste neanche forme di aggregazione tra imprese pubbliche, al fine di poter gestire in modo consortile i servizi di sicurezza, scambiando esperienze anche in una logica di economie di scala.

Sottolinea inoltre come il disegno di legge si incentri sulla notifica a seguito di incidente ma non introduca misure per prevenire l'incidente stesso, non richiedendo alcuna analisi preventiva del rischio cibernetico e di gestione dell'attacco e critica inoltre l'assenza di riferimenti alla disciplina dei contratti pubblici e l'intera formulazione dell'articolo 7 del disegno di legge. In merito, contesta l'attribuzione ad una agenzia governativa delle funzioni di controllo sull'intelligenza artificiale – e non, come richiesto dal re-

cente *AI Act* dell'Unione europea ad una autorità indipendente – e giudica anti-storico e antiggiuridico il riferimento all'uso etico e corretto dei sistemi basati sull'intelligenza artificiale, ritenendo che sul punto il disegno di legge compia uno svarione giuridico.

Infine, ricordando l'audizione informale dei rappresentanti di SOGEI, evidenzia come essi abbiano sostenuto che in qualsiasi attività compiuta dall'ente siano rintracciabili costi per la tutela della sicurezza cibernetica e stigmatizza nuovamente come invece il disegno di legge pretenda di aumentare la cybersicurezza delle pubbliche amministrazioni a costo zero. Preannuncia dunque emendamenti da parte del suo gruppo, finalizzati a migliorare il contenuto del provvedimento, sui quali auspica una ampia convergenza.

Matteo MAURI (PD-IDP) intende riprendere alcune delle considerazioni del collega Alfonso Colucci, rilevando come durante il ciclo di audizioni si sia sperimentata una grande condivisione di aspetti significativi, anche da parte dei soggetti auditi, che per la natura dell'oggetto, non erano caratterizzati da specifica appartenenza politica. Nel ricordare che si tratta infatti di tecnici o di professori della materia che hanno cuore, come noi, il rafforzamento della capacità di difesa del nostro Paese rispetto agli attacchi informatici, fa presente che ognuno di loro ha svolto valutazioni non molto distanti da ciò che è stato fin qui esposto dal collega. In estrema sintesi, rileva come tutti concordino sulla assoluta necessità del provvedimento, sottolineando che non si tratta di un aspetto scontato, e come invece i dubbi riguardino gli strumenti di cui dotarsi per consentire alle pubbliche amministrazioni il salto di qualità indispensabile in materia. In particolare, evidenzia che le principali problematiche sono relative alla ristrettezza dei tempi e all'assoluta mancanza tanto di risorse finanziarie quanto di supporto alle pubbliche amministrazioni. Richiama quindi le informazioni fornite dal Sottosegretario Mantovano e dal direttore dell'Agenzia per la

cybersicurezza nazionale Frattasi in merito al bando in corso per 50 milioni di euro provenienti da un investimento del PNRR, destinato a finanziare proposte progettuali degli enti pubblici in materia, nonché in merito a un ipotetico secondo bando di pari importo. Nel far presente che a quanto gli risulta il primo bando non ha avuto molto successo, tanto che è stato necessario prorogarlo, chiede di sapere quanti e quali siano i soggetti che hanno finora aderito. Rilevato che la scelta di ricorrere a bandi finanziati dal PNRR a suo parere non garantisce che tutti i soggetti interessati dal disegno di legge in esame e soprattutto quelli tra di loro in maggiore difficoltà intercettino effettivamente le risorse finanziarie necessarie, ritiene che la soluzione migliore sia quella di appostare risorse, anche di pari importo, nel bilancio dello Stato sul capitolo pertinente. Nel considerare questo un aspetto degno di una riflessione collettiva, chiede alla presidenza e alla Sottosegretaria se, come è sembrato nel corso delle precedenti interlocuzioni, vi siano margini per un confronto tra il Governo e i gruppi rispetto ai temi sollevati, in modo da consentire lo svolgimento di un lavoro comune sul testo. In conclusione, avanza una richiesta intempestiva, chiedendo se dal Governo o dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale si possa ottenere un elenco esaustivo dei soggetti interessati dall'ambito normativo del disegno di legge in esame, che fornisce a tale proposito indicazioni del tutto generiche, con l'indicazione di quali tra tali soggetti siano coinvolti nel citato bando dell'Agenzia. Infine, riprendendo una considerazione già svolta, invita il Governo ad accelerare sull'attuazione della direttiva europea cosiddetta NIS 2, senza attendere la scadenza prevista. Esprime la convinzione che l'urgenza manifestata dalla maggioranza con riguardo all'approvazione del provvedimento in esame sia determinata, oltre che dall'esigenza di potenziare al più presto la capacità di resilienza delle pubbliche amministrazioni in materia di sicurezza cibernetica, anche dal fatto che tra poco più di quindici giorni si terrà

una riunione del G7 dedicata anche alla materia in questione. Considera comunque tale eventualità una cosa positiva, se può essere utile ad accelerare sull'attuazione della richiamata direttiva.

Giulia PASTORELLA (AZ-PER-RE), pur ritenendo corretto che il *focus* del disegno di legge sia sulle pubbliche amministrazioni, e che con esso il Governo anticipi quella che sarà la prossima attuazione della Direttiva NIS 2, critica l'assenza dal provvedimento dei contenuti di cui all'articolo 21 della Direttiva, attinenti alla resilienza, alla prevenzione e all'organizzazione. Sottolinea infatti come tali principi siano elencati solo all'articolo 6, in relazione alle funzioni del referente per la *cybersecurity*, ma non come approccio generale alla messa in sicurezza delle amministrazioni pubbliche. Analogamente, contesta che l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale fornisca alle amministrazioni supporto al verificarsi di incidenti, dopo la notifica degli stessi, ma non supporti anche le amministrazioni per quanto riguarda la prevenzione e la resilienza.

Per quanto riguarda nello specifico il referente per la cybersicurezza, ritiene che l'articolo 6 del disegno di legge non chiarisca se egli debba necessariamente essere individuato tra il personale già in servizio presso l'amministrazione, ovvero se possa essere individuato anche all'esterno o possa essere un consulente; ritiene poi che la definizione dei requisiti professionali del referente non debba essere dettagliata nella fonte primaria, ma possa essere demandata a un regolamento dell'Agenzia nazionale.

Si dichiara contraria alla soppressione dell'articolo 7 del disegno di legge, ritenendo corretto che l'ACN si occupi di intelligenza artificiale in una logica di contrasto degli attacchi informatici, ma auspica una migliore formulazione della disposizione che escluda il riferimento agli aspetti etici. In merito, fa presente che un recente lancio di agenzia annuncia che nella bozza di disegno di legge sull'intelligenza artificiale sarebbero attribuiti compiti tanto all'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) quanto all'Agenzia per la

cybersicurezza nazionale (ACN): ritiene tale scelta inopportuna perché ACN è un'agenzia di recente creazione, che ancora deve trovare un proprio assetto, e soprattutto non ha le competenze per gestire il fenomeno dell'intelligenza artificiale nel suo complesso.

Ritiene poi illiberale il contenuto dell'articolo 9, nella parte in cui impedisce al personale dell'Agenzia di trovare un diverso impiego prima che sia trascorso un determinato periodo di tempo e giudica la misura un ostacolo allo sviluppo del mercato della cybersicurezza.

Infine, critica la formulazione dell'articolo 10 che, demandando a un DPCM la disciplina dei contratti pubblici nel settore della cybersicurezza, pare dimenticare tutta la normativa europea già in vigore o in fase di implementazione – dalle certificazioni europee che derivano dal *Cybersecurity Act* agli standard minimi richiesti dal *Cyber Resilience Act* – ed evidenzia come questa disciplina avrebbe trovato più consona collocazione nel codice degli appalti.

In conclusione, pur ritenendo l'iniziativa legislativa necessaria, ritiene che la formulazione del disegno di legge del Governo sia simile a un puzzle, con il quale si cerca di mettere pezze su vari buchi normativi. Preannuncia comunque emendamenti da parte del suo gruppo volti, in uno spirito di leale collaborazione, a migliorare il provvedimento.

Filiberto ZARATTI (AVS), nel condividere le considerazioni svolte nei precedenti interventi in ordine alle problematiche connesse all'argomento in questione, ritiene di porre l'accento in primo luogo sull'approccio collaborativo manifestato dalle opposizioni che considera necessario e non più rinviabile un intervento in materia di cybersicurezza. Chiede quindi se maggioranza e Governo intendano dare dimostrazione del medesimo spirito di collaborazione, accogliendo gli spunti di riflessione e le proposte della minoranza, che possono contribuire a migliorare significativamente il testo in esame. Nel ritenere che l'argomento richieda una grande convinzione politica, considera in-

dispensabile rafforzare le capacità di difesa della pubblica amministrazione e in particolare del Servizio sanitario nazionale, che detiene dati sensibili delle cittadine e dei cittadini italiani. Dichiarata di non comprendere l'ossessione della maggioranza per l'incremento delle pene, che serve a ben poco a suo parere soprattutto in materia di cybersicurezza, considerato che la maggior parte degli attacchi partono da Stati terzi ed è pertanto particolarmente difficile perseguire tali reati. Ritiene che al contrario sia necessario puntare sulla prevenzione, mettendo le pubbliche amministrazioni in grado di difendersi, fornendo loro strumenti adeguati. A tale proposito, considera indispensabile ragionare sul vincolo insormontabile posto dall'articolo 18 del provvedimento, rilevando le perplessità in merito alla scelta del Governo di intervenire su un ambito così importante senza destinarvi le necessarie risorse. Nel ritenere infatti che la mancanza di investimenti nel settore mini la credibilità della proposta, fa presente che se si vuole rispondere alle esigenze del nostro tempo, difendendo il nostro Paese da attacchi che rischiano di mettere in ginocchio l'economia e di provocare danni ingenti, occorre mettere in campo strumenti adeguati. In caso contrario, si rischia di assumere iniziative destinate a non avere alcuna incidenza sulla realtà e a vanificare gli sforzi di maggioranza e opposizione. Aggiunge che a suo parere andrebbe dedicata maggiore attenzione alle segnalazioni provenienti da soggetti indipendenti, che attualmente sono restii a condividere informazioni su eventuali attacchi informatici per paura di essere coinvolti sul versante penale. Nel preannunciare proposte emendative del suo gruppo su tale argomento, ribadisce l'esigenza di lavorare sulla prevenzione piuttosto che sulla repressione, favorendo un sistema di allarmi tempestivi. Nel reiterare la richiesta di sapere quale sia la reale intenzione del Governo e della maggioranza con riguardo al provvedimento in esame, manifesta analogamente ai colleghi le proprie preoccupazioni in materia

di intelligenza artificiale, ricordando che il recente regolamento europeo richiede che a presiedere ogni innovazione tecnologica in materia sia un'autorità indipendente, a garanzia di tutti. Ritiene quindi che la scelta di affidarsi ad un'agenzia governativa non risponda alle esigenze del Paese né alle indicazioni europee.

La Sottosegretaria Matilde SIRACUSANO sottolinea come l'innalzamento dei livelli di sicurezza costituisca un interesse del Paese ed assicura, pertanto, la massima disponibilità dell'Esecutivo ad esaminare in maniera condivisa il provvedimento del quale evidenzia la natura tecnica e non politica.

Per quanto attiene al tema delle risorse, si riserva di verificarne la disponibilità con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Pietro PITTALIS, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare. Ribadisce che il termine per la presentazione di proposte emendative è fissato – secondo quanto convenuto dagli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi – a giovedì 11 aprile alle ore 15.

La seduta termina alle 12.55.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e VI (Finanze)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo in materia di revisione del sistema sanzionatorio tributario. Atto n. 144 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) .

9

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 9 aprile 2024. — Presidenza del presidente della VI Commissione Marco OSNATO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

La seduta comincia alle 13.45.

Schema di decreto legislativo in materia di revisione del sistema sanzionatorio tributario.

Atto n. 144.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 20 marzo 2024.

Marco OSNATO, *presidente*, rammenta che il termine per l'espressione del parere da parte delle Commissioni scadrà il 14 aprile 2024.

Ricorda inoltre che l'atto non è al momento corredato della prescritta intesa della Conferenza unificata, senza la quale le Commissioni non possono esprimere il parere. Avverte, tuttavia, che la Conferenza si è espressa lo scorso giovedì 4 aprile e l'intesa dovrebbe quindi essere a breve trasmessa al Parlamento.

Ricorda altresì che la settimana scorsa si è concluso il ciclo di audizioni e che sono inoltre pervenute diverse memorie, a disposizione dei colleghi sull'applicazione GeoCom.

Vito DE PALMA (FI-PPE), *relatore per la VI Commissione*, si rimette a quanto già illustrato nella seduta del 20 marzo 2024 e si riserva di formulare una proposta di parere.

Marco OSNATO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	10
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 9 aprile 2024.

Gli uffici di presidenza si sono riuniti
dalle 13.45 alle 13.55.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di AIRU – Associazione italiana riscaldamento urbano sulla proposta di aggiornamento del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC)	12
Audizione informale di rappresentanti di Assidroelettrica sulla proposta di aggiornamento del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC)	12
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di AIN – Associazione Italiana Nucleare sulla proposta di aggiornamento del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC)	12
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Condotte Energia S.r.l. sulla proposta di aggiornamento del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) .	12
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Qualenergia.it sulla proposta di aggiornamento del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC)	12
Audizione informale di rappresentanti del Coordinamento FREE sulla proposta di aggiornamento del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC)	12
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di AIGET – Associazione italiana di grossisti di energia e <i>trader</i> sulla proposta di aggiornamento del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC)	12
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di E.ON sulla proposta di aggiornamento del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC)	12
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Fridays for future sulla proposta di aggiornamento del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC)	12
Audizione informale di rappresentanti di ANEV – Associazione nazionale energia del vento sulla proposta di aggiornamento del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC)	12
Audizione informale di rappresentanti di Greenpeace sulla proposta di aggiornamento del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC)	12
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Proxigas – Associazione nazionale industriali gas sulla proposta di aggiornamento del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC)	12

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	13
Sul ruolo dell'energia nucleare nella transizione energetica e nel processo di decarbonizzazione.	
Audizione di rappresentanti del WWF (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	13
Audizione di rappresentanti del Comitato Nucleare e Ragione (<i>Svolgimento e conclusione</i>) ..	13

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 9 aprile 2024.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di AIRU – Associazione italiana riscaldamento urbano sulla proposta di aggiornamento del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC).

L'audizione informale è stata svolta dalle 11 alle 11.10.

Audizione informale di rappresentanti di Assoidroelettrica sulla proposta di aggiornamento del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC).

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.10 alle 11.30.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di AIN – Associazione Italiana Nucleare sulla proposta di aggiornamento del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC).

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.30 alle 12.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Condotte Energia S.r.l. sulla proposta di aggiornamento del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC).

L'audizione informale è stata svolta dalle 12 alle 12.10.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Qualenergia.it sulla proposta di aggiornamento del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC).

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.10 alle 12.25.

Audizione informale di rappresentanti del Coordinamento FREE sulla proposta di aggiornamento del

Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC).

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.25 alle 12.35.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di AIGET – Associazione italiana di grossisti di energia e trader sulla proposta di aggiornamento del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC).

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.35 alle 12.45.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di E.ON sulla proposta di aggiornamento del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC).

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.45 alle 12.50.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Fridays for future sulla proposta di aggiornamento del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC).

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.50 alle 13.

Audizione informale di rappresentanti di ANEV – Associazione nazionale energia del vento sulla proposta di aggiornamento del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC).

L'audizione informale è stata svolta dalle 13 alle 13.10.

Audizione informale di rappresentanti di Greenpeace sulla proposta di aggiornamento del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC).

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.10 alle 13.20.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Proxigas – Associazione nazionale indu-

striali gas sulla proposta di aggiornamento del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC).

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.20 alle 13.30.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 9 aprile 2024. — Presidenza della vicepresidente della X Commissione, Ilaria CAVO.

La seduta comincia alle 13.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Ilaria CAVO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Sul ruolo dell'energia nucleare nella transizione energetica e nel processo di decarbonizzazione.

Audizione di rappresentanti del WWF.

(Svolgimento e conclusione).

Ilaria CAVO, *presidente*, introduce l'audizione.

Mariagrazia MIDULLA, *responsabile clima ed energia del WWF*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi i deputati Emma PAVANELLI (M5S), Luca SQUERI (FI-PPE) e la presidente Ilaria CAVO (NM(N-C-U-I)-M) per formulare osservazioni e chiedere chiarimenti.

Mariagrazia MIDULLA, *responsabile clima ed energia del WWF*, replica ai quesiti posti.

Ilaria CAVO, *presidente*, ringrazia la rappresentante del WWF per il suo intervento. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti del Comitato Nucleare e Ragione.

(Svolgimento e conclusione).

Ilaria CAVO, *presidente*, introduce l'audizione.

Pierluigi TOTARO, *presidente del Comitato Nucleare e Ragione*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi i deputati Luca SQUERI (FI-PPE), Emma PAVANELLI (M5S) e la presidente Ilaria CAVO (NM(N-C-U-I)-M) per formulare osservazioni e chiedere chiarimenti.

Pierluigi TOTARO, *presidente del Comitato Nucleare e Ragione*, replica ai quesiti posti.

Ilaria CAVO, *presidente*, ringrazia il rappresentante del Comitato Nucleare e Ragione per il suo intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno di Thailandia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022. C. 1686 (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	14
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	22
Modifica all'articolo 71 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in materia di compatibilità urbanistica dell'uso delle sedi e dei locali impiegati dalle associazioni di promozione sociale per le loro attività. C. 1018 (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	16
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	23
ALLEGATO 3 (<i>Proposta di parere alternativa presentata dal Gruppo Movimento 5 Stelle</i>)	25
ALLEGATO 4 (<i>Proposta di parere alternativa presentata dal Gruppo Partito Democratico</i>)	28
Disposizioni in materia di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive. C. 836-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	21

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 9 aprile 2024. — Presidenza del
Presidente Luca SBARDELLA.

La seduta comincia alle 13.40.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno di Thailandia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022.

C. 1686.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Luca SBARDELLA, *presidente e relatore*, dopo aver dato conto delle sostituzioni, fa presente che il Comitato pareri esamina oggi, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla Commissione Esteri, del disegno di legge C. 1686 recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno di Thailandia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022 ».

In qualità di relatore, fa presente che si tratta del primo accordo bilaterale concluso tra l'Unione europea e la Thailandia, la cui attuazione comporterà – secondo il Governo – vantaggi concreti per entrambe le Parti, creando i presupposti per la promozione dei più vasti interessi politici ed economici dell'Unione europea. L'Accordo oggetto di ratifica si compone di 64 articoli, suddivisi in otto titoli, e mira allo sviluppo

della cooperazione, partendo da valori condivisi e da questioni di reciproco interesse, impegnando le Parti a mantenere un dialogo globale. Segnala che l'intesa rafforza infatti la collaborazione in un'ampia gamma di settori, tra cui i diritti umani, la non proliferazione delle armi di distruzione di massa, la lotta al terrorismo, la lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata, l'affermazione della parità di genere, il commercio, la migrazione, l'ambiente, l'energia, i cambiamenti climatici, i trasporti, la scienza e la tecnologia, l'occupazione e gli affari sociali, l'istruzione, l'agricoltura e la cultura. Infine, l'Accordo stabilisce la cornice giuridica e politico-istituzionale di riferimento per le relazioni bilaterali con la Thailandia. Più nel dettaglio, e rinviando comunque alla documentazione predisposta dal Servizio studi per l'analisi dei contenuti specifici dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione (APC), rileva che il titolo I attiene alla natura e all'ambito di applicazione dell'Accordo, individuando nel rispetto dei principi democratici e dei diritti umani, enunciati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e negli altri strumenti internazionali sui diritti umani applicabili alle Parti, nonché nel principio dello stato di diritto, le basi e gli obiettivi della cooperazione. In base al titolo II le Parti si adoperano a scambiare opinioni e a collaborare nell'ambito di consessi e organizzazioni regionali e internazionali mentre il titolo III sviluppa la cooperazione in materia di scambi e investimenti anche con riferimento al settore sanitario e fitosanitario, alla tutela della concorrenza e della proprietà intellettuale. Il titolo IV prevede la cooperazione nel settore della libertà, della sicurezza e della giustizia, con disposizioni che riconoscono che la parità di genere e l'emancipazione di tutte le donne e le giovani rappresenta una necessità e un obiettivo a pieno titolo, motore della democrazia, dello sviluppo sostenibile e inclusivo, della pace e della sicurezza. Ulteriori previsioni sono dedicate alla protezione dei dati personali, all'assistenza giudiziaria reciproca, all'estradizione e alla cooperazione consolare. In merito su tutti gli aspetti della migrazione,

la Thailandia e ciascuno Stato membro dell'Unione europea convengono di riammettere tutti i propri cittadini che non soddisfino o non soddisfino più le condizioni vigenti di ingresso, soggiorno o residenza nel territorio. Le parti convengono poi di cooperare nella lotta contro la criminalità organizzata transnazionale, la criminalità economica e finanziaria, i reati gravi, la corruzione e gli abusi sessuali su minori nonché per prevenire e combattere efficacemente l'abuso dei rispettivi sistemi finanziari a fini di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo. Segnala che ulteriori settori di cooperazione – come ad esempio fisco, energia, infrastrutture, scienza e tecnologia, turismo e trasporti, istruzione, cultura e protezione dell'ambiente – sono individuati dal titolo V mentre il titolo VI definisce gli strumenti di cooperazione e il titolo VII il quadro istituzionale di riferimento. In particolare, l'Accordo prevede l'istituzione di un Comitato misto, composto da rappresentanti delle Parti e incaricato di garantire il buon funzionamento dell'Accordo, di formulare raccomandazioni per promuoverne gli obiettivi e di risolvere, se del caso, qualsiasi differenza o divergenza che derivi dall'interpretazione o dall'applicazione dell'Accordo. Il titolo VIII, infine, reca le disposizioni finali tra le quali segnalo in particolare, all'articolo 53, la clausola evolutiva, in virtù della quale le Parti possono estendere di concerto l'Accordo al fine di intensificare la cooperazione, anche mediante accordi specifici o protocolli comunque soggetti a un quadro istituzionale comune, e l'articolo 54, che regola il rapporto dell'Accordo con altri accordi. Infine, segnala che in base all'articolo 60 l'Accordo è valido per un periodo di cinque anni, automaticamente prorogabili per periodi successivi di un anno.

Passando alla descrizione dei contenuti del disegno di legge di ratifica, fa presente che esso si compone di 4 articoli: l'articolo 1 contiene l'autorizzazione alla ratifica e l'articolo 2 l'ordine di esecuzione; l'articolo 3 prevede la clausola di invarianza finanziaria, precisando che agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione di specifiche parti

dell'Accordo si farà fronte con apposito provvedimento legislativo. In particolare, l'impatto finanziario di futuri accordi o protocolli tra Unione europea e Thailandia su settori o attività specifici, ai sensi dell'articolo 53 dell'Accordo, e altri futuri accordi bilaterali tra Italia e Thailandia, ai sensi dell'articolo 54, sarà dunque oggetto di specifica valutazione al momento della loro negoziazione e stipula, in quanto attività meramente eventuale. L'articolo 4 disciplina infine l'entrata in vigore della legge di ratifica.

Per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva che il provvedimento s'inquadra nell'ambito delle materie « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera a) della Costituzione, demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Il Comitato approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Modifica all'articolo 71 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in materia di compatibilità urbanistica dell'uso delle sedi e dei locali impiegati dalle associazioni di promozione sociale per le loro attività.

C. 1018.

(Parere alla VIII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Francesco MICHELOTTI (FDI), *relatore*, fa presente che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla VIII Commissione, la proposta di legge di iniziativa dell'onorevole Foti, recante modifica all'articolo 71 del codice del terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in materia di compatibilità urbanistica dell'uso delle sedi e dei locali impiegati dalle

associazioni di promozione sociale per le loro attività, come risultante dalle proposte emendative approvate durante l'esame in sede referente. Fa altresì presente che la norma recata dall'unico articolo della proposta di legge in esame è volta ad individuare una specifica disciplina per le associazioni di promozione sociale che svolgono attività di culto, ai fini dell'applicazione della normativa di favore prevista dal codice del terzo settore (articolo 71, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo n. 117 del 2017) per il cambio di destinazione d'uso dei locali utilizzati come sedi.

Ricordo che il citato articolo 71, comma 1, dispone che le sedi degli enti del terzo settore e i locali in cui si svolgono le relative attività istituzionali, purché non di tipo produttivo, sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e simili, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.

Sottolinea che il testo originario della proposta di legge escludeva dall'ambito di applicazione della citata disciplina di favore le associazioni di promozione sociale che svolgono, anche occasionalmente, attività di culto di confessioni religiose non regolate, nei loro rapporti con lo Stato, da intese stipulate ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. Il testo risultante dalle modifiche operate in sede referente prevede invece che – fatto salvo quanto previsto dagli accordi e dalle intese stipulate ai sensi degli articoli 7 e 8, terzo comma, della Costituzione – la disciplina di favore in questione si applica alle associazioni di promozione sociale che svolgono attività di culto nel rispetto dei criteri in materia di compatibilità urbanistica ed edilizia individuati con apposito decreto ministeriale.

In relazione alle modalità e ai tempi di emanazione di tale decreto, viene previsto che lo stesso sia adottato:

dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno ed il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata;

entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame.

Il decreto tiene conto della specificità delle modalità di esercizio delle diverse forme di culto, delle esigenze di sicurezza e accessibilità dei locali e dell'impatto delle relative attività sul tessuto urbano circostante e sui singoli edifici, anche in termini di concentrazione oraria o giornaliera dell'afflusso di persone ai locali interessati, senza pregiudizio per la libertà di culto.

In proposito, ricorda che la giurisprudenza del Consiglio di Stato definisce l'attività di culto come la «pratica religiosa esteriore riservata ai credenti di una determinata fede» (Sezione V, sentenza n. 181 del 2013) o, in senso non tassativo, «la celebrazione di funzioni religiose riservate ai credenti di una determinata fede, la diffusione del relativo credo, la formazione degli aderenti e dei ministri religiosi» (Sezione I, parere n. 3417 del 2015). Faccio inoltre presente che l'ordinanza n. 6176 del 2018 del Consiglio di Stato (sezione VI) ha affermato che la qualità di associazione di promozione sociale «per la quale l'articolo 71 del decreto legislativo 117/2017 consente l'insediamento della sede in edifici con qualunque destinazione d'uso non autorizza ad insediare un luogo di culto non occasionale o precario in aree o territori comunali non vocati»; ciò anche «qualora le finalità religiose non siano contemplate nello statuto»; nel caso specifico, inoltre, «lo scopo aggregativo tipico degli enti del terzo settore [...] scolara rispetto ai dati di fatto che dimostrano anche il fine di culto da essa sì perseguito, ma in modo urbanisticamente scorretto». In altre parole, per l'ordinanza la presunzione di conformità urbanistica di cui all'articolo 71 del codice del terzo settore non dovrebbe valere per lo svolgimento in via sistematica di attività di culto. Segnala in proposito che l'articolo 5 del codice del terzo settore individua le attività di interesse generale che gli enti del terzo settore (e, tra questi, le associazioni di promozione sociale) possono svolgere. Tra di esse non appaiono rientrare direttamente le attività di culto. Aggiungo che l'articolo 6 del codice prevede che gli enti del terzo settore possono eser-

citare attività diverse da quelle elencate all'articolo 5, a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro. L'articolo 4, comma 3, del medesimo codice stabilisce infine che agli enti religiosi civilmente riconosciuti si applicano le norme del codice limitatamente allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 5, nonché delle eventuali attività diverse di cui all'articolo 6, a condizione che per tali attività adottino un regolamento, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, che, ove non diversamente previsto ed in ogni caso nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, recepisca le norme del codice e sia depositato nel Registro unico nazionale del terzo settore.

Con riguardo al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, fa presente che la proposta di legge incide su un profilo rientrando nella materia «governo del territorio», che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni. Segnala che il «nucleo duro» della disciplina del governo del territorio è rappresentato dai profili tradizionalmente appartenenti all'urbanistica e all'edilizia (cfr. sentenze n. 303 e n. 362 del 2003). Al tempo stesso, all'indomani della riforma del Titolo V, la Corte ha messo in evidenza come la materia vada ben oltre questi aspetti, affermando che il governo del territorio «comprende, in linea di principio, tutto ciò che attiene all'uso del territorio e alla localizzazione di impianti e attività» (cfr. sentenza n. 307 del 2003). Segnalo altresì che l'ambito disciplinato dal Testo unico in materia edilizia è ricompreso per giurisprudenza costante nella competenza concorrente in materia di «governo del territorio» (sentenze n. 196 del 2004, n. 362 e n. 303 del 2003; sentenza n. 233 del 2015). In questo settore, la Corte ha da sempre annoverato molteplici disposizioni dello stesso testo unico tra i principi fondamentali del «governo del territorio» (*ex plurimis*, sentenze n. 282, n. 272, n. 231

e n. 67 del 2016, n. 259 e n. 167 del 2014, n. 64 del 2013 e n. 309 del 2011). Secondo la giurisprudenza costituzionale, sono da considerarsi, tra gli altri, principi fondamentali della legislazione dello Stato le disposizioni che definiscono le categorie di interventi edilizi perché è in conformità a queste ultime che è disciplinato il regime dei titoli abilitativi, con riguardo al procedimento e agli oneri, nonché agli abusi e alle relative sanzioni, anche penali (sentenza n. 309 del 2011). Assume, infine, rilievo (con riferimento al regime delle destinazioni d'uso degli immobili) il limite esterno alla materia « governo del territorio » derivante dalla materia della sicurezza, di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera h), della Costituzione. Ciò in quanto, se nel governo del territorio rientrano gli usi ammissibili del territorio e la localizzazione di impianti o attività, ne restano esclusi i profili legati alla sicurezza degli edifici.

Ricorda inoltre la sentenza n. 63 del 2016 della Corte costituzionale, relativa alla legge regionale della Lombardia n. 12 del 2005, nella quale si afferma che non è consentito al legislatore regionale, all'interno di una legge sul governo del territorio, introdurre disposizioni che ostacolano o compromettano la libertà di religione, ad esempio prevedendo condizioni differenziate per l'accesso al riparto dei luoghi di culto. Poiché la disponibilità di luoghi dedicati è condizione essenziale per l'effettivo esercizio della libertà di culto, un tale tipo di intervento normativo eccederebbe dalle competenze regionali, perché finirebbe per interferire con l'attuazione della libertà di religione, garantita agli articoli 8, primo comma, e 19 della Costituzione, condizionandone l'effettivo esercizio. La Corte conclude che la Regione è titolata, nel governare la composizione dei diversi interessi che insistono sul territorio, a dedicare specifiche disposizioni per la programmazione e realizzazione di luoghi di culto; viceversa, essa esorbita dalle sue competenze, entrando in un ambito nel quale sussistono forti e qualificate esigenze di eguaglianza, se, ai fini dell'applicabilità di tali disposizioni, impone requisiti differenziati, e più

stringenti, per le sole confessioni per le quali non sia stata stipulata e approvata con legge un'intesa ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

Tutto ciò premesso, segnala che la proposta di legge prevede, nel procedimento di adozione del decreto ministeriale chiamato a definire i criteri in materia di compatibilità urbanistica ed edilizia, il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali nella forma dell'intesa in sede di Conferenza unificata.

Quanto al rispetto degli altri principi costituzionali, alla luce della finalità della proposta di legge in esame, assume rilievo il quadro costituzionale delle garanzie della libertà religiosa, definito dagli articoli 8, 19 e 20 della Costituzione. L'articolo 8 della Costituzione dispone che « Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze ». L'articolo 19 della Costituzione prevede che « tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda, e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume », mentre l'articolo 20 della Costituzione dispone che « il carattere ecclesiastico e il fine di religione d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività ». Sull'argomento, ricorda in particolare che secondo la Corte costituzionale « Le intese di cui all'articolo 8, terzo comma, sono [...] lo strumento previsto dalla Costituzione per la regolazione dei rapporti delle confessioni religiose con lo Stato per gli aspetti che si collegano alle specificità delle singole confessioni o che richiedono deroghe al diritto comune: non sono e non possono essere, invece, una condizione imposta dai poteri pubblici alle confessioni per usufruire della

libertà di organizzazione e di azione, loro garantita dal primo e dal secondo comma dello stesso articolo 8, né per usufruire di norme di favore riguardanti le confessioni religiose». Secondo la Corte «vale dunque in proposito il divieto di discriminazione, sancito in generale dall'art. 3 della Costituzione e ribadito, per quanto qui interessa, dall'art. 8, primo comma. Ne risulterebbe, in caso contrario, violata anche l'eguaglianza dei singoli nel godimento effettivo della libertà di culto, di cui l'eguale libertà delle confessioni di organizzarsi e di operare rappresenta la proiezione necessaria sul piano comunitario, e sulla quale esercita una evidente, ancorché indiretta influenza la possibilità delle diverse confessioni di accedere a benefici economici» (sentenza n. 346 del 2002). Ancora, «il rispetto dei principi di libertà e di uguaglianza [...] va garantito non tanto in raffronto alle situazioni delle diverse confessioni religiose [...], quanto in riferimento al medesimo diritto di tutti gli appartenenti alle diverse fedi o confessioni religiose di fruire delle eventuali facilitazioni disposte in via generale dalla disciplina comune dettata dallo Stato perché ciascuno possa in concreto più agevolmente esercitare il culto della propria fede religiosa. [...] la posizione delle confessioni religiose va presa in considerazione in quanto preordinata alla soddisfazione dei bisogni religiosi dei cittadini, e cioè in funzione di un effettivo godimento del diritto di libertà religiosa, che comprende l'esercizio pubblico del culto professato come esplicitamente sancito dall'art. 19 della Costituzione. In questa prospettiva tutte le confessioni religiose sono idonee a rappresentare gli interessi religiosi dei loro appartenenti. L'aver stipulato l'intesa prevista dall'art. 8, terzo comma, della Costituzione per regolare in modo speciale i rapporti con lo Stato non può quindi costituire l'elemento di discriminazione nell'applicazione di una disciplina, posta da una legge comune, volta ad agevolare l'esercizio di un diritto di libertà dei cittadini» (sentenza n. 195 del 1993).

Rileva inoltre che la Corte costituzionale annovera tra i principi supremi dell'ordinamento costituzionale il principio di

laicità, che trova fondamento negli articoli 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione, ed implica la garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale. Segnala a tale proposito che la Corte costituzionale ha affermato il principio per cui la disponibilità di spazi adeguati ove «rendere concretamente possibile, o comunque [...] facilitare, le attività di culto» (sentenza n. 195 del 1993) rientri nella tutela di cui all'articolo 19 della Costituzione, il quale riconosce a tutti il diritto di professare la propria fede religiosa, in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitare in pubblico o in privato il culto, con il solo limite dei riti contrari al buon costume (sentenza n. 63 del 2016). Rammenta inoltre che con la sentenza n. 254 del 2019 la Corte costituzionale ha sottolineato che «la libertà di culto si traduce anche nel diritto di disporre di spazi adeguati per poterla concretamente esercitare (sentenza n. 67 del 2017) e comporta perciò più precisamente un duplice dovere a carico delle autorità pubbliche cui spetta di regolare e gestire l'uso del territorio (essenzialmente le regioni e i comuni): in positivo – in applicazione del citato principio di laicità – esso implica che le amministrazioni competenti prevedano e mettano a disposizione spazi pubblici per le attività religiose; in negativo, impone che non si frappongano ostacoli ingiustificati all'esercizio del culto nei luoghi privati e che non si discriminino le confessioni nell'accesso agli spazi pubblici (sentenze n. 63 del 2016, n. 346 del 2002 e n. 195 del 1993)».

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Luca SBARDELLA, *presidente*, avverte che sia il gruppo Movimento 5 Stelle sia il gruppo Partito Democratico hanno presentato una propria proposta alternativa di parere (*vedi allegati 3 e 4*), le quali saranno poste in votazione solo qualora fosse respinta la proposta di parere presentata dal relatore.

Simona BONAFÈ (PD-IDP), illustrando la proposta di parere alternativa presentata

dal suo gruppo, sottolinea come il provvedimento all'esame del Comitato sia volto ad escludere, per le sole associazioni di promozione sociale che svolgono attività di culto, l'applicazione della normativa di favore prevista dall'articolo 71, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 2017, in materia di cambio di destinazione d'uso di locali utilizzati come sedi degli enti del terzo settore e, in particolare, evidenzia come la norma in esame limiti espressamente la propria applicazione alle sole attività di culto di confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato non sono regolati sulla base di intese. Afferma che la proposta di legge si pone in contrasto con molteplici principi costituzionali, dal divieto di discriminazioni affermato dall'articolo 3 della Costituzione – limitando l'applicazione di una norma a carattere eccezionale e di favore quale quella introdotta dall'articolo 71, comma 1, solo con riferimento alle associazioni di promozione sociale che svolgono attività di culto – alla tutela della libertà religiosa proclamata dagli articoli 8 e 20 della Costituzione – operando una distinzione, e quindi una disparità di trattamento, tra le associazioni di promozione sociale che svolgono attività di culto a seconda che abbiano o meno stipulato accordi o intese. Per questi motivi, preannuncia il voto contrario del gruppo sulla proposta di parere favorevole presentata dal relatore.

Alfonso COLUCCI (M5S), nel richiamare le osservazioni della collega Bonafè, rileva che la disciplina in esame è fortemente problematica dal punto di vista costituzionale dal momento che esclude dall'applicazione della normativa di favore prevista dall'articolo 71, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 2017, in materia di cambio di destinazione d'uso di locali utilizzati come sedi degli enti del terzo settore, le associazioni di promozione sociale che svolgono attività di culto, laddove si tratti di confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato non sono regolati sulla base di intese, ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. Rileva come tale scelta sia motivata nella relazione illustrativa che accompagna il provvedimento, nella quale

si fa esplicito riferimento all'Islam, alla sua esclusione dall'ambito di applicazione della citata normativa di favore. Ritiene che se la destinazione d'uso è vincolante per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività di culto, ciò deve valere per tutte le confessioni religiose, occorrendo quindi avviare una revisione generale della deroga introdotta dal codice del terzo settore. A suo parere applicare regole diverse per alcune specifiche confessioni religiose configura una aperta discriminazione, in violazione degli articoli 3 ed 8 della Costituzione, ricordando in particolare due sentenze della Corte costituzionale intervenute sulla materia. Cita in primo luogo la sentenza n. 346 del 2002, secondo cui le intese di cui all'articolo 8, terzo comma, della Costituzione « sono [...] lo strumento previsto dalla Costituzione per la regolazione dei rapporti delle confessioni religiose con lo Stato per gli aspetti che si collegano alle specificità delle singole confessioni o che richiedono deroghe al diritto comune: non sono e non possono essere, invece, una condizione imposta dai poteri pubblici alle confessioni per usufruire della libertà di organizzazione e di azione, loro garantita dal primo e dal secondo comma dello stesso art. 8, né per usufruire di norme di favore riguardanti le confessioni religiose ». Aggiunge che con la sentenza n. 195 del 1993 la Corte ha dichiarato che « L'aver stipulato l'intesa prevista dall'art. 8, terzo comma, della Costituzione per regolare in modo speciale i rapporti con lo Stato non può quindi costituire l'elemento di discriminazione nell'applicazione di una disciplina, posta da una legge comune, volta ad agevolare l'esercizio di un diritto di libertà dei cittadini ». Fa quindi presente che le richiamate intese di cui al terzo comma dell'articolo 8 della Costituzione servono a regolare specifici aspetti dei rapporti delle confessioni religiose con lo Stato, quali ad esempio il riconoscimento dei matrimoni, ma non rilevano ai fini dell'esercizio del diritto di espressione del proprio culto. Nel sottolineare che il provvedimento viola gli articoli 3, 8 e 19 della Costituzione, illustrando così la proposta di parere alternativa del Movimento 5 Stelle, rivolge ai col-

leggi un invito a ragionare insieme sulla norma. Sollecita quindi una comune riflessione che riguardi tutte le confessioni religiose, nel caso in cui si ritenesse che la deroga urbanistica contenuta nell'articolo 71 del codice del terzo settore confligga con le esigenze di sicurezza. Ritene che il provvedimento così come formulato, volto ad escludere esplicitamente la confessione islamica dalla richiamata disciplina di favore, non rende onore al principio di laicità dello Stato e inoltre contrasta con le esigenze di assimilazione culturale e di accoglienza, favorendo fenomeni di emarginazione e di integralismo. Si tratta quindi a suo parere di una norma sbagliata oltre che incostituzionale, di cui pertanto sollecita la revisione.

Nessuno altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Luca SBARDELLA, *presidente*, avverte che, come già comunicato, è preclusa la votazione sulle proposte di parere alternative presentate dai gruppi Movimento 5 Stelle e Partito Democratico.

Disposizioni in materia di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive. C. 836-A.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Nulla osta).

Il Comitato inizia l'esame degli ulteriori emendamenti presentati in Assemblea al provvedimento.

Luca SBARDELLA, *presidente*, fa presente che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato a esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere all'Assemblea, il fascicolo n. 2 degli emendamenti riferiti alla proposta di legge C. 836-A, recante « Disposizioni in materia di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive ». In sostituzione dell'onorevole Ziello, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, segnala come le predette proposte emendative non presentino criticità per quanto concerne il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: pertanto appare possibile esprimere su di essi nulla osta.

Il Comitato approva la proposta di nulla osta.

La seduta termina alle 13.50.

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno di Thailandia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022. C. 1686.

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1686, Governo, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno di Thailandia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022 »;

rilevato che:

l'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione, primo accordo bilaterale concluso tra l'Unione europea e la Thailandia, si compone di 64 articoli, suddivisi in otto titoli, e mira allo sviluppo della cooperazione partendo da valori condivisi e da questioni di reciproco interesse, impegnando le Parti a mantenere un dialogo globale e a intensificare la cooperazione in tutti i settori di interesse comune;

in particolare, l'Accordo rafforza la collaborazione in un'ampia gamma di settori, tra cui i diritti umani, la non proliferazione delle armi di distruzione di massa, la lotta al terrorismo, la lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata, l'affermazione della parità di genere, il com-

mercio, la migrazione, l'ambiente, l'energia, i cambiamenti climatici, i trasporti, la scienza e la tecnologia, l'occupazione e gli affari sociali, l'istruzione, l'agricoltura e la cultura e stabilisce la cornice giuridica e politico-istituzionale di riferimento per le relazioni bilaterali con la Thailandia;

il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica si compone di 4 articoli, relativi appunto all'autorizzazione alla ratifica, all'ordine di esecuzione, all'invarianza finanziaria e all'entrata in vigore;

ritenuto che:

per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

il provvedimento s'inquadra nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*) della Costituzione demanda alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Modifica all'articolo 71 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in materia di compatibilità urbanistica dell'uso delle sedi e dei locali impiegati dalle associazioni di promozione sociale per le loro attività. C. 1018.

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 1018 recante « Modifica all'articolo 71 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in materia di compatibilità urbanistica dell'uso delle sedi e dei locali impiegati dalle associazioni di promozione sociale per le loro attività », come risultante al termine dell'esame delle proposte emendative presso la VIII Commissione,

rilevato che:

la norma recata dall'unico articolo della proposta di legge in esame è volta ad individuare una specifica disciplina per le associazioni di promozione sociale che svolgono attività di culto, ai fini dell'applicazione della normativa di favore prevista dal codice del terzo settore (articolo 71, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo n. 117 del 2017) per il cambio di destinazione d'uso dei locali utilizzati come sedi;

il citato articolo 71, comma 1, dispone che le sedi degli enti del terzo settore e i locali in cui si svolgono le relative attività istituzionali, purché non di tipo produttivo, sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e simili, indipendentemente dalla destinazione urbanistica;

il testo risultante dalle modifiche operate a seguito dell'esame delle proposte emendative prevede che, fatto salvo quanto previsto dagli accordi e dalle intese stipulati ai sensi degli articoli 7 e 8, terzo comma, della Costituzione, la disciplina di

favore in questione si applica alle associazioni di promozione sociale che svolgono attività di culto nel rispetto dei criteri in materia di compatibilità urbanistica ed edilizia individuati con apposito decreto ministeriale;

tale decreto è adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno ed il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata, e tiene conto della specificità delle modalità di esercizio delle diverse forme di culto, delle esigenze di sicurezza e accessibilità dei locali e dell'impatto delle relative attività sul tessuto urbano circostante e sui singoli edifici, anche in termini di concentrazione oraria o giornaliera dell'afflusso di persone ai locali interessati, senza pregiudizio per la libertà di culto;

ritenuto che:

per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

la proposta di legge incide su un profilo rientrante nella materia « governo del territorio », che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni;

secondo la giurisprudenza costituzionale, il governo del territorio « comprende, in linea di principio, tutto ciò che attiene all'uso del territorio e alla localizzazione di impianti e attività » (sentenza n. 307 del 2003), oltre al « nucleo duro » della stessa disciplina del governo del territorio rappresentato dai profili tradizio-

nalmente appartenenti all'urbanistica e all'edilizia;

l'ambito disciplinato dal Testo unico in materia edilizia è ricompreso per giurisprudenza costante nella competenza concorrente in materia di « governo del territorio » (sentenze n. 196 del 2004, n. 362 e n. 303 del 2003; sentenza n. 233 del 2015);

secondo la giurisprudenza costituzionale, sono da considerarsi, tra gli altri, principi fondamentali della legislazione dello Stato le disposizioni che definiscono le categorie di interventi edilizi, perché è in conformità a queste ultime che è disciplinato il regime dei titoli abilitativi, con riguardo al procedimento e agli oneri, nonché agli abusi e alle relative sanzioni, anche penali (sentenza n. 309 del 2011);

la proposta di legge prevede, nel procedimento di adozione del decreto ministeriale chiamato a definire i criteri in materia di compatibilità urbanistica ed edilizia, il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali nella forma dell'intesa in sede di Conferenza unificata;

per quanto riguarda il rispetto degli altri principi costituzionali

assume rilievo il quadro costituzionale delle garanzie della libertà religiosa, definito dagli articoli 8, 19 e 20 della Costituzione;

rileva inoltre il principio di laicità che la Corte costituzionale annovera tra i principi supremi dell'ordinamento costituzionale e che trova fondamento negli articoli 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione, implicando la garanzia dello Stato per la

salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale;

la Corte costituzionale ha affermato il principio per cui la disponibilità di spazi adeguati ove « rendere concretamente possibile, o comunque [...] facilitare, le attività di culto » (sentenza n. 195 del 1993) rientri nella tutela di cui all'articolo 19 della Costituzione, il quale riconosce a tutti il diritto di professare la propria fede religiosa, in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitare in pubblico o in privato il culto, con il solo limite dei riti contrari al buon costume (sentenza n. 63 del 2016);

la stessa Corte costituzionale ha sottolineato, da ultimo, con la sentenza n. 254 del 2019, che « la libertà di culto si traduce anche nel diritto di disporre di spazi adeguati per poterla concretamente esercitare (sentenza n. 67 del 2017) e comporta perciò più precisamente un duplice dovere a carico delle autorità pubbliche cui spetta di regolare e gestire l'uso del territorio (essenzialmente le regioni e i comuni): in positivo – in applicazione del citato principio di laicità – esso implica che le amministrazioni competenti prevedano e mettano a disposizione spazi pubblici per le attività religiose; in negativo, impone che non si frappongano ostacoli ingiustificati all'esercizio del culto nei luoghi privati e che non si discriminino le confessioni nell'accesso agli spazi pubblici (sentenze n. 63 del 2016, n. 346 del 2002 e n. 195 del 1993) »;

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Modifica all'articolo 71 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in materia di compatibilità urbanistica dell'uso delle sedi e dei locali impiegati dalle associazioni di promozione sociale per le loro attività. C. 1018.

**PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA PRESENTATA
DAL GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE**

Il Comitato pareri della I Commissione, in sede di esame della proposta di legge recante «Modifica all'articolo 71 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in materia di compatibilità urbanistica dell'uso delle sedi e dei locali impiegati dalle associazioni di promozione sociale per le loro attività» (C. 1018);

premesso che:

il provvedimento in esame si compone di un unico articolo;

la norma recata è volta ad escludere, per le sole associazioni di promozione sociale (APS) che svolgono attività di culto, l'applicazione della normativa di favore prevista dall'art. 71, comma 1, del decreto legislativo 117 del 2017, in materia di cambio di destinazione d'uso di locali utilizzati come sedi degli enti del terzo settore;

in relazione allo svolgimento di attività di culto, la norma in esame limita espressamente la propria applicazione alle sole attività di culto di confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato non sono regolati sulla base di intese, ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione – ad esse, infatti, è riservata una disciplina più restrittiva, demandata ad un decreto ministeriale che dovrà tenere conto della specificità delle modalità di esercizio delle diverse forme di culto e di ulteriori parametri puntualmente definiti e riferibili alle attività di culto delle comunità islamiche;

il sopra menzionato articolo 71 ha natura di norma speciale e derogatoria della disciplina edilizio-urbanistica e pre-

vede che le sedi degli enti del terzo settore e i locali in cui si svolgono le relative attività istituzionali – purché non di tipo produttivo – sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministero dei lavori pubblici n. 1444 del 1968, indipendentemente dalla destinazione urbanistica, in linea con la ratio del Codice di agevolare tutti gli enti del terzo settore nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

nel corso dell'esame della proposta di legge presso la Commissione di merito sono state svolte autorevoli audizioni che hanno evidenziato dirimenti profili di incostituzionalità, già in parte rilevati nel parere espresso dalla Commissione Affari costituzionali durante l'esame dell'analoga proposta di legge n. 1059 della XVIII Legislatura, rilievi che, nonostante i ripetuti tentativi di riscrittura della norma, non possono ritenersi superati nel testo che approda all'esame dell'Aula;

come menzionato nella relazione illustrativa, la proposta di legge intende limitare la portata applicativa della disposizione di cui all'articolo 71 del Codice del Terzo settore per incidere sul fenomeno della «diffusa proliferazione di associazioni di promozione sociale (APS) che, di fatto, però, hanno come funzione esclusiva o prevalente quella di gestire luoghi di culto per le comunità islamiche in immobili privi dei requisiti urbanistici, strutturali e di sicurezza, necessari per tale destinazione d'uso»; disciplina che «era nata per aiutare circoli culturali e associazioni sportive dilettantistiche o culturali ad essere riconosciute e procurarsi una sede

senza eccessivi aggravii burocratici; ma, invece, è diventata ben presto il grimaldello utilizzato dalle comunità islamiche per insediarsi nel territorio italiano creando moschee e madrasse nella completa indifferenza delle istituzioni, in spregio alla legge e nella sostanziale impossibilità a intervenire da parte delle Forze dell'ordine. »;

in sede di redazione del Codice del Terzo settore, il Consiglio di Stato, nel parere n. 01405 del 14 giugno 2017, ha suggerito al legislatore l'attuale definizione di «enti religiosi civilmente riconosciuti», in sostituzione dell'espressione «enti riconosciuti dalle confessioni religiose che hanno stipulato patti, accordi o intese con lo Stato», proprio per evitare che la possibilità dei predetti enti di accedere alla disciplina del Codice fosse a priori limitata alle sole confessioni caratterizzate dalle intese, alla luce della giurisprudenza costituzionale per la quale è precluso al legislatore «operare discriminazioni tra confessioni religiose in base alla sola circostanza che esse abbiano o non abbiano regolato i loro rapporti con lo Stato tramite accordi o intese»;

il predetto articolo 71 ha natura di norma speciale e derogatoria della disciplina edilizio-urbanistica e prevede che le sedi degli enti del terzo settore e i locali in cui si svolgono le relative attività istituzionali – purché non di tipo produttivo – sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministero dei lavori pubblici n. 1444 del 1968, indipendentemente dalla destinazione urbanistica, in linea con la ratio del Codice di agevolare tutti gli enti del terzo settore nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

la modifica normativa proposta appare pertanto in contrasto con gli artt. 3, 8, commi 1 e 2, 19 e 20 della Costituzione in quanto configura una speciale limitazione legislativa riferita ad una determinata forma associativa nello svolgimento dell'attività di culto mentre mantiene una disciplina di maggior favore per tutte le altre associazioni o istituzioni con fine di religione e di culto o per gli enti di carattere ecclesiastico;

in tal modo, la disposizione incorre, in primo luogo, nella violazione del criterio di ragionevolezza di cui all'articolo 3 Costituzione per disparità di trattamento non solo rispetto alle APS che svolgono attività di culto di confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato sono regolati dalle intese, ma anche agli altri enti del terzo settore che abbiano assunto una natura diversa dalle APS e che svolgono attività di culto, indipendentemente dalla stipulazione di intese;

come ben evidenziato anche nel *dossier* elaborato dal Servizio studi;

secondo la Consulta, «Le intese di cui all'articolo 8, terzo comma, sono [...] lo strumento previsto dalla Costituzione per la regolazione dei rapporti delle confessioni religiose con lo Stato per gli aspetti che si collegano alle specificità delle singole confessioni o che richiedono deroghe al diritto comune: non sono e non possono essere, invece, una condizione imposta dai poteri pubblici alle confessioni per usufruire della libertà di organizzazione e di azione, loro garantita dal primo e dal secondo comma dello stesso articolo 8, né per usufruire di norme di favore riguardanti le confessioni religiose». [...] Vale dunque in proposito il divieto di discriminazione, sancito in generale dall'art. 3 della Costituzione e ribadito, per quanto qui interessa, dall'articolo 8, primo comma (sentenza n. 346 del 2002) e, ancora, «la posizione delle confessioni religiose va presa in considerazione in quanto preordinata alla soddisfazione dei bisogni religiosi dei cittadini, e cioè in funzione di un effettivo godimento del diritto di libertà religiosa, che comprende l'esercizio pubblico del culto professato come esplicitamente sancito dall'art. 19 della Costituzione. In questa prospettiva tutte le confessioni religiose sono idonee a rappresentare gli interessi religiosi dei loro appartenenti. L'aver stipulato l'intesa prevista dall'art. 8, terzo comma, della Costituzione per regolare in modo speciale i rapporti con lo Stato non può quindi costituire l'elemento di discriminazione nell'applicazione di una disciplina, posta da una legge comune, volta ad agevolare l'e-

esercizio di un diritto di libertà dei cittadini » (sentenza n. 195 del 1993);

con le due sentenze sopracitate la Corte ha giudicato illegittime, per violazione dei principi di uguaglianza e di uguale libertà delle confessioni religiose (articoli 3 e 8, primo comma, Cost.), le disposizioni di due leggi regionali, che prevedevano benefici in favore delle confessioni religiose per la realizzazione di edifici di culto e di attrezzature destinate a servizi religiosi,

nella parte in cui subordinavano l'accesso ai benefici all'esistenza di un'intesa per la regolazione dei rapporti con lo Stato;

alla luce di quanto sopra esposto,
esprime

PARERE CONTRARIO

Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma,
Penza.

ALLEGATO 4

Modifica all'articolo 71 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in materia di compatibilità urbanistica dell'uso delle sedi e dei locali impiegati dalle associazioni di promozione sociale per le loro attività. C. 1018.

**PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA PRESENTATA
DAL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO**

Il Comitato pareri della I Commissione, esaminata la proposta di legge C. 1018, recante « Modifica all'articolo 71 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in materia di compatibilità urbanistica dell'uso delle sedi e dei locali impiegati dalle associazioni di promozione sociale per le loro attività »;

premesso che:

l'articolo 71, comma 1, attualmente vigente, prevede che le sedi degli enti del terzo settore e i locali in cui si svolgono le relative attività istituzionali – purché non siano di tipo produttivo – siano compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministero dei lavori pubblici n. 1444-1968 e simili, indipendentemente dalla destinazione urbanistica, una disposizione questa a carattere speciale, che contiene una deroga alla normativa edilizio-urbanistica in tema di destinazione d'uso edilizio e titoli abilitativi, consentendo agli enti del terzo settore di non modificare la destinazione d'uso delle sedi e dei locali di cui abbiano disponibilità;

il provvedimento in esame modifica parzialmente l'attuale disciplina, vincolando l'utilizzo delle sedi degli enti del Terzo settore, e i locali in cui si svolgono le relative attività istituzionali, al rispetto dei criteri in materia di compatibilità urbanistica ed edilizia – che saranno individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno ed il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 – solo ed

esclusivamente con riferimento alle associazioni di promozione sociale che svolgono attività di culto, fortemente limitando così l'applicazione della normativa di favore prevista dall'articolo 71, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 2017, per il cambio di destinazione d'uso dei locali utilizzati come sedi degli enti del terzo settore;

tale previsione è del tutto illegittima e fortemente lesiva innanzitutto del divieto di discriminazione in virtù dell'appartenenza ad una confessione religiosa, così come previsto dall'articolo 3, comma 1, della Costituzione laddove limita l'applicazione di una norma a carattere eccezionale e di favore quale quella introdotta dall'articolo 71, comma 1, solo con riferimento alle associazioni di promozione sociale che svolgono attività di culto;

altrettanto illegittima e lesiva degli articoli 8 e 20 della Costituzione è la disposizione che, facendo in ogni caso salvo quanto previsto dagli accordi e dalle intese stipulati ai sensi degli articoli 7 e 8, terzo comma, della Costituzione, sembra operare una distinzione, e quindi una disparità di trattamento, tra le associazioni di promozione sociale che svolgono attività di culto a seconda che abbiano o meno stipulato accordi o intese;

occorre infatti ricordare che l'articolo 8, primo comma della Costituzione, afferma il principio della « eguale libertà » davanti alla legge di tutte le confessioni religiose, mentre al secondo comma riconosce il diritto di quest'ultime di « organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuri-

dico italiano », stabilendo la facoltà per le loro « rappresentanze » – non l’obbligo – di regolare i propri rapporti con lo Stato attraverso lo strumento dell’intesa (art. 8, terzo comma, Cost.);

l’esistenza di un’intesa non costituisce dunque condizione per la concessione di agevolazioni o contributi, mentre la sua assenza non giustifica l’imposizione di particolari limitazioni legislative (art. 20 Cost.);

osservato infine come, alla luce della stessa finalità della proposta di legge in esame, assuma rilievo il quadro costituzionale delle garanzie di esercizio della libertà religiosa, definito dagli articoli 8, primo comma, 19 e 20 della Costituzione;

segnalato, al riguardo, come rilevi in materia la giurisprudenza costituzionale sul principio di laicità – che la Corte costituzionale annovera tra i principi supremi dell’ordinamento costituzionale – il quale trova fondamento negli articoli 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione ed implica la garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale;

evidenziato, a tale ultimo proposito, come la Corte costituzionale abbia affermato il principio per cui la disponibilità di spazi adeguati ove « rendere concretamente possibile, o comunque [...] facilitare, le attività di culto » (sentenza n. 195 del 1993) rientri nella tutela di cui all’articolo 19

della Costituzione, il quale riconosce a tutti il diritto di professare la propria fede religiosa, in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitare in pubblico o in privato il culto, con il solo limite dei riti contrari al buon costume (sentenza n. 63 del 2016);

rilevato altresì come la stessa Corte costituzionale abbia sottolineato, da ultimo, con la sentenza n. 254 del 2019, che « la libertà di culto si traduce anche nel diritto di disporre di spazi adeguati per poterla concretamente esercitare (sentenza n. 67 del 2017) e comporta perciò più precisamente un duplice dovere a carico delle autorità pubbliche cui spetta di regolare e gestire l’uso del territorio (essenzialmente le regioni e i comuni): in positivo – in applicazione del citato principio di laicità – esso implica che le amministrazioni competenti prevedano e mettano a disposizione spazi pubblici per le attività religiose; in negativo, impone che non si frappongano ostacoli ingiustificati all’esercizio del culto nei luoghi privati e che non si discriminino le confessioni nell’accesso agli spazi pubblici (sentenze n. 63 del 2016, n. 346 del 2002 e n. 195 del 1993) »,

esprime

PARERE CONTRARIO

Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro,
Schlein.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 552 Giachetti, recante « Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione della liberazione anticipata, e disposizioni temporanee concernenti la sua applicazione », di Nicola Mazzamuto, presidente del Tribunale di sorveglianza di Palermo (in videoconferenza); Vittoria Stefanelli, presidente del Tribunale di sorveglianza di Roma; Giovanna Di Rosa, presidente del Tribunale di sorveglianza di Milano (in videoconferenza)	30
Audizione informale nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 552 Giachetti, recante « Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione della liberazione anticipata, e disposizioni temporanee concernenti la sua applicazione », di Gennarino de Fazio, segretario generale UILPA Polizia penitenziaria	31
Audizione informale nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 552 Giachetti, recante « Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione della liberazione anticipata, e disposizioni temporanee concernenti la sua applicazione », di Santi Consolo, Garante per la tutela dei diritti dei detenuti in Sicilia (in videoconferenza)	31
Audizione informale nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 552 Giachetti, recante « Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione della liberazione anticipata, e disposizioni temporanee concernenti la sua applicazione », di Francesco Petrelli, presidente dell'Unione Camere Penali Italiane (UCPI)	31
Audizione informale nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 552 Giachetti, recante « Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione della liberazione anticipata, e disposizioni temporanee concernenti la sua applicazione », rappresentanti delle associazioni Antigone (in videoconferenza), Carcere possibile, Vittime del dovere (in videoconferenza), e Ristretti orizzonti (in videoconferenza)	31

SEDE REFERENTE:

Modifica dell'articolo 2407 del codice civile, in materia di responsabilità dei componenti del collegio sindacale. C. 1276 Schifone (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	31
ALLEGATO (<i>Proposte emendative presentate</i>)	33

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 9 aprile 2024.

Audizione informale nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 552 Giachetti, recante « Modifiche

alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione della liberazione anticipata, e disposizioni temporanee concernenti la sua applicazione », di Nicola Mazzamuto, presidente del Tribunale di sorveglianza di Palermo (in videoconferenza); Vittoria Stefanelli, presidente del Tribunale di sorve-

gianza di Roma; Giovanna Di Rosa, presidente del Tribunale di sorveglianza di Milano (in videoconferenza).

L'audizione informale è stata svolta dalle 9 alle 9.45.

Audizione informale nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 552 Giachetti, recante « Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione della liberazione anticipata, e disposizioni temporanee concernenti la sua applicazione », di Gennarino de Fazio, segretario generale UILPA Polizia penitenziaria.

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.45 alle 9.55.

Audizione informale nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 552 Giachetti, recante « Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione della liberazione anticipata, e disposizioni temporanee concernenti la sua applicazione », di Santi Consolo, Garante per la tutela dei diritti dei detenuti in Sicilia (in videoconferenza).

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.55 alle 10.05.

Audizione informale nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 552 Giachetti, recante « Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione della liberazione anticipata, e disposizioni temporanee concernenti la sua applicazione », di Francesco Petrelli, presidente dell'Unione Camere Penali Italiane (UCPI).

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.05 alle 10.20.

Audizione informale nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 552 Giachetti, recante « Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione della liberazione anticipata, e disposizioni temporanee concernenti la sua applicazione », rappresentanti delle associazioni Antigone (in videoconferenza), Carcere possibile, Vittime del dovere

(in videoconferenza), e Ristretti orizzonti (in videoconferenza).

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.20 alle 11.

SEDE REFERENTE

Martedì 9 aprile 2024. — Presidenza del vicepresidente Pietro PITTALIS. — Interviene il viceministro della giustizia Francesco Paolo Sisto.

La seduta comincia alle 13.25.

Modifica dell'articolo 2407 del codice civile, in materia di responsabilità dei componenti del collegio sindacale.

C. 1276 Schifone.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 marzo 2024.

Pietro PITTALIS, *presidente*, comunica che sono stati presentati 7 emendamenti al provvedimento in titolo (*vedi allegato*), tutti ammissibili.

Valentina D'ORSO (M5S), intervenendo sul complesso degli emendamenti, osserva in primo luogo come le proposte emendative Lupi 1.2, 1.5 e 1.6 siano volte ad ampliare l'ambito di applicazione del provvedimento anche ai soggetti incaricati della revisione legale dei conti.

In attesa di conoscere il parere della relatrice e del rappresentante del Governo su tali proposte emendative del collega Lupi, sottolinea come l'attività di revisione legale dei conti è attualmente disciplinata dal decreto legislativo n. 39 del 2010 e come, l'introduzione di specifiche disposizioni su tale materia all'interno del codice civile potrebbe generare delle ambiguità interpretative.

Non condividendo, quindi, il metodo di un'operazione della quale comunque comprende il merito, dichiara il voto contrario

del suo gruppo sugli emendamenti Lupi 1.2, 1.5 e 1.6.

Osserva, quindi, che l'emendamento a sua prima firma 1.1 è volto ad evitare che vi siano interferenze tra due funzioni che si diversificano per tanti aspetti anche sotto il profilo della vita societaria e ne raccomanda, pertanto, l'approvazione.

Auspica, inoltre, che sull'emendamento Cafiero De Raho 1.4, che concretizza l'equo compenso anche nel settore disciplinato dal provvedimento, si possa registrare il parere favorevole della relatrice e del Governo.

Con riferimento all'emendamento Bellomo 1.3, che intende introdurre quale ulteriore presupposto per l'applicabilità della responsabilità solidare del collegio sindacale l'elemento soggettivo della colpa grave, rammenta come tale ipotesi fosse stata avanzata nel corso dell'attività conoscitiva da parte di alcuni auditi. Fa presente di aver riflettuto anche lei sull'opportunità di presentare una simile proposta emendativa ma di nutrire delle perplessità su tale disposizione, ritenendo che, in ragione del meccanismo che il provvedimento intende introdurre, la diversificazione della pronuncia dipenderà dalla gravità della condotta posta in essere e che pertanto la colpa già rientra nel meccanismo di quantificazione del danno.

Dichiara, in fine, il voto contrario del suo gruppo sull'emendamento Bellomo 1.7, non ravvisando la necessità di ridurre a tre anni il termine di prescrizione previsto per l'esercizio dell'azione di responsabilità.

Pietro PITTALIS, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire sul complesso degli emendamenti, invita la relatrice ed il rappresentante del Governo ed esprimere il parere sulle proposte emendative presentate.

Maria Carolina VARCHI (FDI), *relatrice*, invita al ritiro di tutte le proposte emendative presentate, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il Viceministro Francesco Paolo SISTO esprime parere conforme a quello della relatrice.

Ingrid BISA (LEGA) ritira gli emendamenti Bellomo 1.3 e 1.7, dei quali è cofirmataria.

Pietro PITTALIS, *presidente*, prende atto del ritiro anche degli emendamenti Lupi 1.2, 1.5 e 1.6.

La Commissione respinge l'emendamento D'Orso 1.1.

Valentina D'ORSO (M5S), intervenendo sull'emendamento Cafiero De Raho 1.4, del quale è cofirmataria, si dichiara stupita per il parere contrario espresso dalla relatrice su una proposta emendativa volta ad explicitare il meccanismo dell'equo compenso anche per i componenti del collegio sindacale, sottolineando come la legge sull'equo compenso sia stata fortemente voluta proprio dalla stessa relatrice.

Maria Carolina VARCHI (FDI), *relatrice*, ritiene pertinente l'osservazione della collega D'Orso. Tuttavia, sottolinea che in base all'istruttoria svolta anche con gli uffici legislativi del ministero, la proposta emendativa in discussione è apparsa ultronea, in quanto la pattuizione del compenso è comunque legalmente collegata ai parametri dell'equo compenso.

La Commissione respinge l'emendamento 1.4.

Pietro PITTALIS, *presidente*, essendo concluso l'esame delle proposte emendative, avverte che il testo del provvedimento sarà trasmesso alle Commissioni I, V, VI e XIV, competenti in sede consultiva.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.40.

ALLEGATO

Modifica dell'articolo 2407 del codice civile, in materia di responsabilità dei componenti del collegio sindacale. C. 1276 Schifone.**PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE**

ART. 1.

Al comma 1, capoverso « Art. 2407 », secondo comma, sopprimere dalle parole: anche nei casi in cui la revisione legale, fino a: secondo comma.

1.1. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 1, capoverso « Art. 2407 », secondo comma, dopo le parole: compenso

annuo percepito, aggiungere le seguenti: da computare in misura non inferiore ai compensi medi stabiliti con decreto del Ministro vigilante ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito, con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

1.4. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE SULLA POLITICA ESTERA PER L'INDO-PACIFICO.

INCONTRI FORMALI:

Incontro informale con il Direttore generale per l'Asia e il Pacifico del Ministero degli Affari esteri della Repubblica federale di Germania, Petra Sigmund 34

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti, fatto a Dubai l'8 marzo 2022. 1586 Governo, approvato dal Senato (*Esame e rinvio*) 34

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta, detto Sovrano Militare Ordine di Malta – SMOM, fatto a Roma il 23 ottobre 2023. 1703 Governo (*Esame e rinvio*) 35

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento all'Accordo istitutivo dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino relativo alla localizzazione della sede, adottato a Parigi il 21 maggio 2022. 1804 Governo, approvato dal Senato (*Esame e rinvio*) 36

SEDE CONSULTIVA:

DL 19/24: Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). C. 1752 Governo (Parere alla V Commissione) (*Esame e rinvio*) 37

COMITATO PERMANENTE SULLA POLITICA ESTERA PER L'INDO-PACIFICO

INCONTRI FORMALI

Martedì 9 aprile 2024.

Incontro informale con il Direttore generale per l'Asia e il Pacifico del Ministero degli Affari esteri della Repubblica federale di Germania, Petra Sigmund.

L'incontro informale si è svolto dalle 12 alle 12.30.

SEDE REFERENTE

Martedì 9 aprile 2024. — Presidenza del presidente Paolo FORMENTINI.

La seduta comincia alle 12.45.

Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti, fatto a Dubai l'8 marzo 2022.
1586 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Salvatore CAIATA (FDI), *relatore*, in premessa, segnala che l'Accordo – composto da venticinque articoli – è finalizzato a consentire il trasferimento dei cittadini o residenti detenuti nel territorio dell'altro Stato contraente, in modo da permettere loro di scontare nel proprio Paese di ori-

gine la pena irrogata a seguito di sentenza di condanna definitiva, anche al fine di favorirne il reinserimento sociale. Precisa che la scelta di disciplinare la materia attraverso un'apposita convenzione bilaterale è stata dettata dalla mancanza di altri strumenti giuridici applicabili.

In particolare, dopo aver individuato nei Dicasteri della giustizia dei due Paesi le autorità competenti a ricevere e inoltrare le richieste di trasferimento (articolo 3), disciplina le condizioni per dar luogo al trasferimento (articolo 4), le modalità per richiederlo (articoli 6-9) – inclusi gli obblighi informativi, lo scambio di documentazione e la manifestazione del consenso da parte del condannato – e per adottare la decisione (articolo 10).

Rileva che, affinché si possa provvedere al trasferimento, il testo prevede che il detenuto presti il proprio consenso, pienamente consapevole delle conseguenze giuridiche che ne derivano, salvo il caso che nei suoi confronti sia stato emanato un provvedimento di espulsione.

Osserva che ulteriori disposizioni del Trattato riguardano la consegna della persona condannata (articolo 11), le modalità di esecuzione (articolo 12), la possibilità di revisione della condanna (articolo 13), i casi di amnistia e di grazia (articolo 14) e le condizioni per la cessazione della condanna (articolo 15).

Evidenzia che l'Accordo disciplina altresì le modalità di informazione riguardo all'esecuzione della condanna (articolo 16), le condizioni per il trasferimento di una persona condannata destinataria di un provvedimento di espulsione (articolo 17), il principio di specialità (articolo 18), le condizioni per il transito delle persone condannate destinate ad uno Stato terzo nel territorio di uno dei due Paesi contraenti (articolo 19) e le modalità per la suddivisione delle spese derivanti dall'applicazione delle misure dell'intesa bilaterale (articolo 20).

Da ultimo, sottolinea che il testo reca disposizioni relative alla protezione della riservatezza e dei dati personali (articolo 21), ai rapporti con altri Accordi internazionali (articolo 22), alla composizione di

eventuali controversie applicative o interpretative fra le Parti (articolo 23), nonché all'applicazione temporale (articolo 24), all'entrata in vigore, alla modifica, alla durata e alla cessazione del Trattato (articolo 25).

Passando al disegno di legge di ratifica, rileva che esso si compone di 4 articoli. In particolare, l'articolo 3 riguarda gli oneri economici, valutati in 22.120 euro annui a decorrere dal 2023, essenzialmente per le spese di trasferimento delle persone condannate, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale del Fondo speciale di parte corrente. Per quanto concerne gli oneri eventuali derivanti da spese di natura straordinaria connesse all'esecuzione del trasferimento, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Vincenzo AMENDOLA (PD-IDP), auspica che nel prosieguo dell'esame del provvedimento vengano forniti i dati relativi ai cittadini emiratini che, condannati e detenuti in Italia, potrebbero essere trasferiti nel Paese di origine per scontare la pena.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, essendo concluso l'esame preliminare, avverte che si intende si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti e che il provvedimento sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta, detto Sovrano Militare Ordine di Malta – SMOM, fatto a Roma il 23 ottobre 2023.

1703 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Patrizia MARROCCO (FI-PPE), *relatrice*, in premessa, evidenzia che l'Accordo – che si compone di un preambolo e di cinque articoli – ha lo scopo di consentire al Corpo italiano di soccorso dell'Ordine di Malta (C.I.S.O.M.), ente di diritto melitense, di iscriversi al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), previsto dall'articolo 45 del codice del Terzo settore – di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017 – e istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L'iscrizione al RUNTS, secondo l'ordinamento italiano, costituisce infatti presupposto necessario per la fruizione dei benefici previsti dal citato codice del Terzo settore.

Evidenzia che l'Accordo si inserisce nel contesto delle strette relazioni esistenti tra la Repubblica italiana e il Sovrano Militare Ordine di Malta. A tal riguardo, segnala che l'Accordo volto a codificare lo stato delle relazioni bilaterali, entrato in vigore l'11 ottobre 2012, all'articolo 8 prevede che l'Italia riconosce la personalità giuridica delle istituzioni dello SMOM quali enti di diritto pubblico melitense, appartenenti all'ordinamento giuridico dello stesso SMOM. Ricorda che tra gli enti di diritto pubblico melitense di tipo fondativo, il C.I.S.O.M. opera in Italia in virtù degli Accordi tra la Repubblica Italiana e il Sovrano Militare Ordine di Malta, rispettivamente, in materia di assistenza in caso di gravi emergenze determinate da eventi naturali o dovute all'attività dell'uomo e in materia di assistenza nelle attività di salvaguardia della vita umana in mare.

Venendo al merito dell'Intesa in esame, osserva che l'articolo 1 prevede l'iscrizione di diritto del C.I.S.O.M. nel Registro unico nazionale del Terzo settore, prevedendo altresì che il C.I.S.O.M. medesimo adotti un regolamento – in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata – che recepisca le disposizioni del codice del Terzo settore.

L'articolo 2 stabilisce che l'attuazione di quanto previsto dall'Accordo non comporta nuovi o maggiori oneri di spesa per le Parti.

L'articolo 3 prevede che eventuali controversie sull'interpretazione o l'applicazione dell'Accordo saranno risolte in via

amichevole mediante consultazioni o negoziati tra le Parti o, subordinatamente, in via diplomatica.

L'articolo 4 prevede che l'attuazione dell'Accordo sia conforme al diritto internazionale applicabile nonché, per Parte italiana, agli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione europea.

L'articolo 5 detta le disposizioni finali relative all'entrata in vigore del presente Accordo e alle modalità di revisione dello stesso.

Passando al disegno di legge di ratifica – che si compone a sua volta di quattro articoli – rileva che l'articolo 3 introduce una clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale dall'attuazione dell'Accordo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Pertanto, le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, essendo concluso l'esame preliminare, avverte che si intende si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti e che il provvedimento sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento all'Accordo istitutivo dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino relativo alla localizzazione della sede, adottato a Parigi il 21 maggio 2022.

1804 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Paolo FORMENTINI, *presidente e relatore*, in premessa, ricorda che l'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (O.I.V.) è un'istituzione intergovernativa a carattere scientifico e tecnico, operante nel

settore della vite e dei prodotti derivati, che raggruppa i principali Paesi produttori – attualmente una cinquantina – che rappresentano circa l'85 per cento della produzione mondiale.

Segnala che l'organismo ha sostituito il precedente Ufficio Internazionale per la vigna e il vino, istituito nel 1924 da Italia, Spagna, Francia, Lussemburgo, Tunisia, Ungheria, Grecia e Portogallo. O.I.V. ha lo scopo di informare, assistere, armonizzare, e sostenere il settore vitivinicolo, ponendosi quale strumento di *audit* e di consulenza per le differenti figure della filiera vitivinicola, in particolare per quanto riguarda gli aspetti normativi.

Evidenzia che fra i principali compiti dell'O.I.V. figurano la formulazione di raccomandazioni da applicare negli Stati membri in materia di produzioni e pratiche enologiche, l'assistenza ad altre organizzazioni internazionali intergovernative, l'armonizzazione di norme internazionali e l'elaborazione di nuove. Fra gli Stati membri, l'Italia vanta una posizione di rilievo, non solo per essere uno dei Paesi fondatori, ma anche per la sua posizione di assoluto rilievo nella produzione ed esportazione di vino. Tra l'altro, il presidente dell'organizzazione è, dal luglio 2021, per un triennio, Luigi Moio, professore all'Università Federico II di Napoli.

Sottolinea che lo strumento in esame riguarda il trasferimento della sede dell'Assemblea Generale dell'Organizzazione da Parigi a Digione, previo impegno del Governo francese a sostenere tutti i costi di ristrutturazione e di adeguamento della struttura che la ospiterà; a tal fine, il Protocollo modifica l'articolo 3, comma 6, dell'Accordo istitutivo della richiamata Organizzazione.

Più nel dettaglio, precisa che il Protocollo si compone di un preambolo e di due articoli.

Il preambolo richiama la decisione dell'Assemblea Generale dell'ottobre 2021 relativa al trasferimento della sede a Digione.

L'articolo 1 modifica l'accordo per localizzare a Digione la nuova sede dell'Organizzazione.

Il successivo articolo 2 dispone in ordine all'entrata in vigore del Protocollo, al deposito dello strumento normativo e alle lingue ufficiali del documento.

Passando al disegno di legge di ratifica – che si compone a sua volta di quattro articoli – osserva, in particolare, che l'articolo 3 introduce una clausola di invarianza finanziaria, per la quale dall'attuazione della legge di autorizzazione alla ratifica non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Come menzionato, infatti, tutti i costi relativi agli interventi di ristrutturazione e adeguamento della nuova sede dell'organizzazione sono a carico del Governo francese.

Essendo concluso l'esame preliminare, avverte che si intende si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti e che il provvedimento sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.55.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 9 aprile 2024. — Presidenza del presidente Paolo FORMENTINI.

La seduta comincia alle 12.55.

DL 19/24: Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

C. 1752 Governo.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Emanuele LOPERFIDO (FDI), *relatore*, in via generale, rilevare che il provvedimento introduce disposizioni in materia di: *governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale complementare (PNC); accelerazione e snel-

limento delle procedure per l'attuazione del PNRR e del PNC; prevenzione e contrasto del lavoro irregolare; investimenti infrastrutturali, anche relativi a piccole opere, nonché misure per i piani urbani delle città metropolitane, per i progetti di rigenerazione urbana e per la prevenzione dei rischi idrogeologici; disposizioni urgenti in materia di istruzione, università e ricerca, giustizia, sport, digitalizzazione e salute.

Precisa che si limiterà ad illustrare le disposizioni di competenza della III Commissione, rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera per ogni ulteriore approfondimento.

In primo luogo, menziona l'articolo 1, che dispone in merito alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dai commi 1, 6 e 7 del medesimo articolo 1, connessi: al finanziamento del Fondo di rotazione per l'attuazione degli interventi inclusi nel PNRR, al finanziamento degli investimenti definanziati dal PNRR, all'incremento degli investimenti previsti dal PNC, nonché alla concessione di contributi al gruppo Ferrovie dello Stato. Sottolinea che il comma 8 dell'articolo 1 quantifica tali oneri in complessivi 3.645 milioni per il 2024, 4.878 milioni per il 2025, 3.440,2 milioni per il 2026, 1.908,8 milioni per il 2027, 1.408,5 milioni per il 2028, 260 milioni per il 2029.

Per quanto concerne la copertura posta a valere sul Fondo speciale di conto capitale, disposta alla lettera g) del comma 8, precisa che le riduzioni (50 milioni sia nel 2024 che nel 2025) sono riferite agli accantonamenti di conto capitale di una serie di Dicasteri, tra cui il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per il quale è prevista, sia per il 2024 sia per il 2025, una riduzione di circa 2 milioni di euro.

Segnala, altresì, l'articolo 9, comma 5, che autorizza il proseguimento dell'accoglienza nel Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI) dei profughi provenienti dall'Ucraina fino al 31 dicembre 2024, termine dello stato di emergenza per il conflitto bellico in atto in Ucraina. A tal fine, il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo è incrementato di 26,2 milioni di

euro per il 2024, a cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali. Al riguardo, ricorda che la legge di bilancio 2024 ha disposto la proroga dello stato di emergenza fino al 31 dicembre 2024 per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina, stanziando 274 milioni di euro. Tra le misure non direttamente prorogate dalla legge di bilancio 2024 rientrano le attività di accoglienza dei profughi dall'Ucraina nell'ambito del Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI), disposte a decorrere dall'inizio del conflitto. Più nel dettaglio, per garantire l'accoglienza dei profughi provenienti dall'Ucraina nelle strutture territoriali della rete SAI, gestita dagli enti locali, è stata disposta l'attivazione di complessivi 11 mila posti nel Sistema. Con la disposizione in esame, pertanto, come evidenziato anche nella relazione tecnica, s'intende consentire la continuità dell'accoglienza dei posti già attivati e in scadenza, autorizzando la prosecuzione dei progetti SAI in atto fino al 31 dicembre 2024.

Evidenzia, quindi, che tra le norme di competenza della III Commissione rientra l'articolo 32, comma 2, con il quale si incarica il Ministero della difesa della progettazione, dell'esecuzione dei lavori nonché dell'acquisizione delle forniture necessarie per la realizzazione delle strutture previste dal Protocollo d'intesa fra Italia e Albania fatto a Roma il 6 novembre 2023 e ratificato con legge n. 14 del 2024.

In particolare, si tratta di provvedere all'installazione delle strutture prefabbricate modulari destinate ai migranti nelle aree di Schenjin e Gjudar, individuate dall'Annesso 1 al citato Protocollo. La disposizione rinvia alla disciplina introdotta dall'articolo 3, comma 7, della legge di ratifica per quanto concerne la realizzazione delle opere, in base alla quale le amministrazioni pubbliche sono autorizzate alla stipulazione e all'esecuzione di contratti o convenzioni di appalto di lavori, servizi o forniture, anche in deroga alla normativa vigente.

Più specificamente, si interviene sugli stanziamenti per la realizzazione delle strutture: nella versione previgente si autorizzava la spesa, per l'anno 2024, di 31,2 milioni di euro in favore del Ministero dell'interno e di 8 milioni di euro in favore del Ministero della giustizia. Con le modifiche apportate dal decreto-legge in esame tali autorizzazioni di spesa vengono sostituite con 65 milioni di euro per l'anno 2024 in favore del Ministero della difesa, di cui 4,5 milioni per il sito di Shengjin e 60,5 milioni per il sito di Gjadër. Inoltre, si incrementano di 1,27 milioni di euro gli oneri derivanti dalle spese di missione per il personale italiano (valutati ora in 30,27 milioni).

Alla luce delle considerazioni svolte, preannuncia la presentazione di una proposta di parere favorevole.

Vincenzo AMENDOLA (PD-IDP), pur riconoscendo che le disposizioni di competenza della Commissione sono piuttosto circoscritte, stigmatizza la scelta del Governo di introdurre norme che non hanno alcuna attinenza con l'oggetto proprio del decreto-legge, ovvero l'attuazione del PNRR; più nel dettaglio, ritiene che il significativo incremento delle risorse destinate alla realizzazione delle strutture previste dal Protocollo d'intesa fra Italia e Albania richieda un adeguato approfondimento e tempi di esame adeguati.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.05.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 19/2024: Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). C. 1752 Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	41
--	----

ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	45
--	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 18/2023, denominato « Sistemi di simulazione di nuova generazione », relativo al potenziamento capacitivo dello strumento terrestre nel campo della simulazione addestrativa. Atto n. 140 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	42
--	----

ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	46
--	----

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 20/2023, denominato « Piano rinnovamento arsenali », relativo all'adeguamento e ammodernamento degli arsenali e degli stabilimenti di lavoro della Marina militare. Atto n. 141 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	43
--	----

ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	47
--	----

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 28/2023, denominato « Acquisizione di un'unità di appoggio alle operazioni speciali, di supporto alle operazioni subacquee e per il soccorso a sommergibili sinistrati e relativa integrazione di una centrale operativa subacquea avanzata e un simulatore abissale evoluto ». Atto n. 142 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	43
--	----

ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	48
--	----

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 31/2023, denominato « Nuova scuola elicotteri Viterbo – Segmento operativo », costituito dal « segmento volo » <i>Light Utility Helicopter</i> (LUH) – elicottero multiruolo per la difesa, relativo all'acquisizione di nuovi elicotteri leggeri in sostituzione delle flotte <i>legacy</i> e la realizzazione del « segmento terra », denominato « <i>Ground Based Training System</i> (GBTS) », per la formazione dei piloti dell'Aeronautica militare, delle Forze armate e dei Corpi dello Stato. Atto n. 143 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	43
---	----

ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	50
--	----

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 09/2023, denominato « Ingaggio missilistico ariassuperficie della componente navale ad ala rotante della Difesa » – Sistema MARTE <i>Extended Range</i> (ER). Atto n. 145 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	44
--	----

ALLEGATO 6 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	51
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	44
---	----

SEDE CONSULTIVA

Martedì 9 aprile 2024. — Presidenza del presidente Antonino MINARDO.

La seduta comincia alle 12.35.

DL 19/2024: Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

C. 1752 Governo.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Roberto BAGNASCO (FI-PPE), *relatore*, introduce l'esame del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), osservando che il provvedimento si compone di 46 articoli, suddivisi in tre Titoli e dodici Capi.

Evidenzia, quindi, che il Titolo I interviene in materia di *governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza nonché del Piano nazionale complementare (PNC) e include un solo capo, costituito dagli articoli da 1 a 10. In particolare, l'articolo 1, comma 1, è volto a stanziare le risorse finanziarie necessarie a garantire la piena operatività del PNRR, come modificato dal Consiglio ECOFIN nel dicembre 2023, nel rispetto dei traguardi e degli obiettivi dallo stesso previsti, in relazione al maggiore fabbisogno finanziario netto derivante dalla rimodulazione del Piano medesimo. Vengono, infatti, incrementate le autorizzazioni di spesa volte al finanziamento di alcuni interventi previsti dal Piano nazionale per gli investimenti complementari per complessivi 2,6 miliardi negli anni dal 2024 al 2028 (articolo 1, comma 6) e di 19,2 milioni di euro per l'anno 2026 e di 33,5 milioni di euro per l'anno 2028, l'autorizzazione di spesa per i contributi al gruppo Ferrovie dello Stato (articolo 1, comma 7). Il comma 8 quantifica gli oneri complessivi

recati dalle citate disposizioni e ne dispone la copertura tramite la riduzione delle autorizzazioni legislative di spese dei singoli ministeri relative al PNC, al Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, ai Fondi per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese – il cui contributo da parte del dicastero della Difesa è esplicitato nella tabella dell'Allegato 1 – e al Fondo per investimenti a favore dei comuni.

Osserva, poi, che i Capi da I a VI del Titolo II (articoli da 11 a 27) raccolgono le disposizioni volte all'accelerazione e allo snellimento delle procedure per l'attuazione del PNRR e del PNC, mentre i Capi dal VII al X del Titolo II (articoli 28 al 44) recano disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti, di lavoro e di investimenti.

Infine, il Titolo III (composto degli articoli 45 e 46) reca le disposizioni finali e di coordinamento.

Passando alle norme che rilevano ai fini del parere da rendere alla Commissione Bilancio, segnala i commi da 5 a 9 dell'articolo 31 che, nell'ambito delle misure concernenti il personale ispettivo in materia di lavoro e legislazione sociale, dispongono l'incremento di 50 unità di personale del Comando carabinieri per la tutela del lavoro, mediante nuove assunzioni da parte dell'Arma dei carabinieri. L'incremento è previsto a decorrere dal 1° settembre 2024 e, a tal fine, il comma 6 modifica l'articolo 826, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, elevando da 660 a 710 le unità complessive del medesimo Comando per la tutela del lavoro e disponendo l'incremento da 246 a 271 ispettori e da 229 a 254 appuntati e carabinieri. Il comma 8 provvede a quantificare gli oneri e alla loro copertura tramite la riduzione dell'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali del fondo speciale di parte corrente, mentre il comma 9 autorizza la spesa di 111.667 euro per l'anno 2024, di 52.500 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 35.000 euro annui a decorrere dal 2027 per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni in oggetto, comprese le spese per mense e buoni pasto.

Nell'ambito delle disposizioni in materia di investimenti infrastrutturali, l'articolo 32, comma 2, incarica il Ministero della difesa, mediante le proprie competenti articolazioni del genio militare, della progettazione, dell'esecuzione dei lavori nonché dell'acquisizione delle forniture necessarie per la realizzazione delle strutture previste dal Protocollo d'intesa fra Italia e Albania per l'accoglienza di migranti in territorio albanese, modificando le disposizioni relative alla copertura finanziaria della legge n. 14 del 2024, che ha disposto la ratifica del medesimo Protocollo. Più in dettaglio, la lettera *a*) integra l'articolo 5 della richiamata legge di ratifica, contenente alcune disposizioni attuative del protocollo, per incaricare il Ministero della difesa della realizzazione delle strutture per migranti nelle aree di Shengjin e di Gjadër indicate nell'Allegato 1 del protocollo, mentre la lettera *b*) provvede ad apportare le modifiche all'articolo 6 che riguardano questioni finanziarie. Al riguardo ricorda che l'articolo 6, comma 1, lettera *a*), ha autorizzato la spesa di euro 31,2 milioni per l'anno 2024 in favore del Ministero dell'interno e di euro 8 milioni per l'anno 2024 in favore del Ministero della giustizia, mentre il punto 1) della disposizione in esame sostituisce tale autorizzazione con euro 65 milioni per l'anno 2024 in favore del Ministero della difesa. La relazione tecnica precisa che le spese riguardanti la realizzazione delle opere e la fornitura e posa in opera delle strutture prefabbricate in carico al Ministero della difesa ammontano a 4,5 milioni per il sito di Shengjin e 60,5 milioni per il sito di Gjadër. Il punto 2) incrementa di 1,27 milioni di euro gli oneri derivanti dalle spese di missione per il personale italiano per il 2024, valutati in 29 milioni di euro dall'articolo 7 del protocollo, mentre il punto 3) istituisce un fondo presso il Ministero della difesa con una dotazione di 1,27 milioni di euro per l'anno 2024, al cui onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili in corso di gestione (articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014). Infine, il punto 4) modifica l'articolo 6, comma 6, della legge

n. 14/2024 per provvedere alla copertura degli oneri aggiuntivi previsti dal punto 1), pari a 25,8 milioni di euro per il 2024.

Conclude presentando una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Vittoria BALDINO (M5S) preannuncia un voto contrario da parte del M5S.

Andrea DE MARIA (PD-IDP) preannuncia il voto contrario del proprio gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 12.40.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 9 aprile 2024. — Presidenza del presidente Antonino MINARDO.

La seduta comincia alle 12.40.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 18/2023, denominato « Sistemi di simulazione di nuova generazione », relativo al potenziamento capacitivo dello strumento terrestre nel campo della simulazione addestrativa.

Atto n. 140.

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale, rinviato nella seduta del 27 marzo.

Antonino MINARDO, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del prescritto parere scadrà il 22 aprile. Avverte, quindi, che la V Commissione, in data 3 aprile, ha espresso sullo schema di decreto una valutazione favorevole con rilievo sulle conseguenze di carattere finanziario.

Roberto BAGNASCO (FI-PPE), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Vittoria BALDINO (M5S) preannuncia un voto di astensione da parte del M5S.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 20/2023, denominato « Piano rinnovamento arsenali », relativo all'adeguamento e ammodernamento degli arsenali e degli stabilimenti di lavoro della Marina militare. Atto n. 141.

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale, rinviato nella seduta del 27 marzo.

Antonino MINARDO, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del prescritto parere scadrà il 22 aprile. Avverte, quindi, che la V Commissione, in data 3 aprile, ha espresso sullo schema di decreto una valutazione favorevole con rilievo sulle conseguenze di carattere finanziario.

Giovanni MAIORANO (FDI), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 3)*.

Vittoria BALDINO (M5S) preannuncia il voto contrario del proprio gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 28/2023, denominato « Acquisizione di un'unità di appoggio alle operazioni speciali, di supporto alle operazioni subacquee e per il soccorso a sommergibili sinistrati e relativa integrazione di una centrale operativa subacquea avanzata e un simulatore abissale evoluto ». Atto n. 142.

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale, rinviato nella seduta del 27 marzo.

Antonino MINARDO, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del prescritto parere scadrà il 22 aprile. Avverte, quindi, che la V Commissione, in data 3 aprile, ha espresso sullo schema di decreto una valutazione favorevole con rilievo sulle conseguenze di carattere finanziario.

Paola Maria CHIESA (FDI), *relatrice*, presenta una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 4)*.

Vittoria BALDINO (M5S) preannuncia il voto contrario del proprio gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 31/2023, denominato « Nuova scuola elicotteri Viterbo – Segmento operativo », costituito dal « segmento volo » *Light Utility Helicopter* (LUH) – elicottero multi-ruolo per la difesa, relativo all'acquisizione di nuovi elicotteri leggeri in sostituzione delle flotte *legacy* e la realizzazione del « segmento terra », denominato « *Ground Based Training System* (GBTS) », per la formazione dei piloti dell'Aeronautica militare, delle Forze armate e dei Corpi dello Stato. Atto n. 143.

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale, rinviato nella seduta del 27 marzo.

Antonino MINARDO, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del prescritto parere scadrà il 22 aprile. Avverte, quindi, che la V Commissione, in data 3 aprile, ha espresso sullo schema di decreto una valutazione favorevole sulle conseguenze di carattere finanziario.

Pino BICCHIELLI (NM(N-C-U-I)-M), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 5*).

Vittoria BALDINO (M5S) preannuncia il voto contrario del proprio gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 09/2023, denominato « Ingaggio missilistico ariasuperficie della componente navale ad ala rotante della Difesa » – Sistema MARTE *Extended Range* (ER).

Atto n. 145.

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale, rinviato nella seduta del 27 marzo.

Antonino MINARDO, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del prescritto parere scadrà il 22 aprile e avverte che la V Commissione esprimerà in data odierna la propria valutazione sulle conseguenze di carattere finanziario.

In sostituzione, quindi, del relatore onorevole Carrà, impossibilitato a prendere parte ai lavori odierni della Commissione, presenta una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 6*).

Vittoria BALDINO (M5S) preannuncia il voto contrario del M5S.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 12.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.50 alle 13.

ALLEGATO 1

DL 19/2024: Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). C. 1752 Governo.**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione IV (Difesa),

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) (C. 1752 Governo);

valutate favorevolmente le disposizioni che riguardano il comparto difesa e sicurezza e, in particolare, i commi da 5 a 9 dell'articolo 31 che dispongono in merito all'incremento di cinquanta unità di personale del Comando carabinieri per la tutela

del lavoro, mediante nuove assunzioni da parte dell'Arma dei carabinieri e il comma 2 dell'articolo 32, che incarica il Ministero della difesa, mediante le proprie competenti articolazioni del genio militare, della progettazione, dell'esecuzione dei lavori nonché dell'acquisizione delle forniture necessarie per la realizzazione delle strutture previste dal Protocollo d'intesa fra Italia e Albania per l'accoglienza di migranti in territorio albanese,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 18/2023, denominato « Sistemi di simulazione di nuova generazione », relativo al potenziamento capacitivo dello strumento terrestre nel campo della simulazione addestrativa. Atto n. 140.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IV Commissione (Difesa),

esaminato lo schema di decreto di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 18/2023, denominato Sistemi di Simulazione di Nuova Generazione;

premesso che:

il programma è volto a potenziare il comparto della simulazione addestrativa dello strumento militare terrestre tramite la realizzazione di un ambiente addestrativo sintetico integrato, interoperabile con i sistemi reali e con gli omologhi ambienti interforze e multinazionali;

più specificatamente, il programma in esame prevede la progressiva realizzazione di aule per l'addestramento *constructive* e *virtual* ai diversi livelli ordinativi, il potenziamento info-infrastrutturale, nonché la realizzazione di un sistema di simulazione per l'addestramento dell'equipaggio dei veicoli da combattimento della fanteria e della cavalleria;

rilevato che:

la realizzazione di un ambiente addestrativo globale integrato riferito ai tre livelli di simulazione *Live* (L), *Virtual* (V) e *Constructive* (C) risulta essere un elemento fondamentale della strategia addestrativa dell'Esercito, volto alla compressione dei costi di esercizio delle attività formative e addestrative anche in chiave di minimizza-

zione degli impatti negativi sull'ambiente circostante;

il programma è concepito secondo un piano di sviluppo pluriennale di presumibile avvio nel 2025 e di durata complessiva ipotizzata di dieci anni (2025-2034);

l'onere previsionale è pari a 159 milioni di euro, di cui la prima *tranche*, pari 98,68 milioni, è finanziata a valere sugli stanziamenti derivanti dai capitoli del settore investimento del bilancio ordinario del Ministero della Difesa e garantirà l'acquisizione di sistemi di simulazione e materiali volti anche all'addestramento degli equipaggi di veicoli da combattimento della fanteria e della cavalleria, il supporto logistico integrato, l'architettura di integrazione e scambio dati (info-struttura), nonché i necessari adeguamenti infrastrutturali;

sono attesi notevoli ritorni industriali, soprattutto in termini di acquisizione e consolidamento del *know-how* per la progettazione e produzione in Italia di componenti e sistemi operanti nel settore della simulazione, nonché dei servizi per il supporto logistico ed è altresì stimata una ricaduta positiva in termini economici e occupazionali per le imprese coinvolte nella fornitura di parti di ricambio e di assistenza tecnica specialistica e nei settori industriali interessati,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 20/2023, denominato « Piano rinnovamento arsenali », relativo all'adeguamento e ammodernamento degli arsenali e degli stabilimenti di lavoro della Marina militare. Atto n. 141.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IV Commissione (Difesa),

esaminato lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di Ammodernamento e Rinnovamento SMD n. 20/2023, denominato Piano rinnovamento Arsenali, relativo all'adeguamento e ammodernamento degli Arsenali e degli Stabilimenti di Lavoro della Marina militare;

premesso che:

il Piano rinnovamento Arsenali, in continuità con il precedente Piano BRIN, è volto ad ammodernare le infrastrutture e gli impianti deputati a fornire l'ormeggio, la messa a secco e i servizi di manutenzione delle Unità Navali che necessitano delle manutenzioni programmate e straordinarie;

il programma, concepito secondo un piano di sviluppo pluriennale di presumibile avvio nel 2023 e durata complessiva ipotizzata di 10 anni (2023-2032), si pone quale obiettivo l'adeguamento agli *standard* industriali di ultima generazione delle infrastrutture e degli impianti degli Stabili-

menti di lavoro affinché risultino funzionali, rispondenti alle normative vigenti in materia antisismica, di sicurezza sui luoghi di lavoro e di efficientamento energetico;

l'onere complessivo per l'ammodernamento infrastrutturale è stimato in 233 milioni, di cui 143,58 milioni, relativi alla prima tranche, finanziati a valere sul bilancio ordinario del Ministero della Difesa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, che permetteranno l'avvio delle fasi di progettazione, unitamente a circoscritti ed auto-consistenti interventi nei principali Stabilimenti di lavoro;

sono attesi notevoli ritorni industriali, soprattutto in termini di acquisizione e consolidamento del *know-how* per la progettazione di infrastrutture moderne, modulari, funzionali ed efficienti nonché per la produzione in Italia di materiali innovativi per l'edilizia, impianti e sistemi tecnologici per il risparmio ed efficientamento energetico,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 4

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 28/2023, denominato « Acquisizione di un'unità di appoggio alle operazioni speciali, di supporto alle operazioni subacquee e per il soccorso a sommergibili sinistrati e relativa integrazione di una centrale operativa subacquea avanzata e un simulatore abissale evoluto ». Atto n. 142.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IV Commissione (Difesa),

esaminato lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di Ammodernamento e Rinnovamento SMD n. 28/2023, denominato Acquisizione di un'unità di appoggio alle operazioni speciali, di supporto alle operazioni subacquee e per il soccorso a sommergibili sinistrati e relativa integrazione di una Centrale Operativa Subacquea Avanzata e un Simulatore Abissale Evoluto;

premessi che:

il programma, volto all'acquisizione di una Unità di appoggio alle operazioni speciali subacquee e di soccorso a sottomarini sinistrati, rappresenta la naturale prosecuzione del programma SMD 3/2019, sottoposto al parere parlamentare nella XVIII legislatura e approvato dalla Commissione difesa della Camera nella seduta del 15 ottobre 2019 e dalla Commissione difesa del Senato nella seduta del 23 ottobre 2019;

lo sviluppo di tecnologie in grado di operare ad elevate profondità ha segnato l'inizio di una nuova minaccia asimmetrica, che negli ultimi anni ha assunto una rilevanza tale da richiedere l'acquisizione di sistemi militari in grado di operare ad elevate profondità svolgendo in autonomia una missione preimpostata (*Autonomous Underwater Vehicle* – AUV), ovvero sistemi manovrati in remoto da un operatore mediante un cavo ombelicale (*Remotely Operated Vehicle* – ROV);

l'obiettivo del programma SMD 28/2023 è quello di implementare una Cen-

trale Operativa Subacquea Avanzata progettata per condurre, coordinare e monitorare le attività di tipo addestrativo/operativo connesse alle operazioni subacquee e alle operazioni di supporto/soccorso a sommergibili sinistrati, nonché un Simulatore Abissale Evoluto, inclusivo delle necessarie opere infrastrutturali per prevederne l'installazione, con capacità sia di addestramento degli operatori subacquei che di test e collaudo di componentistica *underwater*;

il programma è concepito secondo un piano di sviluppo pluriennale di durata ipotizzata di 7 anni (2024-2030), che va ad inserirsi nella finestra temporale definita dal precedente scheda di decreto SMD 03/2019, relativo all'acquisizione di Unità di appoggio alle operazioni speciali subacquee e di soccorso a sottomarini sinistrati e presenta un onere finanziario stimato di circa 60 milioni di euro, di cui 16 milioni, relativi alla prima *tranche*, finanziati a valere sugli stanziamenti derivanti dai capitoli del settore investimento del bilancio ordinario del Ministero della difesa, finalizzati all'acquisizione della Centrale Operativa Subacquea Avanzata e Simulatore Abissale Evoluto;

rilevato che il programma in esame è interamente realizzabile da aziende della cantieristica nazionale correlate allo sviluppo di impianti e sistemi subacquei e coinvolgerà principalmente le industrie di riferimento localizzate in Liguria e in Toscana, mentre l'indotto delle PMI si estenderà verosimilmente al di fuori di queste regioni, con il coinvolgimento delle imprese che operano nel settore dei servizi e delle

forniture di apparati e sistemi riguardanti il mondo della subacquea;

considerato, infine, che alle attività produttive si aggiungeranno le future attività manutentive, appannaggio degli Arsenali militari di La Spezia e Taranto, con

conseguenti positive ricadute in termini di indotto industriale ed occupazionali per le aree interessate,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 5

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 31/2023, denominato « Nuova scuola elicotteri Viterbo – Segmento operativo », costituito dal « segmento volo » *Light Utility Helicopter* (LUH) – elicottero multiruolo per la difesa, relativo all'acquisizione di nuovi elicotteri leggeri in sostituzione delle flotte legacy e la realizzazione del « segmento terra », denominato « *Ground Based Training System* (GBTS) », per la formazione dei piloti dell'Aeronautica militare, delle Forze armate e dei Corpi dello Stato. Atto n. 143.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IV Commissione (Difesa),

esaminato lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di Ammodernamento e Rinno-
vamento n. SMD 31/2023, denominato Nuova Scuola Elicotteri Viterbo – Segmento operativo costituito dal segmento volo *Light Utility Helicopter* (LUH) – Elicottero Multiruolo per la Difesa, relativo all'acquisizione di nuovi elicotteri leggeri in sostituzione delle flotte legacy e la realizzazione del segmento di terra, denominato *Ground Based Training System* (GBTS), per la formazione dei piloti dell'Aeronautica militare, delle Forze armate e dei Corpi dello Stato;

premesso che lo schema di decreto SMD n. 31/2023 costituisce un'integrazione del programma pluriennale proposto nella XVIII legislatura con lo schema di decreto SMD n. 10/2022;

considerato che la finalità operativa, i requisiti militari, i profili industriali, le ricadute economiche ed occupazionali, le caratteristiche, la durata temporale e l'onere complessivo del programma rimangono immutati rispetto a quanto già indi-

cato dallo schema di decreto relativo al programma SMD n. 10/2022;

ricordato che con il programma pluriennale SMD n. 10/2022 è stata avviata l'acquisizione di nuovi elicotteri leggeri *Light Utility Helicopter* (LUH) in sostituzione delle flotte ereditate dalle passate acquisizioni e alla realizzazione del segmento di terra denominato *Ground Based Training System* (GBTS) per la formazione dei piloti dell'Aeronautica militare, delle Forze armate e dei Corpi dello Stato;

rilevato che la seconda fase del programma, oggetto del presente decreto, del valore di 40 milioni, è finanziata a valere sugli stanziamenti derivanti da capitoli del settore investimento del bilancio ordinario del Ministero della Difesa e servirà a garantire la realizzazione delle infrastrutture e l'acquisto dei simulatori del *Ground Based Training System* (GBTS) e di parte dei dispositivi didattici e sistemi di simulazione per l'addestramento a terra,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 6

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 09/2023, denominato « Ingaggio missilistico ariassuperficie della componente navale ad ala rotante della Difesa » – Sistema MARTE *Extended Range* (ER). Atto n. 145.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IV Commissione (Difesa),

esaminato lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di Ammodernamento e Rinnovamento n. SMD 09/2023, denominato Ingaggio missilistico ariassuperficie della componente navale ad ala rotante della Difesa – Sistema MARTE *Extended Range* (ER);

premesso che:

il programma in esame è volto all'ammodernamento del sistema missilistico ariassuperficie MARTE, allineandolo all'attuale stato dell'arte tecnologico e adeguando le capacità operative del missile;

il sistema missilistico MARTE è stato introdotto in servizio a partire dal 2008 nella versione MK-2S per equipaggiare gli elicotteri EH-101 e SH-90 della Marina militare;

in particolare, la nuova versione, denominata *Extended Range* – ER, è volta a realizzare un incremento della portata,

della precisione di ingaggio e della letalità del sistema in servizio;

la durata complessiva ipotizzata è di 15 anni (2024-2038) e l'onere previsionale complessivo è stimato in 390 milioni di euro, di cui risulta finanziata la prima *tranche* di 104 milioni, a valere sul bilancio della Difesa, che consentirà progressivamente lo sviluppo, l'industrializzazione e la qualifica del sistema d'arma secondo le esigenze della Marina;

valutati positivamente i ritorni industriali e le ricadute occupazionali attesi sui settori dell'industria nazionale aerospaziale, dell'elettronica, della meccanica, degli armamenti e più in generale dell'alta tecnologia, che consentiranno di consolidare e incrementare significativamente il *know-how* per la progettazione e produzione in Italia di sistemi d'armamento e della componentistica tecnologica/elettronica,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno di Thailandia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022. C. 1686 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	52
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Governo della Malaysia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022. C. 1687 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	53
Modifica all'articolo 71 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in materia di compatibilità urbanistica dell'uso delle sedi e dei locali impiegati dalle associazioni di promozione sociale per le loro attività. C. 1018 (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	54

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 09/2023, denominato « Ingaggio missilistico aria-superficie della componente navale ad ala rotante della Difesa » – Sistema MARTE <i>Extended Range</i> (ER). Atto n. 145 (Rilievi alla IV Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievo</i>)	55
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	58
---	----

SEDE REFERENTE:

DL 19/2024: Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). C. 1752 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	59
ALLEGATO (<i>Proposte emendative 8.124, 12.75, 15.01, 20.30, 20.31, 26.1, 37.05, 39.03 e 43.6 del Governo e 1.111, 1.112, 9.42, 14.46, 23.05, 24.7, 24.8, 29.184, 31.12, 31.13 e 36.24 dei Relatori</i>)	60

SEDE CONSULTIVA

Martedì 9 aprile 2024. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 13.30.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra l'Unione euro-

pea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno di Thailandia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022.

C. 1686 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Rebecca FRASSINI (LEGA), *relatrice*, avverte preliminarmente che il disegno di

legge in esame, di iniziativa governativa, ha ad oggetto la ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno di Thailandia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022, e che il testo è corredato di relazione tecnica.

Per quanto concerne i profili finanziari del provvedimento evidenzia che al disegno di legge in esame, corredato di una generale clausola di invarianza finanziaria, non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica. Fa presente, inoltre, che la relazione tecnica rileva che la ratifica dell'Accordo non prevede attività da cui derivino oneri finanziari a carico degli Stati membri e informa che gli oneri derivanti dall'attuazione della cooperazione rafforzata nei settori identificati dall'Accordo medesimo, dal funzionamento del Comitato misto, dalla eventuale istituzione di sottocomitati e gruppi di lavoro oltre che dall'organizzazione dei dialoghi settoriali saranno interamente a carico del bilancio unionale e non potranno comportare contributi addizionali e di cofinanziamento aggiuntivo da parte dell'Italia. In particolare, osserva che il funzionamento del Comitato misto e degli eventuali sottocomitati specializzati sarà garantito da funzionari appartenenti alle istituzioni dell'Unione europea, le cui spese di missione gravano esclusivamente sul bilancio unionale. Parimenti, sono i funzionari delle istituzioni europee ad assicurare lo svolgimento dei dialoghi settoriali, ai quali non è prevista la partecipazione di rappresentanti degli Stati membri. Per quanto riguarda l'ipotesi di futuri accordi o protocolli tra Unione europea e Thailandia su settori o attività specifici e altri futuri accordi bilaterali tra Italia e Thailandia, consentiti ai sensi degli articoli 53 e 54 dell'Accordo, rileva che l'articolo 3, comma 3, del disegno di legge di ratifica stabilisce che agli eventuali oneri da essi derivanti si farà fronte con apposito provvedimento legislativo. Rammenta altresì che, analogamente al provvedimento in esame, sono già stati considerati neutrali per la finanza pubblica per ragioni conformi a quelle sopra esposte altri progetti di legge aventi ad

oggetto accordi di partenariato e cooperazione fra l'Unione europea e Paesi terzi. Tanto premesso, non formula osservazioni con riferimento ai profili di quantificazione.

Parimenti non ha osservazioni da formulare rispetto alla formulazione delle disposizioni finanziarie di cui all'articolo 3 del disegno di legge di ratifica.

Tutto ciò considerato, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame.

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Governo della Malaysia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022.

C. 1687 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Rebecca FRASSINI (LEGA), *relatrice*, avverte preliminarmente che il disegno di legge in esame, di iniziativa governativa, ha ad oggetto la ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Governo della Malaysia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022, e che il testo è corredato di relazione tecnica.

Con riferimento ai profili finanziari del provvedimento, evidenzia preliminarmente che al disegno di legge in esame, corredato di una generale clausola di invarianza finanziaria, non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica. Osserva, in proposito, che la relazione tecnica afferma che l'Accordo non prevede attività da cui derivino oneri finanziari a carico degli Stati membri

e informa che gli oneri derivanti dall'attuazione della cooperazione rafforzata nei settori identificati dall'Accordo, dal funzionamento del Comitato Misto, dalla eventuale istituzione di sottocomitati e gruppi di lavoro oltre che dall'organizzazione dei dialoghi settoriali saranno interamente a carico del bilancio unionale e che, pertanto, le attività di cooperazione poste in essere in attuazione dell'Accordo medesimo non potranno comportare contributi addizionali e di cofinanziamento aggiuntivo da parte dell'Italia. In particolare, segnala che il funzionamento del Comitato misto e degli eventuali sottocomitati specializzati sarà garantito da funzionari appartenenti alle istituzioni dell'Unione europea, le cui spese di missione gravano esclusivamente sul bilancio unionale. Parimenti, segnala che saranno i funzionari delle istituzioni europee ad assicurare lo svolgimento dei dialoghi settoriali, ai quali non è prevista la partecipazione di rappresentanti degli Stati membri. Osserva, altresì, che la relazione tecnica informa che l'articolo 28, che disciplina la buona *governance* in materia fiscale, non prevede alcuna attività oltre quelle già svolte a legislazione vigente, da cui possano derivare oneri finanziari a carico degli Stati membri, mentre l'impatto finanziario di altri futuri accordi bilaterali tra Italia e Malaysia, consentiti dall'articolo 52 dell'Accordo, sarà oggetto di specifica valutazione al momento della loro negoziazione e stipula, in quanto attività meramente eventuale e comunque soggetta alle ordinarie procedure di verifica dell'impatto finanziario previste dall'ordinamento contabile nazionale. A tal riguardo, ricorda che l'articolo 3, comma 3, del disegno di legge specifica che agli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 52 dell'Accordo si farà fronte con apposito provvedimento legislativo. Rammenta inoltre che, analogamente al provvedimento in esame, sono già stati considerati neutrali per la finanza pubblica per ragioni conformi a quelle sopra esposte altri progetti di legge aventi ad oggetto accordi di partenariato e cooperazione fra l'Unione europea e Paesi terzi. Tanto pre-

messo, non formula osservazioni con riferimento ai profili di quantificazione.

Parimenti non ha osservazioni da formulare rispetto alla formulazione delle disposizioni finanziarie di cui all'articolo 3 del disegno di legge di ratifica.

Tutto ciò considerato, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame.

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Modifica all'articolo 71 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in materia di compatibilità urbanistica dell'uso delle sedi e dei locali impiegati dalle associazioni di promozione sociale per le loro attività.

C. 1018.

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e conclusione – Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Andrea MASCARETTI (FDI), *relatore*, avverte che la proposta di legge in esame, nel testo risultante dalle modificazioni apportate dalla Commissione Ambiente, si compone di un articolo unico volto a prevedere, per le associazioni di promozione sociale che svolgono attività di culto, l'applicazione della normativa di cui all'articolo 71, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 2017 per il cambio di destinazione d'uso dei locali utilizzati come sedi dalle associazioni medesime, fermo restando il rispetto dei criteri in materia di compatibilità urbanistica ed edilizia individuati con apposito decreto ministeriale.

Tenuto conto del carattere ordinamentale delle disposizioni recate dalla proposta di legge in esame, propone di esprimere sulla stessa nulla osta.

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 13.35.

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL
GOVERNO**

Martedì 9 aprile 2024. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 13.35.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 09/2023, denominato « Ingaggio missilistico aria-superficie della componente navale ad ala rotante della Difesa » – Sistema MARTE Extended Range (ER).

Atto n. 145.

(Rilievi alla IV Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievo).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Andrea TREMAGLIA (FDI), *relatore*, comunica che il Ministro della difesa, in data 15 marzo 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che reca l'approvazione del programma pluriennale di ammodernamento e rinnovamento n. SMD 9/2023, denominato « Ingaggio missilistico aria-superficie della componente navale ad ala rotante della Difesa – Sistema MARTE Extended Range (ER) ».

Avverte che la Commissione Bilancio è quindi chiamata a esprimersi sul provvedimento, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera, ai fini della trasmissione di rilievi sui profili di

natura finanziaria alla Commissione Difesa, alla quale il provvedimento è assegnato in sede primaria.

Fa presente che la scheda illustrativa redatta dallo Stato maggiore della Difesa e allegata allo schema di decreto in esame evidenzia che il programma pluriennale è finalizzato a incrementare la capacità di ingaggio missilistico aria-superficie espressa dagli elicotteri della componente marittima della Difesa e adeguare le dotazioni di missili eli-trasportati, in particolare attraverso il rinnovamento del sistema missilistico MARTE, introdotto in servizio a partire dal 2008.

Per quanto riguarda i profili di carattere finanziario, segnala che il programma pluriennale in esame, di cui è previsto l'avvio nell'anno 2024 e la conclusione nell'anno 2038, reca un onere complessivo di 390 milioni di euro.

Osserva che, secondo quanto espressamente previsto nelle premesse del provvedimento, la prima fase del programma comporta una spesa pari a 104 milioni di euro e sarà integralmente finanziata a valere sugli stanziamenti disponibili a legislazione vigente nell'ambito del capitolo 7120, piani gestionali nn. 2 e 27, dello stato di previsione del Ministero della difesa, relativo a spese di investimento.

In base a quanto previsto dal cronoprogramma riportato nella scheda tecnica, gli oneri derivanti dalla prima fase saranno posti a carico: del piano gestionale n. 2, quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2024, a 10 milioni di euro per l'anno 2025 e a 5 milioni di euro per l'anno 2026; del piano gestionale n. 27, quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2027, a 16 milioni di euro per l'anno 2028, a 12 milioni di euro per l'anno 2029, a 31 milioni di euro per l'anno 2030 e a 24 milioni di euro per l'anno 2031.

A tale ultimo riguardo, rappresenta che sul citato piano gestionale n. 27 è affluita quota parte delle risorse assegnate al Ministero della difesa a seguito della ripartizione del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, istituito dall'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016.

In proposito, evidenzia che, alla luce del decreto di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026, la dotazione del piano gestionale n. 2 del citato capitolo 7120 è pari a 1.841.546.503 euro per l'anno 2024, a 1.800.361.390 euro per l'anno 2025 e a 2.218.253.961 euro per l'anno 2026, mentre il piano gestionale n. 27 reca una dotazione pari a 158.658.741 euro per l'anno 2024, a 175.228.971 euro per l'anno 2025 e a 166.689.156 euro per l'anno 2026.

Con riferimento al profilo temporale dell'intervento, segnala che la scheda tecnica specifica che il cronoprogramma previsionale dei pagamenti ivi contenuto è meramente indicativo e verrà aggiornato, in termini sia di volume sia di estensione temporale, a valle del perfezionamento dell'*iter* negoziale, secondo l'effettiva esigenza di pagamento. Viene inoltre specificato che, in linea con quanto previsto dalla legislazione in materia di contabilità e finanza pubblica, la ripartizione delle spese per ciascun esercizio potrà essere rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti come emergente al completamento dell'attività tecnico-amministrativa, compatibilmente con gli effetti sui saldi di finanza pubblica.

Osserva che la scheda tecnica precisa altresì che, in considerazione della priorità del programma, la relativa copertura finanziaria potrà ulteriormente essere garantita a valere sulle risorse iscritte nella missione « Difesa e sicurezza del territorio », programma « Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari » dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, opportunamente rese disponibili anche a mezzo di preventiva rimodulazione o revisione di altre spese concorrenti con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Al riguardo, sottolinea che il ricorso a tale forma di copertura dovrà garantire il rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge n. 196 del 2009, come del resto assicurato dal Go-

verno in occasione dell'esame di precedenti programmi pluriennali di spesa. Sul punto, appare, in ogni caso, utile una conferma da parte del Governo.

Rileva che la scheda tecnica rappresenta, altresì, che il programma sarà in ogni caso gestito in modo tale da renderlo compatibile con le risorse complessivamente disponibili a legislazione vigente ovvero rimodulato attraverso la progressiva attuazione o ridefinizione della tempistica sottesa e che, qualora si rendesse necessario un superamento del limite di spesa complessivo previsto per la realizzazione del programma medesimo, alla necessaria integrazione si provvederà con un nuovo decreto, che seguirà il medesimo *iter* del provvedimento ora all'esame della Commissione.

Fa presente che la scheda tecnica specifica, inoltre, che il completamento del programma medesimo, per il restante valore previsionale di 286 milioni di euro, sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti, nel rispetto di una logica incrementale e progressiva, nonché del criterio dell'autoconsistenza delle singole fasi attuative. A differenza di quanto solitamente riportato nei programmi di ammodernamento in ambito militare esaminati nella presente legislatura, osserva tuttavia che la medesima scheda non indica espressamente che i relativi interventi potranno essere contrattualizzati subordinatamente al loro eventuale finanziamento. Al riguardo, ritiene dunque utile acquisire un chiarimento da parte del Governo circa il mancato inserimento di tale specificazione nella scheda tecnica, stante il rilievo finanziario delle sue possibili conseguenze.

Segnala altresì che, diversamente da quanto puntualizzato dal Governo in occasione di precedenti provvedimenti di analogo contenuto, secondo quanto indicato nelle premesse del presente schema di decreto oggetto di approvazione sarebbe il programma pluriennale nella sua interezza e non, invece, la sola prima fase del programma stesso. In proposito, considera dunque opportuno, in analogia ai richiamati precedenti, esplicitare che il completamento del programma pluriennale formerà

oggetto di uno o più successivi schemi di decreto che verranno sottoposti alle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura. Al riguardo, ritiene comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.

Ciò premesso, nel prendere atto che le risorse previste a copertura del programma in esame appaiono in linea di principio congrue rispetto ai costi da sostenere indicati nella scheda tecnica, ritiene infine necessario acquisire dal Governo, anche alla luce dei programmi d'arma già esaminati nel corso della presente legislatura con oneri coperti a valere sulle medesime risorse, una conferma in ordine alla disponibilità di tali risorse per ciascuna delle annualità di attuazione del programma stesso, nonché alla compatibilità del loro utilizzo con ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse, anche tenuto conto della riduzione delle somme attribuite al Ministero della difesa, ai sensi, tra l'altro, dell'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016, disposta dall'articolo 1, comma 8, lettera f), del decreto-legge n. 19 del 2024, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), attualmente all'esame della Camera dei deputati.

La sottosegretaria Lucia ALBANO precisa che il programma in esame rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziata a legislazione vigente e che, in tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale nonché di contribuzione a quella internazionale.

Assicura, altresì, che le risorse destinate alla copertura degli oneri relativi alla prima fase del programma in esame risultano disponibili per tutte le annualità di riferimento e che il loro utilizzo non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa, né di interferire con la rea-

lizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Chiarisce, quindi, che il completamento del programma, per il restante valore di 286 milioni di euro, sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti subordinatamente al reperimento delle necessarie risorse finanziarie.

Evidenzia, infine, che all'eventuale rimodulazione degli stanziamenti di bilancio che potrà rendersi necessaria in relazione all'attuazione del programma in esame, si provvederà nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Andrea TREMAGLIA (FDI), *relatore*, preso atto dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di deliberazione:

«La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 09/2023, denominato "Ingaggio missilistico aria-superficie della componente navale ad ala rotante della Difesa" – Sistema MARTE Extended Range (ER) (Atto n. 145);

premesso che:

il programma oggetto del presente provvedimento, di cui si prevede l'avvio nell'anno 2024 e si prospetta la conclusione nell'anno 2038, comporterà un onere complessivo stimato in 390 milioni di euro;

il citato programma sarà suddiviso in più fasi, la prima delle quali determinerà una spesa complessiva di 104 milioni di euro, da sostenere negli anni dal 2024 al 2031, mentre il completamento del programma comporterà un ulteriore onere di 286 milioni di euro;

il provvedimento in esame individua le risorse da utilizzare a copertura solo limitatamente alla prima fase del programma, ponendole a carico del capitolo 7120, piani gestionali n. 2 e n. 27, dello stato di previsione del Ministero della difesa, mentre, in relazione al completamento del programma medesimo, esso specifica che ciò avverrà attraverso successivi provvedimenti finanziari;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

il programma in esame rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziata a legislazione vigente;

in tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale nonché di contribuzione a quella internazionale;

le risorse destinate alla copertura degli oneri relativi alla prima fase del programma in esame risultano disponibili per tutte le annualità di riferimento e il loro utilizzo non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;

il completamento del programma, per il restante valore di 286 milioni di euro, sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti subordinatamente al reperimento delle necessarie risorse finanziarie;

all'eventuale rimodulazione degli stanziamenti di bilancio che potrà rendersi necessaria in relazione all'attuazione del programma in esame, si provvederà nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

rilevata la necessità di precisare che l'oggetto dello schema di decreto in esame è circoscritto alla prima fase del programma, rispetto alla quale sono state già individuate le relative risorse finanziarie, mentre le ulteriori fasi del programma stesso dovranno formare oggetto di uno o più successivi schemi di decreto, da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto in oggetto e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

sia precisato che lo schema di decreto è circoscritto alla prima fase del programma e che il completamento del medesimo programma dovrà successivamente formare oggetto di uno o più schemi di decreto, da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura finanziaria, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 ».

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta del relatore.

La Commissione approva la proposta del relatore.

La seduta termina alle 13.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 9 aprile 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 20.15 alle 20.35.

SEDE REFERENTE

Martedì 9 aprile 2024. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo

MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 20.35.

DL 19/2024: Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

C. 1752 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 aprile 2024.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, comunica preliminarmente che l'articolo aggiuntivo Zucconi 33.013 è stato ritirato.

Avverte, inoltre, che la deputata Tenerini sottoscrive l'articolo aggiuntivo Montemagni 38.030, il deputato Manes sottoscrive gli emendamenti Steger 29.27 e 29.65 e il

deputato Urzì sottoscrive l'articolo aggiuntivo Steger 44.01.

Comunica, altresì, che il Governo ha presentato 9 proposte emendative e che i relatori hanno presentato 11 proposte emendative riferite al provvedimento in esame, che devono ritenersi ammissibili.

Avverte quindi che, secondo quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, appena conclusa, il termine per la presentazione dei relativi subemendamenti è fissato alle ore 16 di domani.

Fa infine presente che il gruppo MoVimento 5 Stelle ha provveduto a segnalare le proposte emendative da porre in votazione e che, pertanto, in sede di esame delle proposte emendative, le ulteriori proposte presentate dal medesimo gruppo non saranno messe in votazione.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 20.40.

ALLEGATO

DL 19/2024: Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). C. 1752 Governo.**PROPOSTE EMENDATIVE 8.124, 12.75, 15.01, 20.30, 20.31, 26.1, 37.05, 39.03 E 43.6 DEL GOVERNO E 1.111, 1.112, 9.42, 14.46, 23.05, 24.7, 24.8, 29.184, 31.12, 31.13 E 36.24 DEI RELATORI**

ART. 1.

Al comma 5, lettera c), dopo le parole: Utilizzo dell'Idrogeno in settori hard-to-abate aggiungere le seguenti: alla cui realizzazione si provvede con le modalità di cui all'articolo 1, comma 1-*quater*, del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5.

1.111. I Relatori.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 7, inserire il seguente: 7-bis.* Le risorse disponibili nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito della missione 29 « Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica », programma 5 « Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposte », unità di voto 1.4, sono incrementate di 400 milioni di euro per l'anno 2026;

b) *al comma 8, alinea, sostituire le parole:* commi 1, 6 e 7 *con le seguenti:* commi 1, 6, 7 e 7-bis *e sostituire le parole:* 3.440,221 milioni di euro per l'anno 2026 *con le seguenti:* 3.840,221 milioni di euro per l'anno 2026;

c) *al comma 8, lettera m), sostituire le parole:* per ciascuno degli anni 2027 e 2028 *con le seguenti:* per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028.

1.112. I Relatori.

ART. 8.

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

17-bis. Alla legge 13 dicembre 2023, n. 190, in materia di disciplina della professione di guida turistica, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, il comma 4 è abrogato;

b) all'articolo 4:

1) al comma 1, le parole: « delle competenze linguistiche » sono sostituite dalle seguenti: « della conoscenza di almeno una lingua straniera » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Sono esonerati dall'obbligo di verifica della conoscenza linguistica coloro che hanno conseguito nella lingua straniera, all'esito di un corso di studi tenuto presso un istituto scolastico o universitario straniero, un diploma di scuola secondaria o altro diploma dichiarato equipollente o equivalente dalle competenti autorità oppure un titolo di studio superiore riconosciuto ai sensi della normativa vigente »;

2) al comma 2:

2.1) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

« f) aver conseguito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado o altro diploma dichiarato equipollente o equivalente dalle competenti autorità oppure una laurea triennale ovvero una laurea specialistica, magistrale o del vecchio ordinamento »;

2.2) la lettera g) è abrogata;

c) all'articolo 5:

1) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: « delle specializzazioni acquisite » sono inserite le seguenti: « , dell'adempimento dell'obbligo di aggiornamento, con indicazione dell'ultima data, » e le parole: « , di cui all'articolo 4, comma 2, lettera g), » sono soppresse;

2) al comma 3, dopo le parole: « le eventuali specializzazioni con la relativa data di conseguimento » sono inserite le seguenti: « , la data dell'ultimo adempimento dell'obbligo di aggiornamento »;

d) all'articolo 6:

1) al comma 1, lettera b), dopo la parola: « previa » è inserita la seguente: « eventuale », e dopo la parola: « consistente » sono inserite le seguenti: « , a scelta del richiedente, »;

2) al comma 2, dopo le parole: « della durata » è inserita la seguente: « massima »;

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. La prova attitudinale, di cui ai commi 1, lettera b), e 3, è indetta dal Ministero del turismo e consiste nello svolgimento di una prova scritta e di una prova orale, volte a verificare le conoscenze professionali e le competenze linguistiche possedute dal richiedente, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 »;

4) i commi 5 e 6 sono abrogati;

5) al comma 7, lettera a), dopo le parole: « una dichiarazione preventiva dell'interessato, » sono inserite le seguenti: « efficace per dodici mesi, », e le parole: « di volta in volta » sono sostituite dalle seguenti: « all'atto della prima prestazione »;

e) all'articolo 7, comma 4, le parole: « , nonché le misure e le sanzioni di carattere interdittivo dell'esercizio della professione, da adottare in caso di inadempimento dell'obbligo di cui al comma 3 » sono soppresse;

f) all'articolo 12, comma 3:

1) al primo periodo, dopo la parola: « intermediario » è inserita la seguente: « turistico »;

2) al secondo periodo, dopo le parole: « A tal fine, » sono inserite le seguenti: « alle agenzie di viaggio, ai *tour operator* e a ogni altro intermediario turistico ».

8.124. Il Governo.

ART. 9.

Al comma 5, ultimo periodo, sostituire le parole: riduzione delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 *con le seguenti:* versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sulle risorse previste per la medesima annualità, ai sensi dell'articolo 21, comma 9, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191.

9.42. I Relatori.

ART. 12.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-bis. In via transitoria, fino al 31 dicembre 2025, l'Agenzia per l'Italia digitale è autorizzata a rilasciare la certificazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale di cui all'articolo 26 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sulla base delle dichiarazioni presentate dai soggetti gestori delle piattaforme ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti la conformità delle medesime piattaforme ai requisiti di cui

all'articolo 22, comma 2, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023.

12.75. Il Governo.

ART. 14.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente: c-bis)* all'articolo 18-bis, il comma 5 è sostituito con il seguente: « 5. In caso di esaurimento delle graduatorie dei concorsi per il personale docente banditi ai sensi dell'articolo 59, comma 10, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, al fine dell'immissione in ruolo dei docenti di sostegno, fino al 31 dicembre 2025, le facoltà assunzionali annualmente autorizzate per la predetta tipologia di posto sono utilizzate per le assegnazioni di cui ai commi da 5 a 12 dell'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74. »;

b) *al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente: b-bis)* i commi da 18-nonies a 18-undecies sono abrogati;

c) *dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:*

10-bis. Al fine di garantire l'attuazione della riforma 1.3 « Riorganizzazione del sistema scolastico » della Missione 4 – Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 1, comma 83-quater, della legge 13 luglio 2015, n. 107, al secondo periodo, le parole: « 14,48 milioni di euro per l'anno 2024 e di 13,82 milioni di euro annui » sono sostituite dalle seguenti: « 16,57 milioni di euro per l'anno 2024 e di 21,407 milioni di euro annui ».

10-ter. Per l'attuazione del comma 10-bis è autorizzata la spesa di 2,027 milioni di euro per l'anno 2024 e 7,587 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nel-

l'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

14.46. I Relatori.

ART. 15.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

(Misure urgenti per assicurare la continuità dei servizi educativi e scolastici dell'infanzia)

1. Al fine di assicurare la continuità dell'erogazione dei servizi educativi e scolastici comunali dell'infanzia, le graduatorie comunali vigenti del personale scolastico educativo e ausiliario gestite direttamente dai comuni possono essere utilizzate fino all'anno scolastico 2026/2027, anche in deroga al possesso del titolo di studio previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali per il triennio 2019-2021, per l'immissione in servizio a tempo determinato nonché per l'immissione in servizio a tempo indeterminato nell'Area degli istruttori nei casi in cui il personale abbia maturato almeno tre anni di esercizio dell'attività professionale. La deroga di cui al primo periodo si applica esclusivamente ai soggetti già iscritti nelle suddette graduatorie. Per le finalità di cui al primo periodo, fino al 31 dicembre 2027, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la spesa per il personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi scolastici gestiti direttamente dai comuni non può essere superiore a quella sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009, incrementata del 40 per cento.

15.01. Il Governo.

ART. 20.

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

3-bis. In caso di acquisto di cui al comma 3, il fornitore del servizio universale di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, non può stipulare patti di cui all'articolo 2341-bis, lettera c), del codice civile. Resta fermo quanto previsto dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, in materia di operazioni di concentrazione.

3-ter. Lo statuto della società PagoPA S.p.A., di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, è adeguato alle seguenti prescrizioni che devono essere recepite dallo statuto medesimo:

a) l'amministratore unico o l'organo delegato è espressione del socio che detiene la maggioranza delle azioni rappresentative del capitale sociale;

b) in caso di composizione collegiale dell'organo amministrativo, la maggioranza dei suoi membri è espressione del socio che detiene la maggioranza delle azioni rappresentative del capitale sociale e le proposte di deliberazione in materia di servizi prestati tramite le piattaforme di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, e all'articolo 1, comma 402, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché di nomina e revoca dei dirigenti con responsabilità strategica, sono riservate all'organo delegato.

3-quater. Al fine della tutela dei principi di non discriminazione, neutralità e imparzialità, la società PagoPA S.p.A., di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, garantisce la parità di trattamento tra i prestatori di servizi di pagamento aderenti alla piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, e adotta gli opportuni presidi gestionali e organizzativi funzionali anche a evitare lo sfruttamento di infor-

mazioni commercialmente sensibili relative ai servizi prestati dalla società. Entro il 30 giugno di ogni anno, la società di cui al primo periodo trasmette all'Autorità delegata all'innovazione tecnologica una relazione sulle attività svolte e i risultati conseguiti per ottemperare a quanto disposto dal presente comma. Tale relazione è pubblicata sul sito *web* della PagoPA S.p.A.

20.30. Il Governo.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Al fine di ridurre il divario digitale del Paese attraverso la creazione di reti ultraveloci e di garantire la tempestiva ed efficace attuazione degli investimenti previsti dal Piano Italia a 1 Giga inserito nella Missione 1 – Componente 2 – Investimento 3 « Reti ultraveloci » del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), tenuto conto dell'esito delle verifiche in campo propeedeutiche all'esecuzione dei lavori, i beneficiari dei contributi pubblici, nell'ottica di realizzare una copertura di aree omogenee in ciascun lotto, adempiono agli obblighi previsti dalle convenzioni in essere con Infratel Italia S.p.A. anche collegando civici aventi le medesime caratteristiche dei civici da collegare in base alle predette convenzioni individuati all'esito delle suddette verifiche, posti in prossimità di questi ultimi, fermi restando il termine finale dell'esecuzione dell'opera, il numero complessivo dei civici da collegare, ivi compreso il numero delle case sparse previsto dal citato investimento del PNRR, e l'onere complessivo dell'investimento assunto in gara dai beneficiari. Il numero di civici collegati ai sensi del primo periodo è computato ai fini della verifica del raggiungimento del numero dei civici da collegare in base alle convenzioni in essere con Infratel Italia S.p.A. Per le finalità di cui al secondo periodo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si provvede, mediante la sottoscrizione di appositi atti aggiuntivi alle convenzioni in essere con Infratel Italia S.p.A., a definire le modalità di individuazione, per ciascun lotto, dei civici posti in prossimità di quelli collegabili in base alle predette convenzioni ed

aventi le caratteristiche di cui al primo periodo, nonché le tempistiche di individuazione dei predetti civici di prossimità, che, in ogni caso, non devono eccedere i trenta giorni dalla data di sottoscrizione dei citati atti aggiuntivi. In caso di mancata individuazione dei civici entro il termine indicato negli atti aggiuntivi, la Cabina di regia per il PNRR di cui all'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, previa istruttoria della Struttura di missione PNRR, propone l'attivazione dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 12 del medesimo decreto, per assicurare la celere attuazione degli investimenti previsti dal citato Piano Italia a 1 Giga. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

20.31. Il Governo.

ART. 23.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

(Applicazioni straordinarie di magistrati per il raggiungimento degli obiettivi PNRR)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 110 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, il Consiglio superiore della magistratura predispone un piano straordinario di applicazioni extradistrettuali diretto ad agevolare il raggiungimento degli obiettivi di smaltimento dell'arretrato e abbattimento delle pendenze previsti dal PNRR. A tal fine il Consiglio, con propria delibera, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto procede all'individuazione degli uffici giudiziari di primo e secondo grado destinatari delle applicazioni, delle macromaterie rilevanti ai fini PNRR e del numero dei magistrati da applicare, fino a un massimo di 60 unità, e bandisce la procedura di interpello.

2. Gli uffici giudiziari destinatari delle applicazioni sono individuati, indipendentemente dall'integrale copertura del relativo organico, dal Consiglio superiore della magistratura, in collaborazione con il Ministero della giustizia, tra quelli in cui la percentuale di riduzione dei procedimenti civili rispetto ai *target* PNRR è inferiore al valore medio nazionale.

3. Sono ammessi a partecipare all'interpello previsto dal comma 1 i magistrati che, congiuntamente:

a) prestano servizio negli uffici in cui il numero e il tempo medio prevedibile di definizione dei procedimenti civili rilevanti ai fini del PNRR sono inferiori ai rispettivi valori medi nazionali e in cui l'applicazione non determina una scopertura superiore al venti per cento;

b) svolgono funzioni giudicanti civili o le hanno svolte per almeno due anni negli ultimi dieci.

4. L'applicazione ha durata sino al 30 giugno 2026 e non è rinnovabile né prorogabile.

5. Entro trenta giorni dalla delibera del Consiglio superiore della magistratura di cui al comma 1, il presidente dell'ufficio di applicazione individua i procedimenti civili rilevanti ai fini del PNRR maturi per la decisione e predispone un programma di definizione ai fini dell'assegnazione dei suddetti procedimenti ai magistrati applicati sulla base di criteri oggettivi e predeterminati, con provvedimento immediatamente esecutivo.

6. I magistrati applicati sono destinati in via esclusiva alla definizione dei procedimenti di cui al comma 5.

7. In deroga all'articolo 35 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 189 e 281-sexies del codice di procedura civile, nel testo modificato dallo stesso decreto n. 149 del 2022, si applicano anche ai procedimenti di cui al comma 5. Il magistrato applicato fissa, con decreto, la data dell'udienza di discussione orale o di rimessione della causa in decisione, assegnando i termini previsti; con lo stesso decreto può

formulare una proposta transattiva o conciliativa. Il decreto è comunicato alle parti a cura della cancelleria. Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, non può far parte del collegio più di un magistrato applicato.

8. Il presidente dell'ufficio di applicazione vigila sull'andamento del programma di definizione e trasmette semestralmente apposita relazione al Consiglio superiore della magistratura e al Ministero della giustizia.

9. Il magistrato applicato a seguito di disponibilità manifestata con riferimento all'interpello di cui al comma 1 ha diritto, ai fini del primo trasferimento in uffici di grado pari a quello occupato in precedenza, a un punteggio di anzianità aggiuntivo pari a 0,10 per ogni otto settimane di effettivo esercizio di funzioni nonché, durante l'applicazione, ad una indennità in misura corrispondente a quella di cui all'articolo 2 della legge 4 maggio 1998, n. 133 per il periodo di effettivo servizio in applicazione. L'effettivo servizio non include i periodi di congedo straordinario, di aspettativa per qualsiasi causa, di astensione facoltativa previsti dagli articoli 32 e 47, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e di sospensione dal servizio per qualsiasi causa. L'indennità non è cumulabile con quella prevista dal primo e dal secondo comma dell'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97.

10. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 2.467.735 per l'anno 2024, di euro 3.398.205 per l'anno 2025 e di euro 1.699.103 per l'anno 2026. Agli oneri recati dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse afferenti all'investimento 1.8 della Missione 1, Componente 1, del PNRR, che sono versate nei corrispondenti anni, dai conti correnti di cui all'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione ai pertinenti ca-

pitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

23.05. I Relatori.

ART. 24.

Al comma 1, dopo il capoverso 10-ter aggiungere il seguente: 10-quater. I magistrati tributari nominati vincitori all'esito del concorso di cui al comma 10-bis che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sono giudici tributari presenti nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e i magistrati ordinari, amministrativi, contabili o militari, in servizio, non sono tenuti allo svolgimento del tirocinio formativo di cui all'articolo 4-quinquies del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545.

24.7. I Relatori.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4-quinquies, comma 1:

1) al primo periodo, le parole: « di almeno sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « articolato in due sessioni consecutive della durata di tre mesi ciascuna »;

2) dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: « Nella seconda sessione trimestrale di cui al primo periodo e nell'ipotesi di cui al comma 2, al magistrato tributario in tirocinio è assegnato un carico di lavoro fissato con delibera del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. »;

b) all'articolo 5-bis, comma 1, primo periodo, dopo le parole: « ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19 » sono aggiunte le seguenti: « o altri enti pubblici »;

c) all'articolo 6, comma 2:

1) dopo le parole: « consiglio di presidenza » sono aggiunte le seguenti: « avuto riguardo anche ai carichi esigibili definiti per i magistrati e i giudici tributari »;

2) il secondo periodo è soppresso;

d) all'articolo 13-*bis*, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: « 2-*bis*. In caso di applicazione d'ufficio di cui all'articolo 24, comma 1, lettera *m-ter*), ai magistrati tributari è riconosciuto il solo trattamento economico di missione. »;

e) all'articolo 24, comma 1:

1) dopo la lettera *g*), è inserita la seguente: « *g-bis*) stabilisce annualmente i carichi esigibili distintamente per i magistrati tributari e i giudici tributari »;

2) alla lettera *m-bis*), le parole: « di componenti » sono sostituite dalle seguenti: « dei magistrati e dei giudici tributari »;

3) dopo la lettera *m-bis*), è aggiunta la seguente: « *m-ter*) può disporre l'applicazione d'ufficio, in via non esclusiva, dei magistrati tributari presso le corti di giustizia di primo e secondo grado sulla base dei carichi esigibili di cui alla lettera *g-bis*); ».

24.8. I Relatori.

ART. 26.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) all'articolo 28:

1) al comma 6, lettera *b*), dopo le parole: « nelle more » sono inserite le seguenti: « dell'accreditamento alla PDND, »;

2) al comma 7, le parole: « Nei certificati » sono sostituite dalle seguenti: « Fuori dei casi di cui al comma 7-*bis*, nei certificati »;

3) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

« 7-*bis*. Per le richieste relative a procedimenti amministrativi finalizzati al rila-

scio del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio, il certificato generale riporta, oltre a tutte le iscrizioni di cui al comma 3, anche le condanne di cui al comma 7, lettera *a*), limitatamente alle contravvenzioni punibili con la sola ammenda. Per le richieste relative ai procedimenti amministrativi riguardanti autorizzazioni in materia di armi, munizioni ed esplosivi il certificato generale contiene tutte le iscrizioni a carico di un determinato soggetto, comprese quelle indicate al comma 7 ».

26.1. Il Governo.

ART. 29.

*Al comma 4, lettera d), sostituire il numero 3 con il seguente: 3) « 5-*quinquies*. L'importo delle pene pecuniarie proporzionali, anche senza la determinazione dei limiti minimi o massimi, previste dal presente articolo non può, in ogni caso, essere inferiore a euro 5.000 né superiore a euro 50.000 ».*

29.184. I Relatori.

ART. 31.

Al comma 10, dopo le parole: nel limite di 20 milioni di euro aggiungere la seguente: annui.

31.12. I Relatori.

Al comma 11, capoverso lettera d), ultimo periodo, sostituire le parole: del 15 per cento con le seguenti: del 20 per cento.

31.13. I Relatori.

ART. 36

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-*bis*. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023,

n. 21, sulla base delle procedure e dei criteri di quantificazione dei danni di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, provvede alla ricognizione dei fabbisogni per la ricostruzione, la riparazione o il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate per effetto degli eventi sismici che hanno colpito il territorio della regione Marche il 9 novembre 2022 e il territorio della regione Umbria il 9 marzo 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale con le deliberazioni del Consiglio dei Ministri adottate, rispettivamente, l'11 aprile 2023 e il 6 aprile 2023, con successiva estensione del 31 maggio 2023. La ricognizione di cui al precedente periodo è sottoposta al Governo mediante una relazione trasmessa al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. All'attuazione del presente comma si provvede a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2-ter. All'articolo 35 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente:

« 8-bis. Ai fini del presente articolo e per la tutela della salute, della sicurezza e dei diritti dei lavoratori del settore edile nonché per il contrasto al lavoro irregolare e alle infiltrazioni criminali e di stampo mafioso, il Commissario straordinario adotta specifiche misure per il controllo e la sicurezza nei cantieri, incluse forme di monitoraggio dei flussi della manodopera, anche tramite tecnologie innovative a carico dei privati. Tali misure possono prevedere la comunicazione e lo scambio di informazioni con autorità, enti pubblici, parti sociali e datori di lavoro. Il Commissario straordinario adotta, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le misure di cui al presente comma con provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2,

mediante i quali sono definiti anche le tipologie di informazioni trattate e i soggetti obbligati alla raccolta o alla comunicazione ».

36.24. I Relatori.

ART. 37.

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.

(Rafforzamento dell'attuazione delle misure del PNRR di titolarità del Ministero delle imprese e del made in Italy)

1. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge del 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, le parole: « con una dotazione complessiva di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « con una dotazione complessiva di 500.000 euro per l'anno 2023 e di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 ».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro per gli anni 2024 e 2025 e a 1.500.000 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.

3. Al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse umane per il raggiungimento degli obiettivi connessi all'attuazione del PNRR e rafforzare la capacità amministrativa dei soggetti attuatori e dell'Unità di missione PNRR del Ministero delle imprese e del made in Italy, fino al 31 dicembre 2026, per le richieste di comando e distacco, presso il predetto Ministero, di personale non dirigenziale appartenente al Comparto fun-

zioni centrali non si applica il limite di cui all'articolo 30, comma 1-*quinquies*, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

37.05. Il Governo.

ART. 39.

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.

(Disposizioni in materia di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura)

1. All'articolo 17, comma 1-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, l'ultimo periodo è soppresso.

39.03. Il Governo.

ART. 43.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 43.

(Modalità tecnologiche per la raccolta l'elaborazione e l'analisi dei dati sanitari)

1. Al fine di assicurare l'aggiornamento del fascicolo sanitario elettronico in attuazione dei progetti previsti dalla Missione 6, Componente 2, Investimento 1.3 « Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione », con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione

del presente decreto, sono individuate le modalità tecnologiche idonee a garantire il rilascio e la verifica delle certificazioni sanitarie digitali, in conformità alle specifiche tecniche europee e internazionali.

2. Per assicurare l'individuazione e lo sviluppo di modalità tecnologiche idonee alla gestione di certificazioni sanitarie digitali, quali quelle di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 3.850.000 per l'anno 2024, da gestire nell'ambito della vigente convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la società SOGEI S.p.A. A decorrere dall'anno 2025, è autorizzata la spesa di euro 1.850.000 annui, da gestire nell'ambito della convenzione di cui al primo periodo. A tal fine le risorse di cui al presente comma sono iscritte sull'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e costituiscono incremento del limite di spesa annuo della predetta vigente convenzione.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a euro 3.850.000 per l'anno 2024 e a euro 1.850.000 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede, quanto a 3.850.000 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-*ter* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute per il triennio 2024-2026 e, quanto a 1.850.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

43.6. Il Governo.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-02245 Merola: Informazioni relative al piano di riorganizzazione degli uffici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con particolare riferimento all'Ufficio delle dogane di Arezzo	69
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	71
5-02243 Centemero: Dati ed informazioni sull'emissione di Buoni del tesoro poliennali	70
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	73
5-02244 Fenu: Dati relativi alla compensazione dei crediti di imposta relativi a bonus edilizi	70
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	74
5-02246 Borrelli: Pubblicazione degli elenchi delle associazioni sportive dilettantistiche ammesse al beneficio del 5 per mille per l'anno 2024	70
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	75

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Martedì 9 aprile 2024. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Federico Freni.

La seduta comincia alle 13.05.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Ne dispone pertanto l'attivazione.

Per quanto riguarda le modalità di svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata, ricorda che il presentatore di ciascuna interrogazione ha facoltà di illustrarla per un minuto, che al rappresentante del Governo sono riservati tre minuti per la risposta e che il presentatore ha diritto di replica per due minuti.

5-02245 Merola: Informazioni relative al piano di riorganizzazione degli uffici dell'Agenzia delle do-

gane e dei monopoli, con particolare riferimento all'Ufficio delle dogane di Arezzo.

Marco SIMIANI (PD-IDP), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Federico FRENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Marco SIMIANI (PD-IDP) si dichiara non soddisfatto dalla risposta del Governo. Con riferimento alla riorganizzazione dell'Ufficio delle dogane di Arezzo, ritiene che sia stata fatta un'errata comunicazione, ovvero che essa sia stata mal recepita, rilevando come non solo la Camera di commercio, ma l'intero sistema produttivo della provincia di Siena ed Arezzo si siano espressi in senso contrario rispetto a tale scelta. Ritiene che sarebbe stato necessario, prima di attuare la riorganizzazione, procedere a una concertazione con il tessuto impren-

ditoriale. Tale operazione, a suo parere, rischia infatti di marginalizzare i territori più meridionali della Toscana. Si riserva, infine, di attivarsi ulteriormente sulla questione in sede politica e parlamentare.

5-02243 Centemero: Dati ed informazioni sull'emissione di Buoni del tesoro poliennali.

Laura CAVANDOLI (LEGA) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Federico FRENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Laura CAVANDOLI (LEGA) ringrazia il sottosegretario, ritenendo che l'Esecutivo abbia fornito elementi informativi chiari ed esaustivi. Ritene che il successo delle operazioni di collocamento dei titoli di Stato rappresenti un segnale importante per il Paese e dimostri come il Governo abbia saputo perseguire una politica economica attrattiva, capace di generare fiducia negli investitori, sia italiani che esteri.

5-02244 Fenu: Dati relativi alla compensazione dei crediti di imposta relativi a bonus edilizi.

Giorgio LOVECCHIO (M5S), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Federico FRENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Giorgio LOVECCHIO (M5S) si dichiara non soddisfatto dalla risposta del Governo, dal momento che non sono state fornite le richieste informazioni sull'ammontare dei crediti di imposta da considerarsi scaduti, che dunque non possono essere più utilizzati in compensazione o ceduti a terzi.

5-02246 Borrelli: Pubblicazione degli elenchi delle associazioni sportive dilettantistiche ammesse al beneficio del 5 per mille per l'anno 2024.

Francesco Emilio BORRELLI (AVS) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Federico FRENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Francesco Emilio BORRELLI (AVS), nel prendere atto della tempistica prospettata dall'Esecutivo, si dichiara soddisfatto dalla risposta, purché tali impegni vengano rispettati.

Marco OSNATO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.30.

ALLEGATO 1

5-02245 Merola: Informazioni relative al piano di riorganizzazione degli uffici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con particolare riferimento all'Ufficio delle dogane di Arezzo.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti chiedono chiarimenti in merito alla possibile trasformazione dell'ufficio delle dogane di Arezzo in struttura subalterna rispetto a quella di Firenze anche tenuto conto del fatto che l'importante realtà imprenditoriale delle province di Arezzo e di Siena necessiterebbe di mantenere la piena efficienza della struttura in argomento in posizione paritetica rispetto a quella degli altri uffici della direzione territoriale della Toscana.

Tanto premesso, gli Interroganti chiedono di sapere « se non (si) ritenga necessario evitare ogni depotenziamento dell'ufficio delle dogane di Arezzo (e della sede operativa di Siena) al fine di non penalizzare le imprese di un territorio che garantisce attualmente oltre un quarto dell'export e dell'import della regione Toscana ».

Al riguardo, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli rappresenta quanto segue.

Il percorso di riorganizzazione territoriale dell'Agenzia fonda i suoi principi nella volontà del Legislatore che, nel dicembre 2012, ha sancito la fusione di due rilevanti Amministrazioni dello Stato titolari della cura di interessi eterogenei e strategici per il Paese: l'ex Agenzia delle dogane, da un lato, e l'ex Amministrazione Autonoma dei Monopoli, dall'altro.

Prima di approfondire il singolo contesto territoriale di Arezzo e Siena, è necessario premettere che la programmata riarticolazione degli uffici di livello non generale dell'Agenzia, in senso generale, non ha impatti negativi, né diretti né indiretti, in termini di servizi all'utenza e all'imprenditoria. Anzi, il territorio, proprio in ragione della riqualificazione di alcuni uffici (come quello di Arezzo), beneficerà, in realtà, di un assetto strategico caratterizzato dalla implementa-

zione del personale e degli incarichi di posizioni organizzative di elevata responsabilità.

A fronte della mancata previsione di un incarico dirigenziale, infatti, si realizzerà un'implementazione di circa 6/8 unità di personale – tra funzionari e assistenti – da impiegare nel medesimo territorio.

A tal fine, si rammenta che l'Agenzia delle dogane ha già pubblicato, il 12 febbraio 2024, un bando di concorso pubblico per complessivi 564 posti, area funzionari, di cui 40 verranno destinati in Toscana.

Inoltre, uno dei principi cardine della riorganizzazione in atto degli Uffici dell'Agenzia si fonda sulla constatazione che, con una digitalizzazione sempre più marcata e diffusa dei servizi pubblici e di pubblica accessibilità rivolti al cittadino, tutti gli Uffici locali di livello dirigenziale non generale di piccole dimensioni, sparsi sul territorio, saranno ricondotti a logiche di *reductio ad unitatem*, coerentemente alle disposizioni normative che prevedono, ai sensi dell'articolo 23-*quinquies*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, che « per le Agenzie fiscali (...) il rapporto tra personale dirigenziale di livello non generale e personale non dirigente sia non superiore ad 1 su 40 ». Tale valore quantitativo deve essere, inoltre, bilanciato con le realtà territoriali cosiddette « disagiate » (ovvero di confine o isolate).

Altro valore cardine della riorganizzazione è garantire il rafforzamento del presidio territoriale dell'Agenzia attraverso una puntuale attribuzione di competenze sotto il profilo dell'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi. Infatti, la revisione del modello organizzativo è accompagnata anche da una revisione dei centri di responsabilità dei procedimenti amministrativi accuditi dall'Agenzia.

Si prevede, quindi, l'attribuzione alle strutture di gestione delle Direzioni Territoriali di parte dei provvedimenti ad oggi di competenza degli Uffici locali. L'adozione di tale principio consente di assicurare un'omogenea applicazione delle procedure individuate, al fine di evitare disallineamenti interpretativi nell'operato dei singoli Uffici locali su un medesimo territorio regionale.

Tanto premesso, in relazione a quanto illustrato, per la riorganizzazione degli Uffici delle Dogane e Uffici dei Monopoli gli approfondimenti territoriali si sono concentrati, principalmente, su cinque indici di sistema:

l'integrazione delle attività doganali con quelle dei monopoli in termini di loro distribuzione sul territorio e funzione operativa;

livello di intensità dei vari Uffici in termini di provvedimenti adottati e di controlli eseguiti nel campo delle accise e delle dogane;

la conformazione territoriale in termini di distanze tra i centri di unità organizzative;

la coerenza organica con le disposizioni normative in vigore che prevedono, salvo eccezioni di confine o di particolare connotazione territoriale, un rapporto tra personale impiegato e personale dirigenziale di almeno 40 ad 1;

la generale distribuzione organica ed effettiva sul territorio.

Più in particolare, l'intervento organizzativo inerente la Direzione Territoriale Toscana e Umbria prevede, tra l'altro, l'unificazione dell'ufficio delle dogane di Firenze con l'Ufficio delle dogane di Arezzo nella nuova Struttura denominata Ufficio ADM « Toscana 1 », a cui sono attribuite le competenze territoriali in materia di controlli dell'ufficio dei monopoli per la Toscana.

Con riferimento al primo indice summenzionato, si evidenzia che non è presente ad oggi alcuna sede distaccata dei monopoli nella città di Arezzo o di Siena; pertanto, la costituzione di un Ufficio unico ADM con competenze in materia di monopoli risulterebbe molto complessa (se non oggettivamente impossibile da attuare nel breve periodo), dato che il personale ad oggi impiegato in tale città non ha mai sviluppato competenze in materia di giochi e tabacchi, trattandosi di attività svolte in altre sedi della regione.

L'Ufficio delle dogane di Arezzo è, al momento, già la sede territoriale con minor sviluppo organizzativo nell'ambito della propria regione e ciò genera un importante vincolo in termini di proiezione tecnica e organizzativa proprio per la cura di nuove materie come Giochi e Tabacchi.

Invece, per quanto attiene al dato riportato nel documento in esame secondo cui « oltre un quarto (...) dell'export e dell'import toscano sono ascrivibili alla provincia dove si esercita l'attività doganale dell'ufficio di Arezzo e della sede operativa di Siena », si riportano nella tabella di seguito i dati riferibili all'anno 2023 che dimostrano che Arezzo nel settore dell'Import si colloca non al 25 per cento (come rappresentato dagli Interroganti) ma all'1,21 per cento in termini di dichiarazioni e nell'Export allo 3,93 per cento in termini di articoli:

Anno 2023	Import	Export
<i>Toscana</i>	402.049 dichiarazioni 584.478 articoli	1.683.414 dichiarazioni 2.963.123 articoli
<i>Arezzo</i>	4.844 dichiarazioni 8.714 articoli	71.577 dichiarazioni 116.590 articoli
<i>Arezzo su Toscana</i>	1,21% dichiarazioni 1,49% articoli	4,25% dichiarazioni 3,93% articoli

L'Agenzia delle dogane e dei monopoli rappresenta, pertanto, che la decisione organizzativa di non prevedere la figura dirigenziale nella sede di Arezzo ma funzionari ad elevata responsabilità consente di svolgere in maniera adeguata sul territorio tutte le attività proprie.

ALLEGATO 2

5-02243 Centemero: Dati ed informazioni sull'emissione di Buoni del tesoro poliennali.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor presidente, Onorevoli Colleghi, il quesito posto dall'onorevole consente di ribadire ancora una volta il positivo riscontro ottenuto presso gli investitori dalle emissioni di titoli di Stato.

Oltre all'ultima emissione del BTP indicizzato all'inflazione europea, menzionato dagli interroganti, avvenuta a marzo con una partecipazione di 170 investitori per una domanda complessiva di 41 miliardi, vi sono state dall'inizio dell'anno altri due collocamenti organizzati con modalità analoghe.

In particolare, a inizio gennaio è stata effettuata l'emissione *dual tranche* di un nuovo BTP a 7 anni e di una riapertura del BTP a 30 anni, alla quale hanno partecipato, rispettivamente, 270 investitori per il BTP a 7 anni e circa 385 per il titolo a 30 anni, con una domanda di 75 miliardi per il primo e di 80 miliardi per il secondo.

Inoltre, a inizio di febbraio è stato collocato un nuovo BTP a 15 anni per un importo di 10 miliardi. Anche in questo

caso la partecipazione è stata molto ampia, con 300 investitori per una domanda complessiva di 77 miliardi.

I collocamenti hanno visto una platea di investitori molto diversificata, con la quota prevalente nell'Europa continentale ed una percentuale sempre apprezzabile anche per il Regno Unito. Da segnalare anche la partecipazione di investitori asiatici e nordamericani in alcuni collocamenti.

Non è mancato a tutte queste emissioni il supporto degli investitori domestici.

Tanto premesso, sul fronte dei collocamenti rivolti ad investitori italiani, ed in particolare a quelli individuali e assimilabili (cosiddetto *retail*), dopo il successo ottenuto dall'emissione del BTP Valore, si stanno predisponendo emissioni destinate a quest'ultima categoria specifica di investitori in tempi brevi.

Come al solito, di questa iniziativa verrà data idonea informazione con l'anticipo adeguato in relazione alle caratteristiche dei risparmiatori.

ALLEGATO 3

5-02244 Fenu: Dati relativi alla compensazione dei crediti di imposta relativi a bonus edilizi.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento alla questione dei cosiddetti crediti incagliati oggetto di cessione in relazione ai bonus edilizi e alle quote di crediti riferibili alle annualità scadute.

A tale riguardo, gli Interroganti chiedono di sapere «quale sia ad oggi, per ciascuna tipologia di bonus e distinguendo il dato per anno di maturazione, l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta compensati rispetto al totale dei crediti maturati nonché l'ammontare dei crediti d'imposta considerati scaduti, che non possono essere più utilizzati in compensazione o essere ceduti a terzi. ».

Al riguardo, sulla base dei dati forniti dall'Agenzia delle Entrate risulta che l'am-

montare dei crediti relativi ai bonus edilizi oggetto di cessione e sconto in fattura, rilevati a partire dal 15 ottobre 2020 al 4 aprile 2024, è pari complessivamente a circa 219 miliardi di euro, di cui 160,3 miliardi per il super-ecobonus e supersisma bonus e 58,7 miliardi per gli altri bonus previsti.

Di tale importo sono stati fruiti dai cessionari, in compensazione tramite modello F24, un totale di 41,8 miliardi, di cui sono stati compensati 20,8 miliardi nell'anno 2023.

Giova tuttavia precisare che i dati contenuti nella piattaforma dell'Agenzia delle entrate non sono depurati dagli annullamenti derivanti dai sequestri, errori e duplicazioni.

ALLEGATO 4

5-02246 Borrelli: Pubblicazione degli elenchi delle associazioni sportive dilettantistiche ammesse al beneficio del 5 per mille per l'anno 2024.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame l'Onorevole interrogante fa riferimento alle disposizioni che regolano l'accesso per le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e per le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) al riparto del 5 per mille per l'anno 2024.

In particolare, l'Onorevole evidenzia che, per effetto della modifica introdotta dall'articolo 17-*bis* del decreto-legge n. 145 del 2023 all'articolo 9, comma 6, del decreto-legge n. 228 del 2021, è stata prorogata di un ulteriore anno la disciplina transitoria che consente alle ONLUS e alle ASD di poter accedere al riparto del 5 per mille presentando in via telematica una domanda entro il 10 aprile di ogni anno qualora gli enti non siano già iscritti negli elenchi permanenti tenuti, per le ONLUS, dall'Agenzia delle entrate e, per le ASD, dal CONI.

L'Onorevole richiama il comunicato stampa dell'Agenzia delle entrate del 6 marzo 2024 in cui vengono indicati le modalità e i termini per l'invio delle istanze di accesso al riparto per il 2024 da parte degli enti interessati.

Nel predetto comunicato si precisa che «le Organizzazioni non lucrative e Associazioni sportive dilettantistiche potranno accreditarsi anche dopo la scadenza del 10 aprile 2024 (purché in possesso dei requisiti alla stessa data), inviando la domanda entro il 30 settembre 2024 e versando un importo pari a 250 euro (con F24 Elide; codice tributo 8115).».

Tanto premesso, l'Onorevole chiede di sapere «con quali tempistiche verranno pubblicati gli elenchi definitivi degli enti accreditati nel termine straordinario della remissione *in bonis*».

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Agenzia delle entrate, si rappresenta quanto segue.

L'articolo 17-*bis* del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 (convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191), modificando le previsioni dettate dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 (convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15), ha previsto che, anche per l'anno finanziario 2024, le ONLUS iscritte all'Anagrafe delle ONLUS continuano ad essere destinatarie della quota del 5 per mille dell'IRPEF con le modalità previste dal DPCM 23 luglio 2020 per gli enti del volontariato.

Sulla base della richiamata disposizione, pertanto, le ONLUS iscritte nella relativa Anagrafe, non presenti nell'elenco permanente delle ONLUS accreditate per il 2024, presentano, entro il 10 aprile 2024, l'istanza di accreditamento in via telematica all'Agenzia delle entrate. Le ONLUS che non effettuino l'iscrizione entro il predetto termine possono presentare la domanda di accreditamento al 5 per mille entro il successivo 30 settembre, versando un importo pari a 250 euro con le modalità previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24 ELIDE – codice tributo 8115), a condizione di possedere i requisiti sostanziali previsti per l'accesso al contributo (articolo 2, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44).

Tanto premesso, con riferimento alla tempistica con la quale verranno pubblicati gli elenchi definitivi degli enti che hanno presentato la domanda di accreditamento nel termine straordinario pre-

visto per la remissione *in bonis*, l'Agenzia delle entrate fa presente che, analogamente a quanto effettuato negli anni precedenti, provvederà alla pubblicazione dell'elenco delle ONLUS che hanno chiesto di accedere al beneficio del 5 per mille

per l'anno finanziario 2024 tardivamente (presentando la domanda di iscrizione telematica dall'11 aprile e fino al 30 settembre 2024) dopo la citata scadenza del 30 settembre e, dunque, nel corso del prossimo mese di ottobre 2024.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-02247 Ghirra: Sicurezza sui traghetti da e per la Sardegna	77
ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)	79
5-02248 Pastorella: Utilizzo della cosiddetta interconnessione ferroviaria di Parma	77
ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)	80
5-02249 Iaria: Elettificazione della linea ferroviaria Jonica	78
ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)	81

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Martedì 9 aprile 2024. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Tullio Ferrante.

La seduta comincia alle 13.05.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

5-02247 Ghirra: Sicurezza sui traghetti da e per la Sardegna.

Francesca GHIRRA (AVS) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Tullio FERRANTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Francesca GHIRRA (AVS), replicando, ringrazia il sottosegretario per i dettagli ulteriori che ha fornito in merito ai prov-

vedimenti assunti a tutela della sicurezza sia dalle compagnie interessate che dal Ministero. Ricorda che gli episodi di molestie segnalati sono assai gravi, perché hanno riguardato donne che viaggiavano da sole in inverno, quando i traghetti sono vuoti, perché dopo le prime denunce molte altre vittime si sono decise a parlare e perché i fatti si sono verificati non solo nei corridoi, ma anche con tentativi di accesso alle cabine da parte di membri dell'equipaggio. Ricorda altresì che questi ultimi dispongono dei dati personali delle viaggiatrici e che nel corso della traversata i telefoni cellulari non funzionano. Per tutte queste ragioni, raccomanda le vicende in oggetto all'attenzione del Ministero.

5-02248 Pastorella: Utilizzo della cosiddetta interconnessione ferroviaria di Parma.

Giulia PASTORELLA (AZ-PER-RE) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Tullio FERRANTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Giulia PASTORELLA (AZ-PER-RE), replicando, rimarca che la risposta del sottosegretario è ben chiara: l'interconnessione ferroviaria di Parma non è stata progettata per il trasporto dei passeggeri, ma unicamente come struttura di sicurezza. È una risposta a suo avviso insoddisfacente per il territorio, che si era anzi proposto di collaborare alla ricerca di soluzioni alternative per non lasciare tale infrastruttura inutilizzata. Preannunzia dunque che continuerà la propria attività di sensibilizzazione e interlocuzione con la giunta comunale di Parma, affinché tale capoluogo venga efficacemente inserito nelle grandi direttrici dell'alta velocità, cosa che oggi non è.

5-02249 Iaria: Elettificazione della linea ferroviaria Jonica.

Elisa SCUTELLÀ (M5S), in qualità di cofirmataria, illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Tullio FERRANTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Elisa SCUTELLÀ (M5S), replicando, si dichiara soddisfatta giacché il sottosegretario le ha confermato che se si è resa possibile l'elettificazione della linea ferroviaria Jonica è stato grazie ai fondi del PNRR, dunque grazie al Presidente Conte.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che l'interrogazione a risposta immediata 5-02250, a prima firma del deputato Barbagallo, sarà trasformata in interrogazione a risposta in Commissione.

Dichiara dunque concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.25.

ALLEGATO 1

5-02247 Ghirra: Sicurezza sui traghetti da e per la Sardegna.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

In riferimento al quesito posto, rappresento quanto segue.

A seguito delle denunce sui mezzi di stampa di episodi di molestie subite da alcune passeggere a bordo dei traghetti da parte del personale delle compagnie, il Ministero si è attivato con le compagnie di navigazione coinvolte per un riscontro sui fatti denunciati e per verificare il rispetto dei protocolli e delle misure a tutela dei passeggeri.

Ciò in quanto la sicurezza e il rispetto dei passeggeri sono da considerarsi priorità assolute e qualsiasi forma di comportamento inappropriato eventualmente posto in essere dai dipendenti delle compagnie di navigazione richiede adeguati provvedimenti sanzionatori.

Nello specifico la società CIN-Tirrenia, sentita sul tema, ha rappresentato che è impegnata costantemente a garantire un ambiente di lavoro sicuro e rispettoso per tutti i propri dipendenti e passeggeri. A tal proposito, gli equipaggi vengono formati ed istituiti circa le norme di comportamento etico e professionale di cui la Compagnia si è dotata in apposito manuale ed agiscono in conformità con tali linee guida.

La società ha riferito circa limitati episodi di violazione della *privacy* immediatamente sanzionati. Nel corso degli anni di esercizio dei servizi di trasporto marittimo, anche in rotte sottoposte ad obblighi di servizio pubblico, la Compagnia ha ricevuto, in due casi, reclami che hanno evi-

denziato condotte moleste come quelle riferite dall'onorevole interrogante, che sono stati oggetto di immediata indagine interna, con contestazione al marittimo coinvolto e conseguente sanzione disciplinare.

Premesso che il Ministero ha richiamato le società di navigazione all'impegno di assicurare comportamenti dei dipendenti tesi a garantire la sicurezza e la tutela dei passeggeri e a sanzionare in maniera rigorosa ogni condotta difforme, si evidenzia che le compagnie hanno comunque garantito la massima cooperazione con le autorità competenti per fare chiarezza su ogni questione che dovesse ritenersi meritevole di approfondimento, assicurando inoltre il rispetto degli *standard* di professionalità e trasparenza a tutela dei passeggeri.

Ribadisco che il Ministero non tollera alcun tipo di molestia o condotta inadeguata che possa essere, anche soltanto astrattamente, foriera di preoccupazione o timore per tutti gli utenti sui mezzi di trasporto, tanto più se si tratta di violenza verbale o fisica nei confronti delle viaggiatrici. La tutela della dignità delle donne è una priorità rispetto alla quale vi è il massimo impegno a garantirla in ogni contesto.

A tal proposito, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti avvierà gli opportuni approfondimenti per addivenire a protocolli di intesa finalizzati a potenziare specifiche misure di intervento e prevenire il ripetersi di simili eventi.

ALLEGATO 2

5-02248 Pastorella: Utilizzo della cosiddetta interconnessione ferroviaria di Parma.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

In riferimento al quesito posto, il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ha rappresentato quanto segue.

Gli attuali servizi Alta Velocità sull'intera dorsale ferroviaria Torino-Salerno sono adeguatamente diversificati per soddisfare sia la richiesta di servizi veloci tra le principali stazioni AV, sia la richiesta di servizi al territorio che vengono prevalentemente realizzati mediante diversione dei treni su linee convenzionali, attraverso le interconnessioni. In particolare, nella tratta Bologna-Milano, sono presenti due interconnessioni a Piacenza, un'interconnessione a Fidenza, a Panna e a Modena, nonché ulteriori due interconnessioni a ridosso del nodo di Bologna. Queste infrastrutture permettono di servire le maggiori città della via Emilia quali Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena.

In considerazione del fatto che i tempi di percorrenza delle interconnessioni incidono significativamente sulla durata complessiva della traccia, in fase di progettazione vengono definite quali e quante interconnessioni percorrere per ottimizzare il servizio. A titolo comparativo, una fermata su una linea di velocità 300 km/h comporta un perditempo di circa 8-10 minuti, mentre la diversione del traffico per il tramite delle interconnessioni, nelle più favorevoli condizioni di tracciato, difficilmente comporta perditempo minori di 25-30 minuti.

Per quanto riguarda l'interconnessione di Parma, questa si estende per circa 7 km, è a doppio binario ed è realizzata prevalentemente in rilevato ed in viadotto nel punto di scavalco della linea ferroviaria e dell'autostrada, nonché lungo tutto l'attra-

versamento dell'area urbana di Parma. La velocità massima ammessa è pari a 150 km/h per i primi 2,5 km a valle del bivio con la linea AV, a 100 km/h per i successivi 3,5 km e fino a 70 km/h per il restante chilometro e viene realizzata principalmente come struttura di sicurezza e manutenzione per l'Alta Velocità.

Allo stato attuale, tale interconnessione collega Parma con la linea AV dal lato Bologna. Non esiste invece un'analoga interconnessione lato Milano. Ciò comporta che, per servire Parma percorrendo la rete AV, occorre utilizzare l'interconnessione di Fidenza percorrendo quindi l'intera tratta Fidenza-Parma su linea tradizionale per 22 chilometri. Tale elemento rappresenta un fattore rilevante di aggravio sul tempo di percorrenza rispetto alle relazioni che percorrono da Milano a Bologna la linea AV senza fermate intermedie.

L'attuale orario di servizio prevede comunque per la stazione di Panna l'effettuazione del servizio viaggiatori quotidiano medio di 15 servizi Frecciarossa, con origine/destinazione Milano, Roma, Ancona, Pescara, Bari, Taranto, Lecce e di 2 servizi Eurocity con origine/destinazione Bologna/Zurigo, distribuiti durante l'arco della giornata.

Nel confronto con i territori interessati dall'infrastruttura, il gestore della rete e gli operatori di servizio, il Ministero conferma la sua disponibilità a verificare l'individuazione delle migliori soluzioni per garantire al territorio di Parma, in considerazione del suo tessuto produttivo, turistico e culturale, una maggiore accessibilità all'AV nonché una più adeguata organizzazione dei servizi di trasporto.

ALLEGATO 3

5-02249 Iaria: Elettificazione della linea ferroviaria Jonica.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

In riferimento al quesito posto, rappresento quanto segue.

Gli interventi di elettrificazione sulle tratte Lamezia-Catanzaro Lido e Catanzaro Lido-Sibari nonché l'elettificazione della tratta Catanzaro Lido – Melito Porto Salvo interessano circa 360 km di linea e la realizzazione avverrà mediante 5 lotti funzionali.

Il progetto PNRR di Potenziamento ed Elettificazione Lamezia-Terme-Catanzaro Lido e Dorsale Jonica, che rientra nella misura 1.7 «Potenziamento, elettrificazione e aumento della resilienza delle ferrovie nel Sud», è suddiviso nei lotti funzionali 1, 2 e 3, che riguardano le tratte Lamezia Terme-Catanzaro Lido, Catanzaro Lido-Crotone e Crotone-Sibari. Il progetto definitivo, come evidenziato dagli onorevoli interroganti, è stato approvato dal commissario straordinario di Governo con ordinanza n. 4 del 25 settembre 2023.

Lo scorso mese di marzo, Rete Ferroviaria Italiana ha concluso le procedure di

valutazione delle offerte tecnico-economiche della gara per la progettazione esecutiva e la realizzazione dell'elettificazione delle tre procedure di gara avviate a fine 2023.

L'attuale cronoprogramma dei lavori dei singoli lotti prevede l'avvio dei lavori entro il terzo quadrimestre del 2024 traguardando in tal modo l'attivazione degli interventi ferroviari per fasi entro il 2026 in linea con gli obiettivi PNRR.

Il costo a vita intera del progetto è di circa 438 milioni di euro, interamente finanziato con le seguenti risorse: fondi PNRR, risorse a valere sull'aggiornamento 2023 del contratto di programma 2022-2026, fondo per le opere indifferibili 2023 ed attivazione della cosiddetta «clausola di flessibilità».

Per quanto riguarda i lotti funzionali 4 e 5 che prevedono l'elettificazione della linea Ionica tra Catanzaro Lido-Melito Porto Salvo, è in fase di ultimazione la progettazione di fattibilità tecnico-economica.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00198 Zanella e 7-00212 Sportiello, sulla definizione di linee guida in materia di disforia di genere (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>)	82
---	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di Gabriele Sani, professore di Psichiatria presso l'Università cattolica del Sacro Cuore di Roma, direttore dell'UOC Psichiatria clinica e d'urgenza del Policlinico Gemelli di Roma, e di Maura Massimino, pediatra, Fondazione IRCCS Istituto nazionale dei tumori di Milano, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00198 Zanella e 7-00212 Sportiello, sulla definizione di linee guida in materia di disforia di genere	83
Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione GenderLens (in videoconferenza), dell'Associazione Gender X e dell'Associazione Libellula Italia (in videoconferenza), nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00198 Zanella e 7-00212 Sportiello, sulla definizione di linee guida in materia di disforia di genere	83
Audizione informale, in videoconferenza, di Marina Pierdominici, primo ricercatore del Centro di riferimento di medicina di genere dell'Istituto superiore di sanità, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00198 Zanella e 7-00212 Sportiello, sulla definizione di linee guida in materia di disforia di genere	83

SEDE CONSULTIVA:

Modifica all'articolo 71 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in materia di compatibilità urbanistica dell'uso delle sedi e dei locali impiegati dalle associazioni di promozione sociale per le loro attività. C. 1018 Foti (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	83
---	----

RISOLUZIONI

Martedì 9 aprile 2024. — Presidenza del vicepresidente Luciano CIOCCHETTI.

La seduta comincia alle 12.15.

7-00198 Zanella e 7-00212 Sportiello, sulla definizione di linee guida in materia di disforia di genere.

(Seguito della discussione congiunta e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione congiunta della risoluzione, rinviata nella seduta del 20 marzo 2024.

Luciano CIOCCHETTI, *presidente*, avverte che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare alla seduta odierna in videoconferenza, non essendo previste votazioni.

Avverte, altresì, che è stata assegnata alla Commissione la risoluzione Sportiello n. 7-00212, che sarà discussa congiuntamente alla risoluzione a prima firma del-

l'onorevole Zanella, in quanto vertente sulla stessa materia.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione congiunta delle risoluzioni ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.20.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 9 aprile 2024.

Audizione informale, in videoconferenza, di **Gabriele Sani**, professore di Psichiatria presso l'Università cattolica del Sacro Cuore di Roma, direttore dell'UOC Psichiatria clinica e d'urgenza del Policlinico Gemelli di Roma, e di **Maura Massimino**, pediatra, Fondazione IRCCS Istituto nazionale dei tumori di Milano, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00198 Zanella e 7-00212 Sportiello, sulla definizione di linee guida in materia di disforia di genere.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.20 alle 12.55.

Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione GenderLens (in videoconferenza), dell'Associazione Gender X e dell'Associazione Libellula Italia (in videoconferenza), nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00198 Zanella e 7-00212 Sportiello, sulla definizione di linee guida in materia di disforia di genere.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.55 alle 13.40.

Audizione informale, in videoconferenza, di **Marina Pierdominici**, primo ricercatore del Centro di riferimento di medicina di genere dell'Istituto superiore di sanità, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00198 Zanella e 7-00212 Sportiello, sulla definizione di linee guida in materia di disforia di genere.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.40 alle 13.55.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 9 aprile 2024. — Presidenza del vicepresidente Luciano CIOCCHETTI.

La seduta comincia alle 13.55.

Modifica all'articolo 71 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in materia di compatibilità urbanistica dell'uso delle sedi e dei locali impiegati dalle associazioni di promozione sociale per le loro attività.

C. 1018 Foti.

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Luciano CIOCCHETTI, *presidente*, avverte che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare alla seduta odierna in videoconferenza, non essendo previste votazioni.

Dà, quindi, la parola al relatore, deputato Maccari, per lo svolgimento della relazione.

Carlo MACCARI (FdI), *relatore*, fa presente che il provvedimento di cui la Commissione Affari sociali avvia l'esame, in sede consultiva, ai fini dell'espressione del parere alla VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici), si compone di un unico articolo, costituito da un comma, volto a integrare il contenuto dell'articolo 71, comma 1, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, che reca una disciplina di favore in materia di destinazione d'uso per gli enti del Terzo settore.

Osserva che nel testo in esame, come risultante dagli emendamenti approvati presso la Commissione di merito, che hanno modificato in modo sostanziale la proposta di legge originaria, si prevede che la predetta normativa di cui al richiamato articolo 71, comma 1, del codice del Terzo settore, si applichi alle associazioni di pro-

mozione sociale che svolgono attività di culto nel rispetto dei criteri in materia di compatibilità urbanistica ed edilizia individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata.

È in ogni caso fatto salvo quanto previsto dagli accordi e dalle intese con le confessioni religiose stipulati ai sensi degli articoli 7 e 8, terzo comma, della Costituzione.

Si prevede, altresì, che il suddetto decreto ministeriale debba tenere conto della

specificità delle modalità di esercizio delle diverse forme di culto, delle esigenze di sicurezza e accessibilità dei locali e dell'impatto delle relative attività sul tessuto urbano circostante e sui singoli edifici, anche in termini di concentrazione oraria o giornaliera dell'afflusso di persone ai locali interessati, senza pregiudizio per la libertà di culto.

Luciano CIOCCHETTI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	85
SEDE REFERENTE:	
Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne. C. 830 Comaroli e C. 1806, approvata dal Senato (<i>Esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	85
Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. C. 1548 Bruzzone, C. 1652 Sergio Costa, C. 1670 Brambilla e C. 1673 Zanella (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	88

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 9 aprile 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.50 alle 11.55.

SEDE REFERENTE

Martedì 9 aprile 2024. — Presidenza della vicepresidente Maria Cristina CARETTA. — Interviene il sottosegretario all'agricoltura, alla sovranità alimentare e alle foreste Patrizio Giacomo La Pietra.

La seduta comincia alle 12.05.

Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne.

C. 830 Comaroli e C. 1806, approvata dal Senato.

(Esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Francesco BRUZZONE (LEGA), *relatore*, fa presente che le proposte di legge di cui la Commissione avvia l'esame in sede referente, le quali hanno identico contenuto, si compongono di un unico articolo ed intervengono per affrontare il fenomeno della pesca illegale e del bracconaggio ittico, modificando l'articolo 40 della legge n. 154 del 2016, che elenca, al comma 2, le attività vietate nelle acque interne. Ricorda che la proposta di legge del senatore Bergesio è stata approvata dal Senato il 27 marzo scorso.

In particolare, osserva che le modifiche apportate al citato articolo 40 hanno l'effetto di sostituire il riferimento, in funzione di contrasto al bracconaggio ittico, a divieti genericamente riferiti alle « acque interne » – che, a legislazione vigente, corrispondono ai fiumi, ai laghi, alle acque dolci, salse o salmastre – con divieti diversificati a seconda che essi siano riferiti, da una parte, ai laghi indicati dal nuovo allegato 1, alle acque salse o salmastre o lagunari, e dall'altra, ai fiumi, ai laghi non inclusi nell'elenco di cui al predetto allegato 1 e alle acque dolci.

Evidenzia che la lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 1 sostituisce i commi 1 e 2 del citato articolo 40, prevedendo che rientrino nella nozione di acque interne, oltre ai fiumi, ai laghi, alle acque dolci, salse o salmastre, anche le acque lagunari (comma 1) e prevedendo dei divieti, in funzione antibraconaggio ittico riferiti ai grandi laghi e ai laghi minori nominativamente indicati nel nuovo Allegato 1 e alle acque salse o salmastre o lagunari (comma 2).

Segnala che il citato Allegato 1 è aggiunto alla legge n. 154 del 2016 dal comma 2 dell'articolo 1 del provvedimento in esame e individua otto grandi laghi (Lago Maggiore, di Varese, di Como e Lecco, d'Iseo, di Garda, Trasimeno, di Bolsena e di Bracciano) ed ulteriori 22 laghi « minori ».

Osserva che, pertanto, a norma del nuovo comma 2 dell'articolo 40 della legge n. 154 del 2016, nei laghi di cui all'Allegato 1, nelle acque salse o salmastre o lagunari viene vietato:

pescare, detenere, trasbordare, sbarcare, trasportare e commercializzare le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa vigente;

stordire, uccidere e catturare la fauna ittica con materiali esplosivi di qualsiasi tipo, con la corrente elettrica o con il versamento di sostanze tossiche o anestetiche nelle acque;

catturare la fauna ittica provocando l'asciutta, anche parziale, dei corpi idrici;

per l'esercizio della pesca sportiva, utilizzare reti, attrezzi, tecniche o materiali non configurabili come sistemi di pesca sportiva ai sensi dei regolamenti e delle leggi vigenti;

utilizzare attrezzi per la pesca professionale nelle acque dove tale pesca non è consentita o senza essere in possesso del relativo titolo abilitativo;

utilizzare reti e altri attrezzi per la pesca professionale difformi, per lunghezza

o dimensione della maglia, da quanto previsto dai regolamenti vigenti.

Segnala che la lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 1 inserisce i commi 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater* nell'articolo 40 della legge n. 154 del 2016. In particolare, fa presente che, in base al nuovo comma 2-*bis*, nelle acque interne, quindi nei fiumi e nelle acque dolci ad esclusione di quelle indicate al comma 2, è vietato:

l'esercizio della pesca professionale, nonché l'uso di strumenti e attrezzi atti a tale attività;

utilizzare e detenere reti, attrezzi, tecniche o materiali non configurabili come sistemi di pesca sportiva ai sensi dei regolamenti e delle leggi vigenti;

detenere, trasbordare, sbarcare, trasportare e commercializzare le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita e durante il periodo di divieto per la riproduzione della specie, in violazione della normativa vigente;

stordire, uccidere e catturare la fauna ittica con materiali esplosivi di qualsiasi tipo, con la corrente elettrica o con il versamento di sostanze tossiche o anestetiche nelle acque;

catturare la fauna ittica provocando l'asciutta, anche parziale, dei corpi idrici.

Evidenzia che il nuovo comma 2-*ter* dell'articolo 40 dispone che la detenzione e l'utilizzo di reti, attrezzi, tecniche o materiali non configurabili come sistemi di pesca sportiva ai sensi dei regolamenti e delle leggi vigenti (ovvero le attività di cui al suddetto comma 2-*bis*, lettera *b*)) siano consentite esclusivamente nell'ambito di interventi di recupero e trasferimento, autorizzati dagli enti preposti, organizzati al fine di tutelare l'igienicità delle acque destinate al fabbisogno potabile, per ragioni di pubblico interesse, per motivi di studio o per ridurre le presenze che determinano situazioni di squilibrio biologico, nonché

per la conservazione e la salvaguardia della fauna ittica che si trovi in situazioni di carenza idrica anche per l'esecuzione di lavori in alveo.

Infine, segnala che il nuovo comma 2-*quater* dell'articolo 40 prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con propri provvedimenti, per i laghi non inseriti nell'Allegato 1 e per gli altri corpi idrici, nei quali sia già esercitata la pesca professionale in forma cooperativa o tradizionale, possono prevedere deroghe al divieto di esercizio della pesca professionale e di uso di strumenti e attrezzi atti a tale attività, previsto dal comma 2-*bis*, lettera a). Sottolinea che tali deroghe possono essere previste esclusivamente per la pesca delle specie eurialine e dei gamberi di fiume (*Austropotamobius pallipes*) nei limiti e con le modalità previsti dalle disposizioni dell'Unione europea vigenti in materia.

Osserva che la lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 sostituisce i commi da 3 a 7 dell'articolo 40 della legge n. 154 del 2016.

In particolare, segnala che il nuovo comma 3 inserisce il riferimento al divieto di cui al comma 2-*bis* in relazione al testo vigente che vieta la raccolta, la detenzione, il trasporto e il commercio degli animali storditi o uccisi in violazione dei divieti di cui ai commi 2.

In tema di sanzioni, evidenzia che il nuovo comma 4 dell'articolo 40 inserisce il riferimento al divieto di cui al comma 2-*bis*, prevedendo che anche in tal caso, la violazione del divieto, al pari di quanto attualmente previsto per le violazioni di cui ai commi 2, lettere a), b) e c), e 3, è punita con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da 2.000 a 12.000 euro. Segnala che si aggiunge, inoltre, che la violazione del divieto di cui al comma 2-*bis*, al pari di quanto già previsto per i commi prima richiamati, prevede la sospensione della licenza di pesca per tre anni mentre la sospensione dell'esercizio commerciale è fissata da quindici a trenta giorni diversamente dalle violazioni dei divieti comma 2, lettere a), b) e c), e al comma 3, per le quali si conferma il periodo da cinque a dieci giorni.

Fa presente che il nuovo comma 5 dell'articolo 40 conferma quasi integralmente il testo vigente, in base al quale salvo che il fatto costituisca reato, per chi viola i divieti di cui al comma 2, lettere d), e) ed f), si applicano la sanzione amministrativa da 1.000 a 6.000 euro e, ove il trasgressore ne sia in possesso, la sospensione della licenza di pesca per tre mesi. Sottolinea che l'unica differenza è che non si fa più riferimento alla licenza di pesca professionale.

Osserva che il nuovo comma 6 dell'articolo 40 aggiunge nuovamente il riferimento ai divieti di cui al comma 2-*bis* rispetto a quanto già previsto a legislazione vigente in riferimento alle violazioni dei divieti di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e) e f), e al comma 3, in relazione alla disposizione in base alla quale gli agenti accertatori procedono al sequestro – non previsto nel testo vigente – e alla confisca del prodotto pescato e degli strumenti e attrezzi utilizzati, nonché al sequestro e alla confisca dei natanti e dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato, anche se di terzi (tale specificazione non è presente nel testo vigente) e anche se non utilizzati unicamente a tali fini. Segnala che il materiale ittico sequestrato ancora vivo e vitale è reimmesso immediatamente nei corsi d'acqua qualora, secondo quanto aggiunto nel provvedimento in esame, tale reimmisione sia compatibile con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, che attua la direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza. Sottolinea che si conferma il testo vigente in base al quale delle reimmisioni effettuate è data certificazione in apposito verbale, mentre si modifica la normativa vigente che prevede il sequestro e la confisca dei natanti e dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato solo in caso di recidiva per le violazioni di cui al comma 2, lettere d), e) e f), commesse da soggetti titolari di licenza di pesca professionale, laddove si specifica che tali violazioni debbano essere com-

messe nei laghi di cui all'Allegato 1, nelle acque salse o salmastre o lagunari.

Fa presente che il nuovo comma 7 dell'articolo 40 è analogo al testo vigente, salvo l'inserimento del riferimento alle violazioni previste dal comma 2-*bis* e il riferimento alla licenza di pesca invece che alla licenza di pesca professionale. Ricorda che il testo prevede che, qualora le violazioni di cui ai commi 2, e 3 siano reiterate e qualora il trasgressore le commetta durante il periodo di sospensione della licenza di pesca professionale o dell'esercizio commerciale, le pene e le sanzioni amministrative e il periodo di sospensione delle licenze sono raddoppiati. Sottolinea che tali disposizioni si applicano anche nel caso di pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta.

Inoltre, osserva che viene inserito un nuovo comma 7-*bis* al medesimo articolo 40, il quale dispone che all'accertamento delle violazioni ai divieti di cui ai commi 2, 2-*bis* e 3 concorrono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le guardie addette alla vigilanza dei parchi nazionali e regionali e le guardie volontarie delle associazioni di protezione ambientale riconosciute, ai sensi delle leggi vigenti, dalle regioni e dagli enti locali.

Segnala, infine, che la lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 1 sostituisce il comma 10 dell'articolo 40 della legge n. 154 del 2016, prevedendo una clausola di salvaguardia per effetto della quale le disposizioni del citato articolo 40 sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale n. 3 del 2001.

Stefano VACCARI (PD-IDP), nel condividere la finalità del provvedimento, ossia contrastare fenomeni criminosi che provocano gravi danni alla biodiversità ittica, ritiene tuttavia poco efficaci i mezzi individuati per rispondere al fenomeno del bracconaggio ittico. Al riguardo reputa insufficiente prevedere solo sanzioni amministrative nei confronti di taluni reati. A suo avviso, infatti, considerata la gravità di

talune condotte illecite collegate al fenomeno del bracconaggio ittico, sarebbe stato meglio prevedere una graduazione diversa delle pene e anche ulteriori forme di reato. Inoltre, evidenzia che il provvedimento in esame non stanziava ulteriori risorse umane ed economiche a favore dei soggetti incaricati di contrastare il fenomeno del bracconaggio ittico. Esprime, pertanto, rammarico per il fatto che il testo in esame non potrà segnare nel concreto un cambio di passo nel contrasto a tale fenomeno criminoso, così come i recenti provvedimenti del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste in materia di pesca sportiva, che, a suo avviso, non risultano efficaci nei confronti del bracconaggio, andando, invece, a colpire quei soggetti che da sempre, con la loro attività, hanno contrastato il prelievo illegale delle specie ittiche nelle acque marine.

Maria Cristina CARETTA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la fase preliminare di esame del provvedimento.

Francesco BRUZZONE (LEGA), *relatore*, propone, quindi, alla Commissione di adottare come testo base per il seguito dell'esame il testo della proposta di legge C. 1806, approvata dal Senato.

La Commissione delibera di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame il testo della proposta di legge C. 1806.

Maria Cristina CARETTA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.

C. 1548 Bruzzone, C. 1652 Sergio Costa, C. 1670 Brambilla e C. 1673 Zanella.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 aprile 2024.

Maria Cristina CARETTA, *presidente*, ricorda che nella seduta del 4 aprile scorso, da ultimo, è stato accantonato l'emendamento Caramiello 1.355.

Avverte, quindi, che il gruppo MoVimento 5 Stelle ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Carmen DI LAURO (M5S) illustra l'emendamento Caramiello 1.356, volto ad inserire tra le specie protette ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge n. 157 del 1992 la dendrocigna fulva, della quale descrive dettagliatamente le caratteristiche.

Susanna CHERCHI (M5S), integrando l'intervento della deputata Di Lauro, descrive ulteriori caratteristiche della dendrocigna fulva, oggetto dell'emendamento Caramiello 1.356.

Alessandro CARAMIELLO (M5S) integra ulteriormente gli interventi delle deputate Di Lauro e Cherchi, descrivendo altre caratteristiche della dendrocigna fulva, oggetto dell'emendamento 1.356 a sua prima firma.

La Commissione respinge l'emendamento Caramiello 1.356.

Francesco BRUZZONE (LEGA), *relatore*, propone di accantonare l'emendamento Caramiello 1.357 al fine di svolgere ulteriori approfondimenti.

Il sottosegretario Patrizio Giacomo LA PIETRA concorda con la proposta del relatore.

Maria Cristina CARETTA, *presidente*, dispone, pertanto, l'accantonamento dell'emendamento Caramiello 1.357.

Carmen DI LAURO (M5S) illustra l'emendamento Caramiello 1.358, volto ad inserire tra le specie protette ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge

n. 157 del 1992 la berta di Audubon, della quale descrive dettagliatamente le caratteristiche.

Susanna CHERCHI (M5S), integrando l'intervento della deputata Di Lauro, descrive ulteriori caratteristiche della berta di Audubon, oggetto dell'emendamento Caramiello 1.358.

Alessandro CARAMIELLO (M5S) integra ulteriormente gli interventi delle deputate Di Lauro e Cherchi, descrivendo altre caratteristiche della berta di Audubon, oggetto dell'emendamento 1.358 a sua prima firma. In proposito, fa presente che l'*American Ornithological Society* ha annunciato che cambierà tutti i nomi comuni degli uccelli dedicati alle persone per non onorare figure storiche razziste o schiaviste, come, appunto, l'ornitologo franco-statunitense John James Audubon.

La Commissione respinge l'emendamento Caramiello 1.358.

Carmen DI LAURO (M5S) illustra l'emendamento Caramiello 1.359, volto ad inserire tra le specie protette ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge n. 157 del 1992 la pittima dell'Hudson, della quale descrive dettagliatamente le caratteristiche.

Susanna CHERCHI (M5S), integrando l'intervento della deputata Di Lauro, descrive ulteriori caratteristiche della pittima dell'Hudson, oggetto dell'emendamento Caramiello 1.359.

Alessandro CARAMIELLO (M5S) integra ulteriormente gli interventi delle deputate Di Lauro e Cherchi, descrivendo altre caratteristiche della pittima dell'Hudson, oggetto dell'emendamento 1.359 a sua prima firma. In proposito, fa presente che tale specie vive nelle zone umide e al riguardo richiama le procedure di messa in mora aperte dalla Commissione europea nei confronti del nostro Paese per la violazione del regolamento REACH e della direttiva « Uccelli ».

La Commissione respinge l'emendamento Caramiello 1.359.

Francesco BRUZZONE (LEGA), *relatore*, propone di accantonare l'emendamento Caramiello 1.360 al fine di svolgere ulteriori approfondimenti.

Il sottosegretario Patrizio Giacomo LA PIETRA concorda con la proposta del relatore.

Maria Cristina CARETTA, *presidente*, dispone, pertanto, l'accantonamento dell'emendamento Caramiello 1.360.

Avverte che, in base alle intese intercorse tra i gruppi, si è deciso di sospendere i lavori alle 13.30. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA:

Seguito dell'esame dello schema di delibera recante « Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, indetta per i giorni 8 e 9 giugno 2024 » *(Seguito dell'esame e rinvio)* 91

ALLEGATO 1 (Emendamenti alla proposta di delibera recante « Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, indetta per i giorni 8 e 9 giugno 2024 ») 106

Sulla pubblicità dei lavori 96

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA:

Seguito dell'esame dello schema di delibera recante « Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, indetta per i giorni 8 e 9 giugno 2024 » *(Seguito dell'esame – Approvazione con modificazioni)* 96

ALLEGATO 2 (Emendamenti riformulati alla proposta di delibera recante « Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, indetta per i giorni 8 e 9 giugno 2024 ») 111

ALLEGATO 3 (Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, indetta per i giorni 8 e 9 giugno 2024 (Documento n. 6)) 112

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA

Martedì 9 aprile 2024. — Presidenza della presidente Barbara FLORIDIA.

La seduta comincia alle 12.05.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Seguito dell'esame dello schema di delibera recante « Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, indetta per i giorni 8 e 9 giugno 2024 ».

(Seguito dell'esame e rinvio).

La PRESIDENTE ricorda che l'esame dello schema di delibera relativo alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia – che avranno luogo l'8 e il 9 giugno 2024 – è stato avviato nella seduta del 13 marzo scorso ed è proseguito nelle successive due sedute del 26 marzo.

Nella scorsa seduta si è svolta l'audizione del Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al fine di avere chiarimenti in merito all'attività di monitoraggio e alle modalità di contraddittorio, nonché ai criteri di valutazione introdotti nello schema di delibera trasmesso dall'Agcom per disciplinare la comunicazione politica e l'accesso ai mezzi di informazione in relazione all'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

Si è altresì svolta, per raccogliere ulteriori valutazioni sui profili menzionati, l'audizione di rappresentanti dell'Osservatorio di Pavia ed è stato acquisito un contributo scritto da parte del Direttore Affari legali e societari della Rai.

Ricorda inoltre che il termine per la presentazione di eventuali emendamenti allo schema di delibera all'esame della Commissione (pubblicato in allegato al resoconto della seduta n. 43 del 26 marzo scorso) – originariamente fissato per il 3 aprile – è stato successivamente prorogato al 5 aprile in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi e che, alla scadenza del termine, risultano presentati 34 emendamenti.

Avverte quindi che si procederà all'illustrazione degli emendamenti presentati allo schema di delibera in esame (*allegati al resoconto*).

In merito agli emendamenti presentati all'articolo 2, prende la parola il deputato FILINI (FDI) che si sofferma sull'emendamento 2.3 volto a disciplinare maggiormente nel dettaglio i contenuti che dovranno essere messi in evidenza sul portale Raiplay con riferimento ai programmi di comunicazione politica, anche alla luce del peso sempre più rilevante assunto dalle modalità di fruizione non lineare del media televisivo.

La senatrice MUSOLINO (IV-C-RE) evidenzia l'emendamento 2.4 nel quale si intende precisare che la diffusione di contenuti inseriti nel portale Raiplay deve comunque osservare i principi di una effettiva *par condicio*.

Non essendovi interventi in sede di illustrazione agli emendamenti riferiti all'articolo 3, per quanto concerne quelli riguardanti l'articolo 4 il senatore NICITA (PD-IDP) invita la Commissione a considerare gli emendamenti 4.10 e 4.12. Tali proposte, da un lato, richiamano le metodologie indicate nello schema di delibera Agcom per quanto concerne i criteri di valutazione e di monitoraggio che tengono conto della visibilità alla luce delle diverse fasce orarie di ascolto. A suo avviso, si tratta di un profilo rilevante poiché storicamente le delibere adottate da questa Commissione e dall'Autorità si sono rilevate sostanzialmente convergenti; pertanto, nella introduzione dei cosiddetti criteri qualitativi e dei diversi indicatori occorrerebbe che anche in questo caso le delibere di entrambi gli Organi siano il più possibile conformi.

Dall'altro lato si evidenzia la proposta nella quale si precisa che in caso di eventuali squilibri, il ripristino dei tempi è effettuato prioritariamente nello stesso programma in cui si è determinato o, ove ciò non sia tecnicamente possibile, in altri programmi di altre fasce di ascolto, a partire dalla più pregiata.

La deputata BOSCHI (IV-C-RE), intervenendo sul complesso degli emendamenti da lei presentati all'articolo 4, sottolinea come il principio ispiratore di tali proposte risiede nel garantire a tutti i soggetti politici partecipanti alla competizione elettorale identiche condizioni in modo che i cittadini possano formarsi liberamente la propria opinione e che alle stesse forze politiche sia riconosciuto il diritto ad un contraddittorio paritario e con le stesse modalità di trattamento. In virtù di questi principi, la parità di trattamento deve essere assicurata a prescindere dalla consistenza parlamentare degli stessi soggetti politici o dall'esercizio di un ruolo di ca-

rattere istituzionale governativo. Sotto questo ultimo specifico aspetto, infatti, ritiene che non debba essere consentito un trattamento differenziato e più vantaggioso in termini di spazi e tempi per coloro che esercitano ruoli istituzionali.

Si sofferma poi in particolare sull'emendamento 4.3 ritenendo che alle condizioni peculiari legate alla disciplina della *par condicio* nei periodi elettorali non debbano essere sottratti i giornalisti e gli opinionisti, come del resto si ricava nell'articolo 7, comma 3, dello schema di delibera dell'Agcom. Se è del tutto legittimo che, nell'ambito delle attività di approfondimento informativo, i giornalisti abbiano il diritto di porre all'interlocutore politico domande anche scomode, occorre tuttavia constatare che in molte occasioni e in diverse trasmissioni i giornalisti intervengono in qualità di commentatori ed opinionisti – anche beneficiando di un compenso –; in questi casi, durante il periodo regolato dalla *par condicio*, sembra ragionevole che non solo sia limitata la libertà dei soggetti politici ma che gli interventi e le dichiarazioni di questi commentatori ed opinionisti siano sottoposti ad un rigoroso contraddittorio in modo da poter dare adeguata rappresentazione a tutti i punti di vista, prospettando idonei riequilibri in caso di violazione delle regole.

La deputata MONTARULI (FDI) richiama l'attenzione sull'emendamento 4.11, con particolare riguardo alla seconda parte nella quale si propone che il valore numerico degli indicatori sia messo a disposizione della Rai contestualmente all'entrata in vigore della delibera di questa Commissione, per un principio di trasparenza e recependo alcune delle valutazioni emerse durante le audizioni svolte.

Il senatore NICITA (PD-IDP), in merito a tale ultima proposta, rileva come nello schema di delibera Agcom gli indicatori richiamati siano riferiti agli indici di ascolti del mese di marzo; tale ancoraggio, a suo avviso, rende di per sé già conoscibili *ex ante* questi valori.

Coglie l'occasione per segnalare che, a suo giudizio, la seconda parte dell'emenda-

mento 4.13 solleva alcuni dubbi, anche sotto il profilo della ammissibilità. Infatti, da una parte si fa riferimento al principio della notiziabilità, il quale tuttavia dovrebbe essere già implicito, come la salvaguardia della libertà editoriale: in tale senso tale formulazione può risultare banale o superflua.

Dall'altra, la seconda parte dello stesso emendamento 4.13 nell'ottica di garantire ai cittadini una puntuale informazione sulle attività istituzionali e governative si porrebbe in contrasto con l'articolo 9 della legge 28 del 2000 laddove prescrive il divieto per tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni. Rileva in ogni caso che l'ultima parte dell'emendamento 4.13 introduce una formulazione innovativa rispetto a quanto contenuto nella precedente delibera adottata nel 2019.

Il deputato LUPI (NM(N-C-U-I)-M) si sofferma sull'emendamento 4.7 che risulta perfettamente aderente alle prescrizioni della legge n. 28 del 2000 nonché alle precedenti delibere adottate da questa Commissione. Appare quindi meravigliato dalle polemiche del tutto strumentali che sono state accese nei giorni scorsi poiché si sono del tutto tenute distanti rispetto alle chiare indicazioni di merito che sono ricavabili dalle disposizioni richiamate che, nella scorsa legislatura, in uno scenario politico completamente diverso, furono adottate senza alcuna obiezione o osservazione. Inoltre, invita a considerare che la disciplina in esame interviene in merito alla campagna per le elezioni del Parlamento europeo, durante la quale, a differenza delle elezioni politiche, il Governo è nel pieno delle proprie funzioni. Per questa specifica ragione, ritiene che in caso di candidature alle elezioni europee di membri dell'Esecutivo non possa essere introdotta nei loro confronti una misura penalizzante e restrittiva in tema di spazi e tempi legati alle loro presenze e dichiarazioni.

Richiama poi l'attenzione anche sull'emendamento 4.13 nel quale si pone in risalto il principio, a suo avviso non banale,

della notiziabilità giornalistica e il diritto dei cittadini di ricevere una puntuale informazione sulle attività istituzionali e governative; del resto anche in questo caso non è ravvisabile alcuna novità significativa poiché anche nel passato, in un diverso contesto politico, vi sono stati ministri che si sono candidati alle elezioni e che hanno potuto rilasciare dichiarazioni legate al ruolo istituzionale che esercitavano in quel frangente.

La PRESIDENTE interviene incidentalmente per rilevare che gli emendamenti presentati non hanno denotato profili critici in merito alla loro ammissibilità, alla luce della normativa vigente e delle delibere adottate in passato.

Ad avviso del senatore GASPARRI (FI-BP-PPE) le polemiche che si sono registrate nei giorni scorsi sono del tutto fuori luogo, in relazione al contenuto specifico delle diverse proposte presentate dai Gruppi di maggioranza. Si prenda, ad esempio, l'emendamento 4.8 che propone di inserire una idonea sigla per la messa in onda di convegni o comizi elettorali sul canale Rai-news. A suo avviso, tale proposta appare del tutto ragionevole e non comporta alcun rischio, tenuto conto che la seconda parte del suddetto emendamento conserva tutte le garanzie che si ritiene di introdurre nel caso di convegni o comizi.

Con riferimento poi alla introduzione di criteri qualitativi collegati al diverso peso degli ascolti nelle fasce orarie, ha ritenuto opportuna una audizione del Presidente dell'Agcom e, in tal senso, reputa condivisibile la proposta contenuta nella seconda parte dell'emendamento 4.11 volta a mettere a disposizione della Rai il valore numerico degli indicatori.

Semmai, occorrerebbe considerare che il complessivo sistema di indicatori e monitoraggio, introdotto nello schema di delibera Agcom, deve essere di natura sperimentale e soggetto ad una valutazione che potrà essere svolta, con maggiore cognizione di causa, dopo lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo. A tale fine, propone quindi fin da

ora di prevedere nel mese di luglio una nuova audizione del Presidente dell'Agcom. Sempre in relazione a questo profilo e proprio perché si tratta di un sistema innovativo occorrerebbe riconoscere degli indici di tollerabilità ed oscillazione intorno al 20 per cento, in modo da rendere adeguatamente flessibili tali meccanismi.

In conclusione, ritiene che le proposte emendative cui ha fatto cenno siano logiche e condivisibili, nonché suscettibili di possibili rimodulazioni o riformulazioni, qualora si riscontrassero le adeguate condizioni.

La senatrice GELMINI (Misto-Az-RE) dissente in parte dalle considerazioni riportate dal deputato Lupi e dal senatore Gasparri poiché la conformità a precedenti delibere non può essere ritenuto un argomento decisivo. In particolare, nella valutazione degli interventi legati all'esercizio di attività istituzionali e di governo occorre garantire una disciplina rigorosa in modo che non vi sia una eccessiva rappresentazione delle posizioni espresse dai soggetti politici appartenenti alla maggioranza e una dilatazione eccessiva di spazi e tempi riconosciuti all'Esecutivo, in un momento, come quello della campagna elettorale, in cui i cittadini devono formarsi un'opinione nel modo più libero possibile.

Alla luce di tali argomentazioni, ritiene dunque corretto che i tempi legati a dichiarazioni di ministri o rappresentanti del Governo vengano adeguatamente conteggiati o che, in subordine, siano circoscritti ad eventi limitati ed eccezionali, in modo da garantire il rispetto dei principi fissati nella legge n. 28 del 2000.

Il deputato GRAZIANO (PD-IDP) osserva che le polemiche intervenute nel dibattito pubblico e sollevate dai Gruppi di opposizione nascono da preoccupazioni serie e motivate. Nessuno reputa che i tempi relativi al Governo debbano essere azzerati, ma nell'ambito della disciplina della campagna elettorale occorre che l'Esecutivo non benefici di tempi e spazi eccessivamente dilatati che oggettivamente compromettono il rispetto della parità di trat-

tamento tra tutti i soggetti politici, principio cardine riconosciuto nella normativa vigente. Pertanto, la propria parte politica non intende sottrarsi ad un confronto nel merito delle varie proposte in esame, purché ci sia una effettiva volontà di migliorarle e di garantire la piena osservanza dei principi richiamati.

Inoltre, a suo avviso, dovrebbero essere riviste anche quelle proposte volte in sostanza a scardinare l'introduzione dei criteri qualitativi, accanto a quelli di natura quantitativa, introdotti nello schema di delibera Agcom, dal momento che si tratta di indicatori che da tempo erano stati avvertiti come necessari.

Il deputato FILINI (FDI) evidenzia come le polemiche che si sono registrate nei giorni scorsi e che, con toni esagerati, hanno evocato una vera e propria emergenza democratica e una occupazione degli spazi televisivi da parte del Governo e della maggioranza, siano del tutto sterili e fuori luogo. Infatti, la distinzione tra l'esercizio dei ruoli istituzionali e di governo e lo svolgimento dell'attività propriamente politica è sempre stata pienamente riconosciuta e disciplinata, anche tenuto conto del diritto di ogni cittadino ad essere puntualmente informato delle attività condotte in ambito governativo. Per tali ragioni, reputa che le regole debbono valere sempre, a prescindere dal ruolo esercitato dai soggetti politici che si trovano *pro tempore* in maggioranza o all'opposizione.

Anche ad avviso del deputato CANDIANI (LEGA) le disposizioni devono essere coerenti e non arbitrarie, senza mutare in base alle convenienze e ai diversi contesti politici.

Il deputato CAROTENUTO (M5S) rileva che l'aspetto maggiormente preoccupante è l'attuale gestione del Servizio pubblico che si rivela parziale oltreché inefficace in termini di ascolti. Di fronte a questo presupposto è del tutto naturale che siano valutati con preoccupazione gli emendamenti che sono stati presentati dalle forze di maggioranza che rischiano di concedere ulteriore

spazio ad un Governo che sta facendo un uso padronale della Rai. Anche il concetto di notiziabilità ritiene che sia altamente discutibile poiché favorirebbe un allargamento della disciplina che invece necessita di essere maggiormente puntellata.

La senatrice FURLAN (PD-IDP) rileva come l'emendamento 4.13 introduca una formulazione che rischia di accentuare le divisioni tra le forze politiche, anche perché la sovrapposizione tra la rappresentazione delle posizioni delle forze politiche e quelle connesse al ruolo di carattere istituzionale e di governo risulta essere alquanto labile. Pertanto auspica l'introduzione di proposte migliorative che siano rispettose del ruolo della Commissione nonché dei principi presenti nella normativa vigente.

Il senatore BERGESIO (LSP-PSd'Az), nell'esprimere stupore per le dichiarazioni emerse nei giorni scorsi, del tutto fuori misura rispetto ai contenuti di merito, ritiene che gli emendamenti proposti dalle forze di maggioranza tendano a fare chiarezza, come ad esempio l'emendamento 4.13 diretto a garantire il principio della notiziabilità giornalistica e il diritto dei cittadini di essere informati sulle attività istituzionali e governative.

In assenza di ulteriori richieste di intervento, la fase di illustrazione degli emendamenti si intende esaurita.

La PRESIDENTE, nell'osservare che l'illustrazione delle varie proposte si è rivelata preziosa nel far emergere le posizioni delle diverse forze politiche e nel chiarire anche alcuni specifici aspetti delle disposizioni che si intendono introdurre, invita la Commissione ad un ulteriore approfondimento con particolare riguardo all'articolo 4 dello schema di delibera che attiene ai programmi di informazione.

In particolare, a suo avviso, la formulazione contenuta nel comma 4 del medesimo articolo 4 sia alquanto ragionevole poiché richiama il dettato dell'articolo 1, comma 5, della legge n. 515 del 1993 per

quanto riguarda la distinzione tra l'esercizio delle funzioni istituzionali e l'attività politica in capo agli esponenti del Governo. Peraltro, tale formulazione si ritrova integralmente nell'articolo 7, comma 4, dello schema di delibera dell'Agcom.

Reputa interessante la seconda parte dell'emendamento 4.8 poiché, nell'inserimento di una apposita sigla, introduce una precisazione nella disposizione che è volta a disciplinare con maggior rigore la messa in onda di convegni o comizi elettorali sul canale Rainews.

Manifesta una valutazione analoga anche sull'emendamento 4.11, limitatamente alla seconda parte, dal momento che in una logica di trasparenza appare ragionevole che il valore numerico degli indicatori sia messo a conoscenza della Rai contestualmente all'entrata in vigore della delibera della Commissione.

Infine, invita i proponenti ad una riflessione sull'emendamento 4.13 nel tentativo di tener conto dei rilievi emersi durante la seduta per una rimodulazione del testo, anche nell'ottica di espungere l'ultima parte dello stesso che fa riferimento al principio della notiziabilità giornalistica e alla necessità di garantire una puntuale informazione sulle attività istituzionali e governative.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle 13.20.

Martedì 9 aprile 2024. — Presidenza della presidente Barbara FLORIDIA.

La seduta comincia alle 20.05.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

La PRESIDENTE comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso.

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA

Seguito dell'esame dello schema di delibera recante « Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, indetta per i giorni 8 e 9 giugno 2024 ».

(Seguito dell'esame – Approvazione con modificazioni).

La PRESIDENTE, in qualità di relatrice, nell'esprimere il parere sugli emendamenti presentati avverte che si riserva ulteriori valutazioni, qualora nel corso della seduta emergessero rimodulazioni o riformulazioni dei testi.

Esprime parere positivo sull'emendamento 2.1.

Esprime parere contrario sull'emendamento 2.2 in quanto di difficile applicazione in concreto, nonché suscettibile di limitare il diritto alla libertà di opinione.

Esprime inoltre parere positivo sugli emendamenti 2.3 e 2.4.

Esprime parere positivo sull'emendamento 3.1.

Con riferimento agli emendamenti presentati all'articolo 4, esprime parere contrario sull'emendamento 4.1 e parere favorevole sull'emendamento 4.2.

Si esprime altresì negativamente sugli emendamenti 4.3 e 4.5, quest'ultimo in ragione del fatto che la proposta soppressiva determinerebbe una assenza di disciplina nei profili che si intende regolare, mentre si rimette alla Commissione sull'emendamento 4.4.

Dopo essersi rimessa alle determinazioni della Commissione sull'emendamento 4.6, esprime parere contrario sull'emendamento 4.7 in quanto non aderente ai principi richiamati dalla legge n. 515 del 1993, peraltro recepiti nello schema di delibera dell'Agcom.

Esprime altresì parere contrario sulla prima parte dell'emendamento 4.8, occorrendo comunque una disciplina più rigo-

rosa di profili che finora non risultano regolati; mentre esprime una valutazione positiva sulla seconda parte dell'emendamento 4.8.

Si rimette poi alle determinazioni della Commissione sull'emendamento 4.9.

Esprime parere positivo sull'emendamento 4.10.

Esprime una valutazione contraria sulla prima parte dell'emendamento 4.11, mentre esprime una valutazione favorevole sulla seconda parte del medesimo emendamento, nonché sull'emendamento 4.12.

Esprime parere contrario sull'emendamento 4.13, mentre si rimette alle determinazioni della Commissione sull'emendamento 4.14.

Si rimette alle determinazioni della Commissione sull'emendamento 7.1 e 8.1, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti 8.2 ed 8.3, evidenziando a tale ultimo riguardo la problematica relativa ad eventuali liste che potrebbero non appartenere né alla maggioranza né all'opposizione.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 9, si rimette alle determinazioni della Commissione sulle proposte 9.1, 9.2 e 9.3, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti 9.4 e 9.5.

Si rimette quindi alle determinazioni della Commissione sugli emendamenti 12.1 e 12.2.

Esprime quindi parere contrario sull'emendamento 13.1, mentre esprime parere favorevole sugli emendamenti 13.2 e 13.3.

In relazione all'emendamento 13-bis.1, esprime parere contrario sulla prima parte. In ordine alla seconda parte dello stesso emendamento dichiara il proprio parere favorevole.

Il senatore BERGESIO (LSP-PSd'Az) chiede una sospensione dei lavori.

La PRESIDENTE, non facendosi osservazioni, sospende quindi la seduta.

La seduta, sospesa alle 20.15, riprende alle 20.45.

La PRESIDENTE avverte che il deputato Lupi ha chiesto di prendere la parola.

Il deputato LUPI (NM(N-C-U-I)-M), d'intesa con gli altri proponenti, prospetta una riformulazione dell'emendamento 4.7, al fine di integrare il testo anche con il riferimento alla legge n. 515 del 1993, così andando incontro a quanto già contenuto nel testo base dello schema di delibera predisposto dalla relatrice. Sempre d'intesa con gli altri proponenti, riformula altresì l'emendamento 4.13 in una nuova versione nella quale non si fa più riferimento alla cosiddetta notiziabilità giornalistica e si introduce un richiamo alle leggi n. 28 del 2000 e n. 515 del 1993.

La PRESIDENTE, alla luce delle riformulazioni appena esposte, reputa che il proprio parere sull'emendamento 4.7 (Testo 2), allegato al resoconto, possa ritenersi di tenore positivo, mentre pur apprezzando lo sforzo di mediazione, restano, a suo avviso, alcune criticità sull'emendamento 4.13 (Testo 2), allegato al resoconto, dal momento che, in una modalità innovativa rispetto alle delibere adottate nel passato, si consentirebbe un allargamento degli spazi concessi agli esponenti del Governo nei programmi di approfondimento informativo. Per queste ragioni, si rimette alle determinazioni della Commissione sull'emendamento 4.13 (Testo 2).

Il deputato GRAZIANO (PD-IDP), con riferimento alle nuove versioni degli emendamenti 4.7 e 4.13, rileva che lo sforzo compiuto dai gruppi di maggioranza è stato del tutto insufficiente e non tale da mutare la posizione assolutamente negativa della propria parte politica su entrambe le proposte. A suo avviso, i proponenti dovrebbero ritirare i due emendamenti che presentano una formulazione non rispettosa delle indicazioni delle leggi vigenti che prescrivono la parità di trattamento tra tutti i soggetti politici durante i periodi elettorali. In realtà, la motivazione sottesa a entrambe le proposte è quella di consentire all'Esecutivo una vera e propria esondazione negli spazi e nei tempi, penalizzando le forze di minoranza che sono oggetto proprio della legge sulla *par condicio*.

Ad avviso del senatore GASPARRI (FI-BP-PPE) le preoccupazioni appena espresse

dal deputato Graziano sono immotivate dato che in entrambi gli emendamenti, nella nuova versione presentata, si fa espresso riferimento alle leggi vigenti che introducono principi e garanzie.

Il deputato BONELLI (AVS) invita la maggioranza a non insistere sugli emendamenti 4.7 e 4.13, anche nella versione riformulata, poiché entrambi i testi, a suo avviso, pongono in via preliminare seri problemi di ammissibilità in quanto travalicano il perimetro entro cui deve agire la delibera all'esame della Commissione. La questione che viene rivendicata dalla maggioranza è quella di garantire accessibilità al Governo – e ai suoi componenti che si candidano alle elezioni europee – per una serie di spazi informativi, già di per sé presenti e definiti. Tuttavia, è proprio questa finalità a risultare totalmente difforme rispetto ad una disciplina chiamata ad intervenire sul ruolo dell'informazione in uno dei momenti più delicati della vita democratica, quale è quello delle campagne elettorali; si tratta dunque di una vera e propria forzatura che penalizza le forze di minoranza e viola tutte le garanzie prescritte dalla legge sulla *par condicio*.

La PRESIDENTE ricorda incidentalmente che nella precedente seduta ha dichiarato che non vi sono profili critici in termini di ammissibilità sugli emendamenti presentati.

Ad avviso del deputato FILINI (FDI) le posizioni appena espresse da alcuni esponenti delle minoranze non sono credibili e quindi la richiesta di ritirare gli emendamenti non può essere considerata. Infatti, da una parte si sostiene che il Governo ha accesso agli spazi informativi secondo quanto consentito dalle leggi vigenti, mentre dall'altra si esprime il timore che l'Esecutivo possa approfittare in maniera eccessiva dei tempi concessi. Il punto dirimente non è solo la garanzia di una parità di trattamento tra tutti i soggetti politici, ma soprattutto il diritto dei cittadini di essere puntualmente informati attraverso

la comunicazione istituzionale sulle attività intraprese dallo stesso Esecutivo.

Peraltro, la formulazione dell'emendamento 4.7 riprende integralmente quanto contenuto nella delibera, approvata all'unanimità da questa Commissione per le elezioni europee del 2019 in un contesto politico nel quale l'Esecutivo era presieduto dall'onorevole Conte e in cui il Movimento 5 Stelle era in maggioranza. Appare quindi singolare che, nel momento in cui è in carica un Governo di centrodestra, le forze di opposizione intendano disconoscere le disposizioni che furono approvate nel 2019.

La senatrice FURLAN (PD-IDP) tiene a ribadire che nessun esponente dell'opposizione ha dichiarato che il Governo non debba avere spazi all'interno della comunicazione istituzionale e informativa. Tuttavia, non si comprende il tentativo della maggioranza, attraverso i due emendamenti in discussione, di consentire al Governo una dilatazione di quegli spazi nei programmi a contenuto informativo.

Il senatore NICITA (PD-IDP) ricorda che le delibere che l'Agcom e questa Commissione sono chiamate ad adottare hanno un contenuto applicativo rispetto alla legge generale sulla *par condicio*. A suo avviso, risulta particolarmente problematico l'emendamento 4.13 nella parte in cui fa riferimento ad una puntuale informazione sulle attività istituzionali e governative. Per tale ragione, insiste affinché la maggioranza valuti di ritirare entrambe le proposte che rischiano di determinare confusione e pericolose distorsioni.

Il senatore GASPARRI (FI-BP-PPE) rileva che le delibere che la Commissione deve assumere hanno una valenza indispensabile per chiarire nel dettaglio principi e criteri di ordine generale presenti nelle leggi di riferimento. Del resto, se così non fosse basterebbe rinviare semplicemente a quelle stesse leggi, senza una delibera articolata. Continua a ritenere che le valutazioni delle minoranze siano del tutto fuori luogo e non colgano la disponibilità che comunque è stata manifestata dalle forze

di maggioranza ad introdurre delle precisazioni nei testi degli emendamenti 4.7 e 4.13.

Non essendovi ulteriori interventi, si procede quindi all'esame degli emendamenti.

Previa verifica del prescritto numero legale, posto ai voti è in primo luogo approvato l'articolo 1, sul quale non sono stati presentati emendamenti.

In esito ad una distinta votazione, risulta respinto l'emendamento 2.1.

La deputata BOSCHI (IV-C-RE) invita la Commissione ad approvare l'emendamento 2.2, dichiarandosi sorpresa dal parere contrario espresso dalla Presidente relatrice, atteso che il testo proposto, per ragioni di omogeneità, richiama quanto contenuto nello schema di delibera Agcom.

Con separate votazioni, la Commissione respinge l'emendamento 2.2, mentre approva l'emendamento 2.3.

Posto ai voti, viene respinto l'emendamento 2.4.

Con distinta votazione risulta quindi approvato l'articolo 2 nel testo emendato.

Con separate votazioni, la Commissione dapprima respinge l'emendamento 3.1 e, successivamente, approva l'articolo 3 senza modifiche.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 4.1.

Il senatore NICITA (PD-IDP) esprime la contrarietà della propria parte politica sull'emendamento 4.2 con riferimento alle rassegne stampa, dal momento che la versione proposta contiene un mero impegno e risulta quindi meno vincolante rispetto al testo contenuto nella versione base dello schema di delibera.

Posti separatamente ai voti, la Commissione approva l'emendamento 4.2, mentre respinge l'emendamento 4.3.

Il senatore NICITA (PD-IDP) dichiara il proprio voto contrario sull'emendamento 4.4, dal momento che la formulazione pro-

posta rischia di creare evidenti distorsioni, allentando la disciplina richiesta dalla legge sulla *par condicio*.

La deputata MONTARULI (FDI), nel sostenere tale emendamento, rileva al contrario che esso è pienamente coerente con i principi fissati dalla normativa vigente.

La deputata BOSCHI (IV-C-RE), nel dichiararsi contraria all'emendamento, si associa alle considerazioni espresse dal senatore Nicita, paventando una possibile violazione delle regole sulla *par condicio*.

Con distinte votazioni, la Commissione approva l'emendamento 4.4, mentre respinge l'emendamento 4.5.

Previa dichiarazione di voto favorevole da parte della deputata BOSCHI (IV-C-RE), risulta altresì respinto l'emendamento 4.6.

Con riferimento all'emendamento 4.7 (Testo 2) interviene quindi il deputato FILINI (FDI) che ringrazia anche la relatrice per aver mutato le proprie valutazioni sulla proposta. Ribadisce che il testo dell'emendamento è del tutto analogo a quello contenuto all'interno della delibera approvata nel 2019 quando il Governo era presieduto dall'onorevole Conte e il Gruppo del Movimento 5 Stelle era in maggioranza.

Il senatore GASPARRI (FI-BP-PPE) manifesta l'auspicio che vi sia una approvazione unanime di tale emendamento atteso che è stato inserito anche il richiamo alla legge n. 515 del 1993.

La deputata BOSCHI (IV-C-RE) preannuncia la propria contrarietà sull'emendamento, ricordando che la posizione della propria parte politica è assolutamente coerente, visto che questa si trovava all'opposizione anche nel 2019. Non si esprime alcun dubbio sull'applicazione delle leggi vigenti, ma è del tutto evidente che l'emendamento in questione introduce una deroga che può incrinare l'osservanza delle garanzie prescritte dalla legge sulla *par condicio*.

Il senatore NICITA (PD-IDP) chiede cortesemente un accantonamento dell'emendamento 4.7 (Testo 2) al fine di effettuare alcuni approfondimenti.

La PRESIDENTE, non facendosi obiezioni e al solo fine di favorire ogni possibile chiarimento su uno dei punti maggiormente delicati della delibera in esame, dispone l'accantonamento dell'emendamento 4.7 (Testo 2).

Il deputato FILINI (FDI) interviene in merito all'emendamento 4.8, precisando che la prima parte del testo risulta ritirata e mantenendo invece la parte che aggiunge, dopo il comma 4-*bis* dell'articolo 4, il comma 4-*ter*.

Posto ai voti, la Commissione approva l'emendamento 4.8, limitatamente alla seconda parte.

Interviene quindi il senatore NICITA (PD-IDP) per chiedere un accantonamento degli emendamenti 4.9, 4.10, 4.11 e 4.12 che insistono tutti sulla visibilità dei soggetti politici a seconda delle fasce orarie.

La PRESIDENTE dispone l'accantonamento degli emendamenti richiamati, non registrando al riguardo alcuna obiezione.

In merito all'emendamento 4.13 (Testo 2) il senatore DE CRISTOFARO (Misto-AVS) manifesta il voto contrario della propria parte politica, rimarcando che la maggioranza si sta assumendo la grave responsabilità di consentire un pericoloso indebolimento dei principi e delle garanzie richieste dalla legge sulla *par condicio*. A suo avviso, il contenuto di tale proposta è talmente dirimente e cruciale da condizionare in senso negativo la valutazione sull'intero articolato.

La senatrice FURLAN (PD-IDP) manifesta il proprio dissenso sulla proposta in esame, anche nella versione riformulata, poiché non vi è stata da parte dei gruppi di maggioranza una seria volontà di individuare una sintesi e una mediazione.

Il deputato BONELLI (AVS) dichiara il proprio voto convintamente contrario sull'emendamento in questione che consente al Governo una indebita occupazione degli spazi informativi durante il periodo della campagna elettorale. A suo avviso, il comportamento assunto dalle forze di maggioranza è irresponsabile ed espone la stessa delibera al possibile sindacato da parte dell'autorità giurisdizionale, ipotesi che è stata riconosciuta da una sentenza pronunciata dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo negli anni scorsi.

La senatrice BEVILACQUA (M5S) dichiara il voto contrario della propria parte politica sull'emendamento 4.13 (Testo 2) insistendo perché, sia pure *in limine litis*, la maggioranza ritiri tale proposta che incide negativamente sull'intera delibera. Dal Gruppo di Fratelli d'Italia si sarebbe attesa una maggiore considerazione nei confronti delle forze politiche meno rappresentate, in coerenza con le posizioni che quel Gruppo ha fatto proprie in passato quando si trovava tra le file della minoranza.

Il senatore GASPARRI (FI-BP-PPE), nell'esprimere il proprio pieno sostegno all'emendamento, ribadisce che le valutazioni formulate dai Gruppi di minoranza sono infondate poiché proprio l'espresso richiamo alle leggi vigenti dovrebbe chiarire che non vi è alcun tentativo di occupazione o invasione di spazi nei programmi a contenuto informativo a favore del Governo. Per tale ragione, continua a ritenere che la discussione dovrebbe essere riportata a una dimensione realistica, senza intraprendere inutili crociate.

Il deputato FILINI (FDI) esprime il convinto sostegno della propria parte politica sull'emendamento 4.13 (Testo 2), dal momento che l'espresso rinvio alle leggi vigenti garantisce che non vi saranno le prevaricazioni che sono state paventate. Ribadisce altresì che, pur essendo i principi della *par condicio* diretti ad assicurare la parità di trattamento tra tutte le forze politiche, rappresenta una priorità anche il diritto dei cittadini ad essere puntualmente infor-

mati sulle attività istituzionali e governative.

Dopo alcune osservazioni incidentali di segno critico avanzate dal senatore NICITA (PD-IDP), il deputato LUPI (NM(N-C-U-I)-M) dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento in esame, poiché nella nuova versione proposta fornisce ogni garanzia, anche tenuto conto delle peculiarità delle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo per le quali, a differenze delle elezioni politiche, il Governo e il Parlamento nazionale sono nella pienezza delle proprie funzioni. È del tutto evidente che l'Esecutivo ha il pieno diritto di disporre degli spazi nel momento in cui vi sono, ad esempio nel mese di maggio, importanti eventi di carattere istituzionale collegati al vertice G7.

Peraltro, ricorda che nel 2022, in occasione della campagna per le ultime elezioni politiche, fu archiviata dall'Agcom la posizione dell'allora Ministro degli affari esteri, onorevole Di Maio, che si era candidato per quell'appuntamento elettorale, le cui dichiarazioni in merito al conflitto in Ucraina non furono computate in quanto reputate di carattere strettamente istituzionale.

Posto ai voti, viene quindi approvato l'emendamento 4.13 (Testo 2).

Previe dichiarazioni di voto favorevole da parte della deputata BOSCHI (IV-C-RE), del senatore DE CRISTOFARO (Misto-AVS), della senatrice GELMINI (Misto-AZ-RE) e del deputato BONELLI (AVS), posto ai voti, risulta respinto l'emendamento 4.14.

Si procede quindi all'esame degli emendamenti precedentemente accantonati all'articolo 4.

Il senatore NICITA (PD-IDP), alla luce della riformulazione presentata, annuncia il voto favorevole della propria parte politica sull'emendamento 4.7 (Testo 2).

Posto ai voti, la Commissione approva quindi l'emendamento 4.7 (Testo 2).

La deputata MONTARULI (FDI) interviene sugli emendamenti 4.9 e 4.11 per precisare che la prima parte soppressiva di entrambe le proposte risulta ritirata, mentre viene mantenuta la seconda parte delle stesse proposte.

In esito a distinte votazioni, la Commissione approva l'emendamento 4.9 (limitatamente alla seconda parte), mentre respinge l'emendamento 4.10.

Posto ai voti viene quindi approvato l'emendamento 4.11, limitatamente alla seconda parte.

Il senatore NICITA (PD-IDP) dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 4.12 volto a richiamare le metodologie previste nello schema di delibera Agcom e nel consentire in caso di scostamenti un ripristino dei tempi all'interno dello stesso programma in cui si è determinato lo squilibrio o, in alternativa, in altri programmi di altre fasce di ascolto, a partire dalla più pregiata. Il senso complessivo della proposta è anche quello di rendere conformi le delibere di competenza della Commissione e della stessa Autorità.

Con separate votazioni, la Commissione respinge quindi l'emendamento 4.12 ed approva l'articolo 4, come emendato.

Con distinte votazioni risultano approvati anche gli articoli 5 e 6 sui quali non sono stati proposti emendamenti.

La deputata BOSCHI (IV-C-RE) manifesta il proprio dissenso sull'emendamento 7.1 che rappresenta un significativo arretramento nella disciplina sulla *par condicio* e delinea una incoerenza anche rispetto allo schema di delibera dell'Agcom.

Anche il senatore NICITA (PD-IDP) esprime la propria contrarietà rispetto all'emendamento.

Con separate votazioni, risulta quindi approvato l'emendamento 7.1 nonché l'articolo 7 come emendato.

La deputata BOSCHI (IV-C-RE) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 8.1, sostenendo che il sorteggio rappresenta il criterio più equo a garanzia di tutti i soggetti politici.

Il deputato BONELLI (AVS) esprime il proprio sostegno all'emendamento.

Posto ai voti, l'emendato 8.1 è respinto.

La deputata BOSCHI (IV-C-RE) invita la Commissione ad approvare l'emendamento 8.2 ritenendo che l'introduzione di un criterio misto per misurare la consistenza delle forze parlamentari non sia condivisibile.

La PRESIDENTE interviene incidentalmente per rilevare che l'inserimento anche della consistenza delle forze politiche rappresentate al Parlamento europeo risulta perfettamente coerente con le disposizioni della legge n. 28 del 2000 che, in primo luogo, fanno riferimento, nell'individuazione dei soggetti politici, al Parlamento da rinnovare.

Posto quindi ai voti, la Commissione respinge l'emendamento 8.2.

Interviene quindi il senatore NICITA (PD-IDP) per riformulare gli emendamenti 8.3 e 9.5, espungendo in entrambe le proposte il riferimento alla appartenenza all'interno della maggioranza e dell'opposizione dei soggetti politici che partecipano alle interviste e alle conferenze stampa.

La PRESIDENTE, alla luce della riformulazione proposta, precisa che il proprio parere su entrambi gli emendamenti richiamati è favorevole.

Con distinte votazioni, viene dapprima respinto l'emendamento 8.3 (Testo 2) *allegato al resoconto* e, quindi, viene approvato l'articolo 8.

Con distinte votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 e, previa dichiarazione di voto favorevole

da parte del senatore NICITA (PD-IDP), 9.5 (testo 2) *allegato al resoconto*.

Con separate votazioni risultano quindi approvati gli articoli 9, 10 e 11.

Il senatore NICITA (PD-IDP) manifesta il proprio dissenso sull'emendamento 12.1, invitando le forze di maggioranza a valutare il ritiro, poiché è prassi costante che sia trasmessa all'Agcom da parte delle emittenti una programmazione dettagliata con riferimento all'ultima settimana di campagna elettorale, anche al fine di consentire misure di ripristino qualora si riscontrassero degli squilibri. In virtù di queste considerazioni, pertanto, l'emendamento 12.1 non è convincente perché si limita alla trasmissione di una programmazione di massima, proprio nel momento cruciale della campagna elettorale.

La deputata BOSCHI (IV-C-RE) esprime il proprio voto contrario sull'emendamento in quanto difforme anche con lo schema di delibera dell'Agcom.

Posti separatamente ai voti, risulta approvato l'emendamento 12.1 e respinto l'emendamento 12.2.

La Commissione approva quindi l'articolo 12 come emendato.

In ordine all'emendamento 13.1 intervengono per una valutazione critica la deputata BOSCHI (IV-C-RE), il senatore NICITA (PD-IDP) e la senatrice GELMINI (Misto-Az-RE), concordi nel ritenere che la proposta incida negativamente sulle possibili misure di riequilibrio, che costituiscono una forma di tutela per i soggetti politici più deboli.

Il deputato FILINI (FDI) ritira l'emendamento 13.1.

Dopo alcune osservazioni del senatore NICITA (PD-IDP), la deputata BOSCHI (IV-C-RE) ritira l'emendamento 13.2.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge l'emendamento 13.3 ed approva l'articolo 13.

In merito all'emendamento 13-*bis*.1 il deputato FILINI (FDI) rivela preliminarmente che la proposta si intende circoscritta alla seconda parte che intende sostituire e non sopprimere l'articolo.

Il deputato BONELLI (AVS) manifesta il proprio dissenso su una proposta che rischia di colpire negativamente le trasmissioni giornalistiche di inchiesta, con specifico riferimento alla trasmissione Report, le cui repliche nella stagione estiva risultano peraltro non inserite in programmazione.

Ad avviso del senatore GASPARRI (FI-BP-PPE), l'emendamento in questione deve trovare positivo accoglimento perché garantisce la tutela di alcuni principi basilari.

Il senatore NICITA (PD-IDP) osserva come la formulazione contenuta nello schema di delibera adottata dall'Agcom sia di tenore diverso rispetto a quanto proposto nell'emendamento. Alcune delle preoccupazioni manifestate dal deputato Bonelli sono quindi fondate poiché il vincolo nei confronti della società concessionaria risulterebbe indebolito.

Anche la senatrice BEVILACQUA (M5S) esprime una forte critica in merito all'emendamento in questione che pregiudica una serie di principi fondamentali.

Il deputato FILINI (FDI) chiede una sospensione dei lavori per un breve approfondimento sull'emendamento in trattazione.

La PRESIDENTE, non facendosi obiezioni, sospende i lavori.

La seduta sospesa alle 22.40, riprende alle 22.45.

Il deputato FILINI (FDI) presenta una riformulazione dell'emendamento 13-*bis*.1

volta a precisare che la società concessionaria applica anche ai propri canali social e alle proprie piattaforme *online*, ove compatibili, le disposizioni dello schema di delibera in esame.

La PRESIDENTE relatrice formula un parere favorevole sul nuovo testo dell'emendamento.

Il deputato BONELLI (AVS) dichiara che la propria contrarietà sull'emendamento, anche nel testo riformulato, permane, con le motivazioni già richiamate.

Posti separatamente ai voti, risultano quindi approvati l'emendamento 13-*bis*.1 (Testo 2) allegato al resoconto, nonché l'articolo 14.

Si procede quindi alle dichiarazioni di voto finale sullo schema di delibera, nel testo risultante dalle modifiche approvate.

Il senatore NICITA (PD-IDP) rileva preliminarmente che, sebbene in alcuni emendamenti proposti dalla maggioranza siano state introdotte delle modifiche anche ragionevoli, con riferimento ai richiami alle leggi del 1993 e del 2000, reputa complessivamente che il giudizio della propria parte politica sull'intero articolato resti sfavorevole per una serie di ragioni. In primo luogo, il nuovo sistema di indicatori basati sugli indici di ascolto nelle diverse fasce orarie doveva essere recepito con maggior coraggio nella delibera che, su questo profilo decisivo, non appare allineata con l'omologa delibera dell'Agcom.

In secondo luogo, emerge come fatto di assoluta gravità l'insistenza, da parte delle forze di maggioranza, nel prevedere e consentire una dilatazione degli spazi a beneficio del Governo nei programmi di contenuto informativo, così determinando un pericoloso allargamento delle maglie della disciplina, tale da creare una confusione tra confronto politico ed attività istituzionale e di Governo. In realtà, l'informazione dovrebbe mantenere il proprio ruolo di massima indipendenza, senza essere posta sotto il controllo dell'Esecutivo la cui co-

municazione, definita di natura istituzionale rischia di nascondere soltanto un'attività di propaganda.

Il deputato CAROTENUTO (M5S) esprime il forte dissenso della propria parte politica sull'articolato della delibera, come risultante dagli emendamenti che sono stati approvati tramite un comportamento delle forze di maggioranza di assoluta chiusura. Infatti, si è dato priorità alla tutela delle posizioni del Governo e dei suoi componenti, rispetto all'obiettivo delle normative sulla *par condicio*, chiamate ad assicurare una parità di trattamento tra tutti i soggetti politici. Al contrario, lo schema di delibera presenta una serie di disposizioni che rendono meno stringenti principi e garanzie.

La senatrice GELMINI (Misto-Az-RE) dichiara il voto contrario della propria parte politica, ritenendo che si sia persa una occasione per apportare innovazioni e miglioramenti nella delibera che rappresenta lo strumento applicativo della legge n. 28 del 2000 sulla *par condicio*. In particolare la maggioranza ha preferito adottare una impostazione difensiva e poco coraggiosa, non conformandosi alle indicazioni dell'Agcom per quanto concerne l'introduzione dei nuovi criteri di ordine qualitativo e agli indicatori volti a misurare la visibilità delle forze politiche in virtù delle diverse fasce orarie di ascolto. Inoltre, le forze politiche più deboli continuano ad essere penalizzate poiché non si è deciso di adottare il criterio del sorteggio per quanto concerne i programmi di comunicazione politica.

La deputata BOSCHI (IV-C-RE) dichiara il dissenso della propria parte politica, rammaricandosi per la posizione assunta dalla maggioranza che non ha mai cercato condivisione su alcune proposte, preferendo difendere le proprie valutazioni. Ad esempio, è criticabile l'ostinazione con la quale si è mantenuto il criterio legato alla consistenza delle forze parlamentari, rifiutando lo strumento più equo del sorteggio; inoltre, si è inteso preservare ed allargare gli spazi di maggiore visibilità concessi al Governo che, insieme alla maggioranza che

lo sostiene, risulta così sovraesposto nella valutazione dei tempi, all'interno dei programmi di contenuto informativo.

Il deputato BONELLI (AVS), nel dichiarare il voto contrario della propria parte politica, conferma la profonda preoccupazione per il complessivo risultato che emerge dal testo della delibera la quale, proprio perché regola la campagna elettorale, avrebbe dovuto essere approvata all'unanimità, senza atteggiamenti di chiusura da parte della maggioranza. In particolare, si è preferito avallare una serie di proposte volte ad una vera e propria invasione del Governo negli spazi informativi tanto più grave nel momento in cui il Presidente del Consiglio e i singoli Ministri decidessero di candidarsi alle elezioni europee. Si è così intrapreso un percorso di vero e proprio assoggettamento dell'informazione alla volontà del Governo e delle forze di maggioranza che non corrisponde alla tradizione culturale del Paese. Inoltre, è emersa la pessima abitudine di un cambiamento delle regole, in relazione alle diverse circostanze e convenienze politiche.

Il senatore GASPARRI (FI-BP-PPE), nel ringraziare preliminarmente la Presidente relatrice per l'impegno di mediazione, e nel riportare il voto favorevole della propria parte politica, reputa che si sia compiuto un lavoro serio e di approfondimento, anche attraverso riformulazioni che, venendo incontro ad alcuni rilievi avanzati dai Gruppi di opposizione, hanno enfatizzato doverosi richiami alla normativa vigente in tema di parità di trattamento tra i soggetti politici, peraltro in aderenza a precedenti delibere adottate da questa Commissione.

Per tali ragioni non comprende l'atteggiamento negativo adottato dalle forze di minoranza che sembrano state più attente a seguire una precisa narrazione. Del resto, anche in passato si sono registrati casi in cui *leader* politici o rappresentanti del Governo si sono candidati alle elezioni e, tuttavia, ciò è avvenuto nel rispetto delle garanzie dettate dalla *par condicio*.

Il deputato FILINI (FDI) ringrazia la Presidente relatrice per come ha condotto i la-

vori della Commissione e per aver sempre ricercato una sintesi e una mediazione. La propria parte politica esprimerà un convinto voto favorevole, respingendo le accuse avanzate dai Gruppi di opposizione. Ad esempio, in merito all'emendamento 4.7, anche nella versione riformulata, alcune forze di minoranza hanno insistito nel denunciare un pericoloso allargamento negli spazi riservati al Governo, nonostante la disposizione adottata sia perfettamente identica a quella contenuta nella delibera di questa Commissione, approvata all'unanimità nel 2019, mentre PD e Movimento 5 Stelle hanno tenuto una posizione di maggiore serietà.

Coglie infine l'occasione per evidenziare che, anche dal lavoro emerso, si ravvisa la necessità di una revisione della legge sulla *par condicio*.

Il deputato LUPI (NM(N-C-U-I)-M), dopo aver ringraziato la Presidente relatrice, dichiara il proprio voto favorevole anche perché la Commissione ha saputo esercitare con serietà e correttezza il proprio ruolo, favorendo in questa sede chiarimenti ed approfondimenti, pur nella dialettica tra le varie forze politiche. Nel constatare che alcuni toni adottati dalle forze di opposizione sono stati esagerati, concorda sulla esigenza di una revisione della legge n. 28 del 2000 e sulla opportunità di valutare, dopo le elezioni europee, il funzionamento del nuovo meccanismo di monitoraggio introdotto dall'Agcom. In conclusione, osserva che la delibera, nel testo risultante dalle modifiche approvate, risulta equilibrata e in sintonia con la delibera della stessa Agcom.

Il senatore BERGESIO (LSP-PSd'Az), dopo aver ringraziato la Presidente relatrice, dichiara il voto favorevole della propria parte politica su una delibera che consente di fornire alla società concessionaria una serie di indicazioni precise e operative, pur nel contesto di una legge sulla *par condicio* ormai da ritenersi anacronistica. Concorda peraltro anche sulla esigenza di giudicare in concreto, dopo lo svolgimento delle elezioni europee, l'effettivo funzionamento dei nuovi indicatori e criteri di monitoraggio e valutazione contenuti nella delibera dell'Agcom.

La PRESIDENTE, previa verifica del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta di delibera, nel testo risultante dagli emendamenti approvati, recante « Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, indetta per i giorni 8 e 9 giugno 2024 » allegata al resoconto.

La Commissione, in base a quanto previsto dall'articolo 12, comma 2, del Regolamento interno, approva a maggioranza.

La Presidenza si intende autorizzata ad apportare le eventuali correzioni di forma e le modificazioni di coordinamento che appaiano opportune.

La seduta termina alle 23.15.

ALLEGATO 1

Emendamenti alla proposta di delibera recante « Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, indetta per i giorni 8 e 9 giugno 2024 ».

Art. 2.**2.1**

BOSCHI

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: « sensibilità culturali » con le seguenti: « punti di vista alternativi sugli stessi temi ».

2.2

BOSCHI

Al comma 1, lettera d),

sopprimere le parole: « per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni »;

dopo le parole: « liste concorrenti », aggiungere le seguenti: « , né di soggetti e persone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale che esprimano opinioni di contenuto politico ».

2.3

FILINI, BERGESIO, LUPI

Sostituire il comma 2-bis con il seguente:

« 2-bis. Dal giorno della messa in onda del primo contenuto relativo alla disciplina in oggetto, la RAI si impegna ad aprire una relativa sezione in evidenza sul portale RAIPLAY ove saranno inseriti gli spot illustrativi delle modalità di voto, i programmi di comunicazione politica e i messaggi politici autogestiti, di cui agli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del presente regolamento, relativi alle elezioni europee. ».

2.4

BOSCHI

Al comma 2-bis, aggiungere in fine: « , in condizioni di parità tra i soggetti di cui all'articolo 3, a tutela del pluralismo e della parità di trattamento tra soggetti politici ».

Art. 3.**3.1**

BOSCHI

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Solo in casi eccezionali, ove la durata della singola puntata non consenta parità di accesso a tutti i candidati, la programmazione della trasmissione dovrà comunque prevedere la parità di accesso nell'arco di due settimane e, in ogni caso, prima della conclusione della campagna elettorale. ».

Art. 4.**4.1**

FILINI, BERGESIO, LUPI

Al comma 2, sostituire la parola: « paritaria » con la seguente: « equilibrata ».

4.2

FILINI, BERGESIO, LUPI

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: « Nel caso delle rassegne stampa, i conduttori, nella selezione ed esposizione dei quotidiani e dei periodici, nonché delle notizie e degli editoriali, si impegnano a fornire una rappresentazione

equilibrata del dibattito politico in tali fonti. ».

4.3

BOSCHI

Al comma 3, sopprimere le parole, ovunque ricorrano: « per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni ».

4.4

FILINI, BERGESIO, LUPI

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

4.5

BOSCHI

Sopprimere il comma 4.

4.6

BOSCHI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

« 4. Nell'ambito dei programmi di informazione di cui al presente articolo, il tempo ripartito tra esponenti dei diversi partiti per le interviste o il tempo dedicato alla rappresentazione delle posizioni dei partiti stessi deve essere il medesimo a prescindere da ruoli istituzionali o dalla consistenza dei Gruppi in Parlamento. ».

4.7

FILINI, BERGESIO, LUPI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

« 4. Per quanto riguarda i programmi di informazione di cui al presente articolo, i rappresentanti delle istituzioni partecipano secondo le regole stabilite dalla legge n. 28 del 2000 per tutti i candidati e gli esponenti politici, salvo intervengano su materie inerenti all'esclusivo esercizio delle funzioni istituzionali svolte. ».

4.8

FILINI, BERGESIO, LUPI

Sopprimere il comma 4-bis.

In subordine mantenere il comma 4-bis e aggiungere il seguente comma 4-ter:

« 4-ter. Le eventuali dirette di convegni o di comizi elettorali messi in onda sul canale Rainews, saranno precedute da idonea sigla e vanno considerati distinti dalle edizioni dei TG della testata. ».

4.9

FILINI, BERGESIO, LUPI

Al comma 5, sopprimere le seguenti parole: « e degli ascolti. I tempi dei soggetti sono valutati anche considerando la visibilità dei soggetti politici a seconda delle fasce orarie in cui l'esposizione avviene, sulla base degli ascolti registrati dall'Auditel. ».

In subordine al comma 5, alla fine dell'ultimo periodo, dopo la parola: « Auditel » aggiungere: « (audience). ».

4.10

NICITA

Al comma 5, dopo la parola: « Auditel », aggiungere le seguenti parole: « secondo le metodologie indicate all'articolo 9 della Delibera Agcom in materia di comunicazione politica e parità di accesso per le elezioni europee 2024 ».

4.11

FILINI, BERGESIO, LUPI

Sopprimere il comma 5-bis.

In subordine al comma 5-bis dopo l'ultimo periodo, aggiungere il seguente: « Ai fini della trasparente applicazione del calcolo della visibilità, il valore numerico degli indicatori sarà messo a disposizione di Rai contestualmente all'entrata in vigore della presente delibera. ».

4.12

NICITA

Al comma 5-bis,

dopo la parola: « calcolata », aggiungere le seguenti parole: « in accordo ai cri-

teri e alle metodologie stabiliti all'articolo 9 della Delibera Agcom in materia di comunicazione politica e parità di accesso per le elezioni europee 2024, »;

dopo la parola: « rilevato. », aggiungere in fine le seguenti parole: « In presenza di scostamenti dai valori di riferimento dei tempi valutati anche alla luce dei suddetti indicatori o di altre violazioni della parità di trattamento dei soggetti politici, ai fini del riequilibrio, il ripristino dei tempi è effettuato prioritariamente nel medesimo programma nel quale si è determinato lo squilibrio ovvero, ove ciò non sia tecnicamente possibile, in altri programmi di altre fasce di ascolto, secondo i suddetti indicatori di visibilità, a partire dalla più pregiata in termini di maggior ascolto aggregato. La RAI comunica tempestivamente all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni le modalità attraverso le quali intende operare il riequilibrio e le ragioni sottostanti ».

4.13

FILINI, BERGESIO, LUPI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

« 6. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali, sono tenuti a garantire la più ampia possibilità di espressione, facendo in ogni caso salvo il principio della "notiziabilità" giornalistica e la necessità di garantire ai cittadini una puntuale informazione sulle attività istituzionali e governative. ».

4.14

BOSCHI

Al comma 7-ter, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « L'ordine in cui saranno presenti i singoli esponenti delle varie forze politiche sarà determinato comunque tramite sorteggio. ».

Art. 7.

7.1

FILINI, BERGESIO, LUPI

Sopprimere il comma 5-bis.

Art. 8.

8.1

BOSCHI

Sostituire il comma 7 con il seguente:

« 7. La successione delle interviste è determinata mediante sorteggio, al fine di garantire che non siano accordate preferenze a nessun partito, tanto in termini di fascia oraria che di giorno di messa in onda. ».

8.2

BOSCHI

Al comma 7, sopprimere le parole: « europeo e ».

8.3

NICITA

Al comma 7, dopo le parole: « sorteggio. » aggiungere, in fine, le seguenti parole: « In ogni caso ciascuna trasmissione delle interviste deve raggruppare almeno due interviste consecutive a due soggetti politici, rispettivamente di maggioranza e di opposizione, nella medesima puntata ».

Art. 9.

9.1

GELMINI

Al comma 2, le parole: « tra le ore 23:00 e le ore 24:00 » sono sostituite dalle parole: « tra le ore 21:00 e le ore 22:00 ».

9.2

BOSCHI

Sostituire il comma 4, con il seguente:

« 4. La successione delle conferenze-stampa è determinata mediante sorteggio, al fine di garantire che non siano accordate preferenze a nessuna lista, tanto in termini di fascia oraria che di giorno di messa in onda. ».

9.3

GELMINI

Il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. La successione delle conferenze-stampa è determinata mediante sorteggio a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto. ».

9.4

BOSCHI

Al comma 4, sopprimere le parole: « europeo e ».

9.5

NICITA

Al comma 4, dopo le parole: « sorteggio. » aggiungere, in fine, le seguenti parole: « In ogni caso ciascuna trasmissione delle conferenze stampa deve raggruppare almeno due conferenze stampa consecutive di due soggetti politici, rispettivamente di maggioranza e di opposizione, nella medesima puntata ».

Art. 12.**12.1**

FILINI, BERGESIO, LUPI

Sostituire il comma 2-bis con il seguente:
« La RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione la programmazione di massima relativa all'ultima settimana di campagna elettorale, non oltre il venerdì antecedente alla stessa. ».

12.2

BOSCHI

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: « , sentito l'ufficio di presidenza » con le seguenti: « , d'intesa con l'ufficio di presidenza ».

Art. 13.**13.1**

FILINI, BERGESIO, LUPI

Al comma 2 sopprimere l'ultimo periodo.

13.2

BOSCHI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Particolare attenzione al monitoraggio dovrà essere tenuta nell'ultima settimana di campagna elettorale con verifiche su base quotidiana. ».

13.3

BOSCHI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. Qualora dal monitoraggio dei dati quantitativi e qualitativi, considerati su base settimanale a partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali, emergessero costanti squilibri nei programmi anche di carattere non specificamente informativo, il Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato della Rai, nel rispetto dell'autonomia editoriale, prescrivono misure di riequilibrio a favore delle coalizioni e dei soggetti politici danneggiati. Le misure di riequilibrio devono essere realizzate nell'ambito della medesima trasmissione e nella medesima fascia oraria, ovvero, ove questo non sia possibile, in altra trasmissione, purché questa abbia analoghe opportunità di ascolto. ».

Art. 13-bis.**13-bis.1**

FILINI, BERGESIO, LUPI

Sopprimere l'articolo 13-bis.

In alternativa sostituire con il seguente:

« Nel caso di pubblicazione di contenuti sulle piattaforme online e sui canali social della Rai e delle singole trasmissioni, notiziari, programmi da esse editi e/o trasmessi, la Concessionaria assume ogni utile	iniziativa volta ad assicurare il rispetto dei principi di tutela del pluralismo della libertà di espressione, dell'imparzialità, indipendenza e obiettività dell'informazione nonché ad adottare misure di contrasto ai fenomeni di disinformazione. ».
---	--

ALLEGATO 2

Emendamenti riformulati alla proposta di delibera recante « Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, indetta per i giorni 8 e 9 giugno 2024 ».

Art. 4.**4.7 (testo 2).**

FILINI, BERGESIO, LUPI

Sostituire il comma 4 con il seguente:
« 4. Per quanto riguarda i programmi di informazione di cui al presente articolo, i rappresentanti delle istituzioni partecipano secondo le regole stabilite dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e dalla legge 10 dicembre 1993, n. 515, per tutti i candidati e gli esponenti politici, salvo intervengano su materie inerenti all'esclusivo esercizio delle funzioni istituzionali svolte. »

4.13 (testo 2).

FILINI, BERGESIO, LUPI

Sostituire il comma 6 con il seguente:
« 6. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali, sono tenuti a garantire la più ampia possibilità di espressione ai diversi soggetti politici, facendo in ogni caso salvo il principio e la necessità di garantire ai cittadini una puntuale informazione sulle attività istituzionali e governative, secondo le regole stabilite dalle citate leggi n. 28 del 2000 e n. 515 del 1993. »

Art. 8.**8.3 (testo 2).**

NICITA

Al comma 7, dopo le parole: « sorteggio. » aggiungere, in fine, le seguenti parole:
« In ogni caso ciascuna trasmissione delle interviste deve raggruppare almeno due interviste consecutive a due soggetti politici nella medesima puntata ».

Art. 9.**9.5 (testo 2).**

NICITA

Al comma 4, dopo le parole: « sorteggio. » aggiungere, in fine, le seguenti parole:
« In ogni caso ciascuna trasmissione delle conferenza stampa deve raggruppare almeno due conferenze stampa consecutive di due soggetti politici nella medesima puntata ».

Art. 13-bis.**13-BIS.1 (testo 2).**

FILINI, BERGESIO, LUPI

Sostituire con il seguente: « Articolo 13-bis (Tutela del pluralismo sulle piattaforme on line e sui canali social della RAI) 1. Al fine di assicurare il rispetto dei principi di tutela del pluralismo, della libertà di espressione, dell'imparzialità, indipendenza, e obiettività dell'informazione nonché ad adottare misure di contrasto ai fenomeni di disinformazione la Concessionaria applica anche i propri canali social e alle proprie piattaforme online, ove compatibili, le disposizioni di cui agli articoli precedenti ».

ALLEGATO 3

Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, indetta per i giorni 8 e 9 giugno 2024 (Documento n. 6).

(Testo approvato dalla Commissione nella seduta del 9 aprile 2024)

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi:

premesso che con decreto del Presidente della Repubblica del..., n. ... di convocazione dei comizi elettorali sono stati indetti per i giorni 8 e 9 giugno 2024 i comizi elettorali per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;

visti, quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla Rai e di disciplinare direttamente le « Tribune », gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103 e successive modificazioni e integrazioni;

vista, quanto alla potestà di dettare prescrizioni atte a garantire l'accesso alla programmazione radiotelevisiva, in condizioni di parità, la legge 22 febbraio 2000, n. 28 e successive modificazioni e integrazioni, in particolare gli articoli 2, 3, 4 e 5;

visto l'articolo 19 della legge 21 marzo 1990, n. 53, per l'illustrazione delle fasi del procedimento elettorale;

vista la legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante « Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia » e successive modificazioni e integrazioni;

vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante « Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica »;

vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante « Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi »;

visti quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'o-

biettività e dell'apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne, l'articolo 4 del testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi, approvato con decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, nonché gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione, in particolare, il 13 febbraio e il 30 luglio 1997, nonché l'11 marzo 2003;

consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e successive modificazioni e integrazioni e tenuto conto della relativa delibera per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia fissata per i giorni 8 e 9 giugno 2024, con particolare riferimento all'attività di monitoraggio e modalità di contraddittorio nonché ai criteri di valutazione;

considerata la prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi, nonché l'esperienza applicativa di tali disposizioni;

DISPONE

nei confronti della Rai Radiotelevisione italiana S.p.A., società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, come di seguito:

Articolo 1.

(Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni)

1. Le disposizioni della presente delibera, finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell'imparzialità,

dell'indipendenza, dell'obiettività e della completezza del sistema radiotelevisivo, nonché ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli articoli 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000 n. 28, si riferiscono alle campagne per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, indette per i giorni 8 e 9 giugno 2024.

2. Tali disposizioni si applicano dall'indizione dei comizi elettorali e cessano di avere efficacia alla mezzanotte dell'ultimo giorno di votazione relativo alle consultazioni di cui al comma 1.

3. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, delle campagne elettorali di cui alla presente delibera con altre consultazioni elettorali regionali, amministrative o referendarie, saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative a ciascun tipo di consultazione.

Articolo 2.

(Tipologia della programmazione Rai in periodo elettorale)

1. Nel periodo di vigenza della presente delibera, la programmazione radiotelevisiva della Rai, avente ad oggetto le trasmissioni di cui alla presente delibera, ha luogo per le elezioni europee esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:

a) la comunicazione politica, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste e ogni altra forma che consenta il raffronto in condizioni di parità tra i soggetti politici aventi diritto ai sensi dell'articolo 3 della presente delibera. Essa si realizza mediante le tribune di cui all'articolo 6 disposte dalla Commissione e le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla Rai, di cui all'articolo 3. Le trasmissioni possono prevedere anche la partecipazione di giornalisti e giornaliste che rivolgono domande ai partecipanti;

b) i messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, che sono realizzati con le modalità di cui all'articolo 7;

c) l'informazione è assicurata, secondo i principi di cui all'articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e nelle modalità previste dal successivo articolo 4, mediante i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, i relativi approfondimenti e ogni altro programma di contenuto informativo a rilevante caratterizzazione giornalistica, correlati ai temi dell'attualità e della cronaca, purché la loro responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 35 del testo unico dei servizi dei media audiovisivi approvato con decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208. È indispensabile garantire, laddove il format della trasmissione preveda l'intervento di un giornalista o di un opinionista a sostegno di una tesi, uno spazio adeguato anche alla rappresentazione di altre sensibilità culturali in ossequio al principio non solo del pluralismo, ma anche del contraddittorio, della completezza e dell'oggettività dell'informazione stessa, garantendo in ogni caso la verifica terza e puntuale di dati e informazioni emersi dal confronto, fermo restando il contrasto alla disinformazione;

d) in tutte le altre trasmissioni della Rai non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza elettorale né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

2. Al fine di contrastare la sottorappresentazione delle donne in politica e di garantire, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, il rispetto dei principi di cui all'articolo 51, primo comma, della Costituzione, nelle trasmissioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 è sempre assicurata la più ampia ed equilibrata presenza di entrambi i sessi. La Commissione parlamentare vigila sulla corretta applicazione del principio delle pari opportunità di genere in tutte le trasmissioni indicate nella presente delibera, ivi comprese le schede radiofoniche e tele-

visive di cui all'articolo 5 della presente delibera.

2-*bis*. Dal giorno della messa in onda del primo contenuto relativo alla disciplina in oggetto, la Rai si impegna ad aprire una relativa sezione in evidenza sul portale Raiplay ove saranno inseriti gli spot illustrativi delle modalità di voto, i programmi di comunicazione politica e i messaggi politici autogestiti, di cui agli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della presente delibera, relativi alle elezioni europee.

Articolo 3.

(Soggetti legittimati alle trasmissioni)

1. Nel periodo di vigenza della presente delibera la Rai programma trasmissioni di comunicazione politica a diffusione nazionale.

2. Nelle trasmissioni di comunicazione politica di cui al comma 1, nel periodo compreso tra la data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* e quella del termine di presentazione delle candidature, è garantito l'accesso:

a) alle forze politiche che hanno eletto con un proprio simbolo almeno due rappresentanti italiani al Parlamento europeo. La dichiarazione di appartenenza da parte dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo deve essere trasmessa alla Commissione entro il secondo giorno successivo alla pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale*. I rappresentanti italiani al Parlamento europeo non possono dichiarare l'appartenenza a più di una forza politica;

b) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera *a)*, che costituiscono gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale;

c) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere *a)* e *b)*, che hanno eletto, con un proprio simbolo, almeno tre rappresentanti nel Parlamento nazionale o che sono oggettivamente riferibili ad una delle minoranze linguistiche indicate dall'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, e che hanno eletto, con un proprio simbolo,

almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale;

d) al Gruppo Misto della Camera dei deputati e al Gruppo Misto del Senato della Repubblica, i cui Presidenti individuano d'intesa fra loro, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariteticità, le forze politiche diverse da quelle di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, che di volta in volta rappresenteranno i due Gruppi.

3. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, nelle trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo è garantito l'accesso alle liste presentate con il medesimo simbolo in tanti ambiti territoriali da interessare almeno un quarto degli elettori; il tempo disponibile è ripartito con criterio paritario fra tutti i soggetti concorrenti. Le liste riferite a minoranze linguistiche, ancorché presenti in una sola circoscrizione, hanno diritto a spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica irradiate esclusivamente nelle regioni ove è presente la minoranza linguistica stessa.

4. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla mezzanotte dell'ultimo giorno precedente le votazioni.

5. In relazione al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto, anche con riferimento all'equilibrata presenza di genere ai sensi dell'articolo 1, comma 2-*bis*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di più puntate della medesima trasmissione, ovvero, ove non sia possibile, di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. In ogni caso, la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti degli aventi diritto deve essere effettuata su base settimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento, e procedendo comunque entro la settimana successiva a operare in modo

effettivo le compensazioni che dovessero rendersi necessarie.

6. Al fine di mantenere i rapporti con la Rai che si rendono necessari per lo svolgimento delle trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo gli aventi diritto indicano un loro rappresentante.

7. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208.

Articolo 4. (Informazione)

1. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, le rassegne stampa e ogni altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, compresi i programmi informativi diffusi nella sezione video delle testate giornalistiche *on line* della società concessionaria soggetti al campo di applicazione dell'articolo 2 del regolamento approvato con delibera Agcom n. 295/23/CONS, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca.

2. Nel periodo di vigenza della presente delibera, i notiziari e le rassegne stampa diffuse dalla Rai e tutti gli altri programmi a contenuto informativo di cui al comma 1 debbono garantire la presenza equilibrata anche in riferimento alle diverse fasce di ascolto, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 5 della legge n. 28 del 2000, dei soggetti politici di cui all'articolo 3 della presente delibera, uniformandosi con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, della completezza, della imparzialità, della obiettività, dell'equilibrata rappresentanza di genere e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche, evitando di determinare, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche. Nel caso delle rassegne stampa, i conduttori, nella selezione ed esposizione dei quotidiani e dei periodici, nonché delle notizie e degli editoriali, si impegnano a fornire una rappresentazione equilibrata del dibattito po-

litico in tali fonti. I direttori responsabili dei notiziari sono tenuti ad acquisire settimanalmente i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta dall'istituto cui fa riferimento l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

2-bis. Il principio della parità di trattamento nei programmi di informazione, stabilito dall'articolo 5 della legge n. 28 del 2000, per i soggetti politici di cui all'articolo 3 della presente delibera è realizzato in modo tale che ciascuno di questi abbia analoghe opportunità di ascolto.

3. In particolare, i direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, osservano in maniera rigorosa ogni cautela volta a dare attuazione al precedente comma 2, considerando non solo le presenze e le posizioni di candidati, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni, ma anche le posizioni di contenuto politico espresse da soggetti e persone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale. Essi curano che l'organizzazione e lo svolgimento del programma, anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio, risultino inequivocabilmente finalizzati ad assicurare il rispetto dei criteri di cui al comma 2. Essi curano inoltre che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di membri del Governo, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni. Infine, essi osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta a evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali, prestando anche la massima attenzione alla

scelta degli esponenti politici invitati e alle posizioni di contenuto politico espresse dagli altri ospiti; a tal fine, deve essere garantito il contraddittorio in condizioni di effettiva parità, in assenza del quale non possono essere trattati temi di chiara rilevanza politica ovvero che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici. Qualora il *format* del programma di informazione non preveda il contraddittorio di cui al periodo precedente, il direttore di testata stabilisce in via preliminare l'alternanza e la parità delle presenze tra i diversi soggetti politici in competizione, che è tenuto a rendere pubbliche entro cinque giorni dall'entrata in vigore della presente delibera.

4. Per quanto riguarda i programmi di informazione di cui al presente articolo, i rappresentanti delle istituzioni partecipano secondo le regole stabilite dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e dalla legge 10 dicembre 1993, n. 515, per tutti i candidati e gli esponenti politici, salvo intervengano su materie inerenti all'esclusivo esercizio delle funzioni istituzionali svolte.

4-bis. Ove la Rai trasmetta la diretta di convegni o di comizi elettorali di un soggetto politico deve garantire la messa in onda delle dirette anche degli altri soggetti in competizione al fine di garantire la parità di trattamento. In particolare, nell'ultimo giorno di campagna elettorale, le dirette potranno essere consentite solo se saranno garantiti spazi adeguati a tutti i soggetti politici in competizione.

4-ter. Le eventuali dirette di convegni o di comizi elettorali messi in onda sul canale Rainews, saranno precedute da idonea sigla e vanno considerate distinte dalle edizioni dei TG della testata.

5. La parità di trattamento all'interno dei programmi di cui al comma 1 è garantita anche tenendo conto della collocazione oraria delle trasmissioni e degli ascolti. I tempi dei soggetti sono valutati anche considerando la visibilità dei soggetti politici a seconda delle fasce orarie in cui l'esposizione avviene, sulla base degli ascolti registrati dall'Auditel (*audience*).

5-bis. In particolare, la visibilità è calcolata considerando un indicatore ricavato

dal rapporto tra gli ascolti medi registrati da ciascuna rete Rai nel mese di marzo 2024, per ciascuna fascia oraria e gli ascolti medi registrati dal totale della platea televisiva nell'intera giornata. Ad ogni fascia oraria corrisponderà quindi un diverso indicatore. I tempi fruiti dai soggetti politici nelle varie fasce orarie sono rapportati all'indicatore della corrispondente fascia oraria al fine di ottenere il valore finale riparametrato del tempo rilevato. Ai fini della trasparente applicazione del calcolo della visibilità, il valore numerico degli indicatori sarà messo a disposizione della Rai contestualmente all'entrata in vigore della presente delibera.

6. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali, sono tenuti a garantire la più ampia possibilità di espressione ai diversi soggetti politici, facendo in ogni caso salvo il principio e la necessità di garantire ai cittadini una puntuale informazione sulle attività istituzionali e governative, secondo le regole stabilite dalle citate leggi n. 28 del 2000 e n. 515 del 1993.

7. In tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica, dai messaggi politici autogestiti e dai programmi di informazione ricondotti sotto la responsabilità di specifiche testate giornalistiche, non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici o di persone chiaramente riconducibili a soggetti politici, a partiti e alle liste concorrenti e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

7-bis. La coincidenza territoriale e temporale della campagna elettorale di cui alla presente delibera con altre consultazioni elettorali fa sì che i medesimi esponenti politici possano prendere parte alle diverse campagne elettorali e dunque possano intervenire nelle trasmissioni di informazione Rai con riferimento sia alla trattazione di tematiche di rilievo nazionale sia alla trattazione di tematiche di rilievo locale. Al fine di assicurare il rigoroso ri-

petto dei principi del pluralismo, dell'imparzialità, dell'obiettività e dell'apertura alle diverse forze politiche, la Rai ha pertanto l'obbligo di porre particolare cura nella realizzazione dei servizi giornalistici politici, garantendo oggettive condizioni di parità di trattamento tra soggetti che concorrono alla stessa competizione elettorale.

7-ter. Qualora la Rai intenda trasmettere trasmissioni dedicate al confronto tra gli esponenti di vertice delle forze politiche devono assicurare una effettiva parità di trattamento tra tutti i predetti esponenti. Il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni dello stesso programma, organizzate secondo le stesse modalità e con le stesse opportunità di ascolto.

8. Il rispetto delle condizioni di cui ai commi precedenti e il ripristino di eventuali squilibri accertati è assicurato d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche su segnalazione della parte interessata e/o della Commissione parlamentare secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Articolo 5.

(Illustrazione delle modalità di voto e presentazione delle liste)

1. Nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente delibera e quella del termine di presentazione delle candidature, la Rai predispone e trasmette, anche nei suoi siti *web*, una scheda televisiva e una radiofonica, nonché una o più pagine televideo, che illustrano gli adempimenti previsti per la presentazione delle candidature e la sottoscrizione delle liste.

2. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, la Rai predispone e trasmette schede televisive e radiofoniche che illustrano le principali caratteristiche delle consultazioni in oggetto, con particolare riferimento ai sistemi elettorali e alle modalità di espressione del voto.

3. Nell'ambito delle schede informative di cui al comma 2 sono altresì illustrate le speciali modalità di voto previste per gli elettori affetti da disabilità, con particolare riferimento a quelle previste per i malati intrasportabili.

3-bis. Nell'ambito delle schede informative di cui al comma 2, sono altresì indicate le informazioni per l'esercizio del diritto al voto degli studenti fuori sede.

4. Le schede o i programmi di cui al presente articolo sono trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e tribune, prevedendo la traduzione simultanea nella lingua dei segni che le renda fruibili alle persone non udenti.

5. Le schede o i programmi di cui al comma 1 e i canali Rai i cui programmi sono diffusi all'estero, nonché le piattaforme di condivisione video e *social network* della Rai, assicurano con particolare cura un'informazione articolata e completa ai cittadini italiani residenti all'estero, sul dibattito politico, sulle informazioni relative al sistema elettorale, sulle modalità di espressione del voto e su quelle di espressione del voto in Italia dei cittadini comunitari non italiani che vi risiedono.

6. Le schede di cui al presente articolo sono messe a disposizione *on line* per la trasmissione gratuita da parte delle emittenti televisive e radiofoniche nazionali e locali disponibili, oltre a essere caricate *on line* sui principali siti di video *sharing* gratuiti.

6-bis. I notiziari informano, nelle due settimane che precedono il voto, sulle modalità dello stesso.

Articolo 6.

(Tribune elettorali: confronti)

1. In riferimento alle elezioni disciplinate dalla presente delibera, la Rai trasmette preferibilmente prima o dopo i principali telegiornali e notiziari radiofonici, comunque evitando la coincidenza con altri programmi a contenuto informativo, tribune politico-elettorali, televisive e radiofoniche, ciascuna di durata preferibilmente non superiore ai quaranta minuti, organizzate con la formula del confronto

tra un numero di partecipanti compreso fra tre e sei, e di norma, se possibile, fra quattro partecipanti, curando comunque di assicurare un rapporto equilibrato fra i rappresentanti di lista e raccomandando l'attenzione all'equilibrio di genere tra le presenze.

2. Alle tribune, trasmesse anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 2; i tempi sono ripartiti per il 70 per cento in modo paritario tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* e per il 30 per cento tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, in proporzione alla loro forza parlamentare.

3. Alle tribune di cui al comma 2, trasmesse nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 3, secondo quanto stabilito nella medesima disposizione.

4. Alle trasmissioni di cui al presente articolo si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 7 e 8.

5. Le tribune di cui al comma 2, di norma, sono trasmesse dalla sede di Roma della Rai.

6. La ripartizione degli aventi diritto nelle trasmissioni di cui al presente articolo ha luogo mediante sorteggio a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto. Al sorteggio saranno estratte le sole liste ammesse. La Rai prevede appositi spazi da riservare alle liste non ammesse nel caso di eventuale accoglimento in via definitiva di ricorsi da esse presentati.

7. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, nonché la loro collocazione in palinsesto, devono conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive, tenendo conto delle relative specificità dei due mezzi.

8. Tutte le tribune sono trasmesse di regola in diretta, salvo diverso accordo tra tutti i partecipanti; se sono registrate, la

registrazione è effettuata nelle 24 ore precedenti la messa in onda, e avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

9. L'eventuale rinuncia o assenza di un soggetto avente diritto a partecipare alle tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenire, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia o assenza.

10. La ripresa o la registrazione delle tribune da sedi diverse da quelle indicate nella presente delibera è possibile col consenso di tutti gli aventi diritto e della Rai.

11. Le ulteriori modalità di svolgimento delle tribune sono delegate alle direzioni delle testate competenti, che riferiscono alla Commissione parlamentare tutte le volte che lo ritengano necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni dell'articolo 13.

11-bis. La Rai garantisce che tutti gli aventi diritto possano partecipare alle tribune elettorali negli stessi orari, eventualmente prevedendo una turnazione laddove gli orari di trasmissione fossero diversi.

Articolo 7.

(Messaggi autogestiti)

1. Dalla data di presentazione delle candidature la Rai trasmette sulle reti nazionali messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e all'articolo 2, comma 1, lettera *b)* della presente delibera.

2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti, in pari misura, tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3.

3. La Rai comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui al comma 1, nonché la loro collocazione nel palinsesto, in orari di buon ascolto. La comunicazione della Rai viene effet-

tuata ed è valutata dalla Commissione con le modalità di cui all'articolo 12 della presente delibera.

4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta, che:

a) è presentata alla sede di Roma della Rai entro i due giorni successivi allo scadere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature;

b) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;

c) specifica se e in quale misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche della Rai, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e *standard* equivalenti a quelli abituali della Rai. I messaggi prodotti con il contributo tecnico della Rai potranno essere realizzati unicamente negli appositi studi televisivi e radiofonici predisposti dalla Rai nella sua sede di Roma.

5. La Rai provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori mediante sorteggio, a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto. Al sorteggio saranno estratte le sole liste ammesse. La Rai prevede appositi spazi da riservare alle liste non ammesse nel caso di eventuale accoglimento in via definitiva di ricorsi da esse presentati. La Rai garantisce che tutti gli aventi diritto possano usufruire degli spazi autogestiti negli stessi orari, eventualmente prevedendo una turnazione laddove gli orari di trasmissione fossero diversi.

6. Il calendario dei contenitori e dei relativi messaggi è pubblicato sul sito *web* della Rai.

7. I messaggi di cui al presente articolo possono essere organizzati, su richiesta della forza politica interessata, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

8. Per quanto non è espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Articolo 8.

(Interviste dei rappresentanti nazionali di lista)

1. Nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature la Rai trasmette una intervista per ciascuna delle forze politiche di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) e d), evitando di norma la sovrapposizione oraria con altri programmi delle reti generaliste della Rai a contenuto specificatamente informativo.

2. Ciascuna intervista, a cura di un giornalista Rai, viene diffusa anche sottotitolata e tradotta nella lingua dei segni; essa ha una durata di cinque minuti ed è trasmessa tra le ore 23:00 e le ore 24:00. Qualora nella stessa serata sia trasmessa più di una intervista, le trasmissioni devono essere consecutive.

3. Le interviste sono trasmesse di regola in diretta, salvo diverso accordo tra le parti; se sono registrate, la registrazione è effettuata entro le 24 ore precedenti la messa in onda. Qualora le trasmissioni non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

4. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni la Rai trasmette una intervista per ciascuna delle liste di cui all'articolo 3, comma 3, evitando di norma la sovrapposizione oraria con altri programmi delle reti generaliste della Rai a contenuto specificatamente informativo.

5. A ciascuna intervista, condotta da un giornalista Rai, prende parte il capo della forza politica, indicato ai sensi del comma 3, dell'articolo 14-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dalla legge 3 novembre 2017 n. 165, il quale può delegare altre persone anche non candidate.

6. Ciascuna intervista è diffusa anche sottotitolata e tradotta nella lingua dei segni; essa ha una durata di cinque minuti. Le interviste sono trasmesse tra le ore 21:00 e le ore 23:00. Qualora nella stessa

serata sia trasmessa più di una intervista, le trasmissioni devono essere consecutive.

7. La successione delle interviste è determinata in base al numero dei rappresentanti di ciascun soggetto politico nel Parlamento europeo e nazionale in ordine crescente. Sono trasmesse per prime le interviste dei soggetti attualmente non rappresentati. Nei casi in cui non sia possibile applicare tali criteri si procede mediante sorteggio.

8. Alle interviste di cui al presente articolo si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni previste dalla presente delibera.

Articolo 9.

(Conferenze stampa dei rappresentanti nazionali di lista)

1. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, in aggiunta alle trasmissioni di cui agli articoli precedenti, la Rai trasmette, nelle ultime due settimane precedenti il voto, una serie di conferenze-stampa riservate ai rappresentanti nazionali di lista. Qualora nella stessa serata sia trasmessa più di una conferenza-stampa, le trasmissioni devono essere consecutive.

2. Ciascuna conferenza-stampa ha una durata di trenta minuti ed è trasmessa tra le ore 23:00 e le ore 24:00 possibilmente in date diverse da quelle delle interviste di cui all'articolo 8, in orari non coincidenti. A ciascuna di esse prende parte un numero uguale di giornalisti, entro il massimo di cinque, individuati dalla società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, eventualmente anche tra quelli non dipendenti dalle testate della Rai, sulla base del principio dell'equilibrata rappresentanza di genere.

3. La conferenza-stampa è moderata da un giornalista della Rai; essa è organizzata e si svolge in modo tale da garantire il rispetto di principi di equilibrio, correttezza e parità di condizioni nei confronti dei soggetti intervistati. I giornalisti pongono domande ciascuna della durata non superiore a 30 secondi.

4. La successione delle conferenze-stampa è determinata in base al numero dei rappresentanti di ciascun soggetto politico nel Parlamento europeo e nazionale, in ordine crescente. Sono trasmesse per prime le conferenze-stampa dei soggetti attualmente non rappresentati. Nei casi in cui non sia possibile applicare tali criteri si procede mediante sorteggio.

5. Le conferenze-stampa sono trasmesse in diretta. Si applicano peraltro le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, e di cui all'articolo 6, commi da 6 a 11.

Articolo 10.

(Programmi dell'Accesso)

1. La programmazione nazionale e regionale dell'Accesso è sospesa a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* fino al termine di efficacia della presente delibera.

Articolo 11.

(Trasmissioni per persone con disabilità)

1. Per tutto il periodo di vigenza delle disposizioni di cui alla presente delibera, la Rai, in aggiunta alle modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone con disabilità, previste dal contratto di servizio, cura la pubblicazione di pagine di Televideo, recanti l'illustrazione dei programmi delle liste e delle loro principali iniziative nel corso della campagna elettorale e le trasmette a partire dal quinto giorno successivo al termine per la presentazione delle candidature.

2. I messaggi autogestiti di cui all'articolo 7 possono essere organizzati, su richiesta del soggetto interessato, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

Articolo 12.

(Comunicazioni e consultazione della Commissione)

1. I calendari delle tribune e le loro modalità di svolgimento, incluso l'esito dei

sorteggi sono preventivamente trasmessi alla Commissione.

2. Entro cinque giorni lavorativi dalla pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale*, la Rai comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il calendario di massima delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, pianificate fino alla data del voto oltre che, il venerdì precedente alla messa in onda, il calendario settimanale delle trasmissioni programmate, nonché la distribuzione della presenza dei soggetti politici invitati per tutto il periodo elettorale, al fine di assicurare una partecipazione equa, bilanciata e pluralistica nell'intero periodo considerato, anche tenendo conto della collocazione oraria della trasmissioni.

2-bis. La Rai comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione la programmazione di massima relativa all'ultima settimana di campagna elettorale, non oltre il venerdì antecedente alla stessa.

3. La Rai pubblica quotidianamente sul proprio sito *web* – con modalità tali da renderli scaricabili – e, settimanalmente, i dati e le informazioni del monitoraggio del pluralismo relativi a ogni testata, i tempi garantiti a ciascuna forza politica nei notiziari della settimana precedente, il calendario settimanale delle trasmissioni effettuate di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, i temi trattati, i soggetti politici invitati, nonché la suddivisione per genere delle presenze, la programmazione della settimana successiva e gli indici di ascolto di ciascuna trasmissione.

4. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera, la Rai pubblica quotidianamente sul proprio sito *web* – con modalità tali da renderli scaricabili – i dati quantitativi del monitoraggio dei programmi di cui al presente articolo, con particolare riferimento ai dati dei tempi di parola, di notizia e di antenna, fruiti dai soggetti di cui all'articolo 3. Con le stesse modalità la Rai pubblica con cadenza settimanale i medesimi dati in forma aggregata e in percentuale.

5. Il Presidente della Commissione, sentito l'Ufficio di presidenza, tiene con la Rai i contatti necessari per l'attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui ai commi precedenti e definendo le questioni specificamente menzionate dalla presente delibera, nonché le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.

Articolo 13.

(Responsabilità del consiglio d'amministrazione e dell'Amministratore Delegato della Rai)

1. Il Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato della Rai sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nella presente delibera, riferendone tempestivamente alla Commissione parlamentare. Per le tribune essi potranno essere sostituiti dal direttore competente.

2. Qualora dal monitoraggio dei dati quantitativi e qualitativi, considerati su base settimanale a partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali, emergessero costanti squilibri nei programmi a contenuto informativo non giustificati da oggettive esigenze informative, il Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato della Rai, nel rispetto dell'autonomia editoriale, prescrivono alle testate interessate misure di riequilibrio a favore delle coalizioni e dei soggetti politici danneggiati. Le misure di riequilibrio devono essere realizzate nell'ambito della medesima trasmissione e nella medesima fascia oraria, ovvero, ove questo non sia possibile, in altra trasmissione, purché questa abbia analoghe opportunità di ascolto.

3. L'inosservanza della presente disciplina costituisce violazione degli indirizzi della Commissione di vigilanza ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera *c)*, n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Articolo 14.

(Tutela del pluralismo sulle piattaforme online e sui canali social della Rai)

1. Al fine di assicurare il rispetto dei principi di tutela del pluralismo, della li-

bertà di espressione, dell'imparzialità, indipendenza, e obiettività dell'informazione nonché ad adottare misure di contrasto ai fenomeni di disinformazione, la Concessionaria applica anche ai propri canali *social* e alle proprie piattaforme *online*, ove compatibili, le disposizioni di cui agli articoli precedenti.

Articolo 15.

(Entrata in vigore)

1. La presente delibera entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 aprile 2024

COMITATO PARLAMENTARE**per la sicurezza della Repubblica****S O M M A R I O****AUDIZIONI:**

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, del presidente della Società italiana di <i>intelligence</i> e direttore del Master in <i>intelligence</i> dell'Università della Calabria, Mario Caligiuri (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	123
Esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge n. 124 del 2007, di uno schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (<i>Esame e rinvio</i>)	123

AUDIZIONI

Martedì 9 aprile 2024. — Presidenza del presidente Lorenzo GUERINI.

La seduta comincia alle 14.20.

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, del presidente della Società italiana di *intelligence* e direttore del Master in *intelligence* dell'Università della Calabria, Mario Caligiuri.

(Svolgimento e conclusione).

Lorenzo GUERINI, *presidente*, introduce l'audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, del presidente della Società italiana di *intelligence* e direttore del Master in *intelligence* dell'Università della Calabria, Mario Caligiuri.

Mario CALIGIURI, *presidente della Società italiana di intelligence e direttore del Master in intelligence dell'Università della Calabria*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando quesiti e osservazioni, Lorenzo GUERINI, *presidente*, i senatori Enrico BORGHI (IV-C-RE) e Roberto Maria Ferdinando SCARPINATO (M5S) e il deputato Angelo ROSSI (FDI), ai quali risponde Mario CALIGIURI, *presidente della Società italiana di intelligence e direttore del Master in intelligence dell'Università della Calabria*.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, dopo aver ringraziato il presidente Caligiuri, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.05.

Esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge n. 124 del 2007, di uno schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

(Esame e rinvio).

La seduta comincia alle 15.05.

Lorenzo GUERINI, *presidente e relatore*, dopo aver svolto comunicazioni sull'ordine dei lavori, illustra una relazione sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame, sulla quale intervengono il senatore Enrico BORGHI

(IV-C-RE) e il deputato Marco PELLEGRINI (M5S).

Lorenzo GUERINI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame dello schema di decreto

del Presidente del Consiglio dei ministri ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	125
Audizione del Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera, Ammiraglio Ispettore Capo (CP) Nicola Carlone	125

AUDIZIONI

Martedì 9 aprile 2024. — Presidenza del presidente Jacopo MORRONE.

La seduta comincia alle 13.20.

Sulla pubblicità dei lavori.

Jacopo MORRONE, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione del Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera, Ammiraglio Ispettore Capo (CP) Nicola Carlone.

Jacopo MORRONE, *presidente*, introduce l'audizione del Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera, Ammiraglio Ispettore Capo (CP) Nicola Carlone.

Ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Avverte, inoltre, che i

lavori potranno proseguire in forma segreta, sia a richiesta degli auditi, sia dei colleghi, sospendendosi in tal caso la partecipazione da remoto e la trasmissione sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Nicola CARLONE, *Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Gerolamo CANGIANO (FDI), Eliana LONGI (FDI) e Francesco Emilio BORRELLI (AVS), nonché il senatore Pietro LOREFICE (M5S).

Nicola CARLONE, *Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera*, replica ai quesiti sui temi oggetto dell'audizione.

Jacopo MORRONE, *presidente*, ringrazia l'audito per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle cause del disastro della nave «Moby Prince»

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA.

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	126
Audizione di Andrea Romano, Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro della nave «Moby Prince», istituita dalla Camera dei deputati nella XVIII legislatura (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	126

COMMISSIONE PLENARIA

Martedì 9 aprile 2024. — Presidenza del presidente Pietro PITTALIS.

La seduta comincia alle 11.15.

AUDIZIONI

Martedì 9 aprile 2024.

Sulla pubblicità dei lavori.

Pietro PITTALIS, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione via *streaming* sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Ricorda inoltre che, qualora l'audit dovesse ritenere che taluni argomenti sui quali intende riferire richiedano di essere assoggettati a un regime di segretezza, la Commissione valuterà le modalità più opportune per consentirgli di farlo, tenuto conto che le modalità di partecipazione da re-

moto non sono compatibili con la segretezza della seduta.

Audizione di Andrea Romano, Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro della nave «Moby Prince», istituita dalla Camera dei deputati nella XVIII legislatura.

(Svolgimento e conclusione).

Pietro PITTALIS, *presidente*, introduce l'audizione di Andrea Romano, Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro della nave «Moby Prince», istituita dalla Camera dei deputati nella XVIII legislatura.

Andrea ROMANO, *Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro della nave «Moby Prince» istituita dalla Camera nella XVIII legislatura*, svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni Pietro PITTALIS, *presidente*, Simona BONAFÈ (PD-IDP), Alessandro AMORESE (FdI), Giorgio FEDE (M5S),

Maria Grazia FRIJIA (FdI) e Francesca GHIRRA (AVS), ai quali risponde Andrea ROMANO, *Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro della nave « Moby Prince », istituita dalla Camera dei deputati nella XVIII legislatura.*

Pietro PITTALIS, *presidente*, dopo aver ringraziato l'audito per il contributo ai

lavori della Commissione, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 12.05.

N.B.: Il resoconto stenografico dell'audizione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE**GIUNTA DELLE ELEZIONI**

COMITATO DI VERIFICA PER LA REVISIONE DELLE SCHEDE ELETTORALI RELATIVE ALLA XXIII CIRCOSCRIZIONE (CALABRIA – COLLEGIO UNINOMINALE 02)	3
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (I e II)**SEDE REFERENTE:**

Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici. C. 1717 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	4
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (II e VI)**ATTI DEL GOVERNO:**

Schema di decreto legislativo in materia di revisione del sistema sanzionatorio tributario. Atto n. 144 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>) .	9
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	10
---	----

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)**AUDIZIONI INFORMALI:**

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di AIRU – Associazione italiana riscaldamento urbano sulla proposta di aggiornamento del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC)	12
Audizione informale di rappresentanti di Assoidroelettrica sulla proposta di aggiornamento del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC)	12
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di AIN – Associazione Italiana Nucleare sulla proposta di aggiornamento del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC)	12
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Condotte Energia S.r.l. sulla proposta di aggiornamento del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) .	12
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Qualenergia.it sulla proposta di aggiornamento del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC)	12
Audizione informale di rappresentanti del Coordinamento FREE sulla proposta di aggiornamento del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC)	12
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di AIGET – Associazione italiana di grossisti di energia e <i>trader</i> sulla proposta di aggiornamento del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC)	12
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di E.ON sulla proposta di aggiornamento del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC)	12
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Fridays for future sulla proposta di aggiornamento del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC)	12
Audizione informale di rappresentanti di ANEV – Associazione nazionale energia del vento sulla proposta di aggiornamento del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC)	12
Audizione informale di rappresentanti di Greenpeace sulla proposta di aggiornamento del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC)	12
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Proxigas – Associazione nazionale industriali gas sulla proposta di aggiornamento del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC)	12
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	13

Sul ruolo dell'energia nucleare nella transizione energetica e nel processo di decarbonizzazione.

Audizione di rappresentanti del WWF (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	13
Audizione di rappresentanti del Comitato Nucleare e Ragione (<i>Svolgimento e conclusione</i>) ..	13

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno di Thailandia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022. C. 1686 (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	14
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	22
Modifica all'articolo 71 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in materia di compatibilità urbanistica dell'uso delle sedi e dei locali impiegati dalle associazioni di promozione sociale per le loro attività. C. 1018 (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	16
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	23
ALLEGATO 3 (<i>Proposta di parere alternativa presentata dal Gruppo Movimento 5 Stelle</i>)	25
ALLEGATO 4 (<i>Proposta di parere alternativa presentata dal Gruppo Partito Democratico</i>)	28
Disposizioni in materia di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive. C. 836-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	21

II Giustizia

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 552 Giachetti, recante « Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione della liberazione anticipata, e disposizioni temporanee concernenti la sua applicazione », di Nicola Mazzamuto, presidente del Tribunale di sorveglianza di Palermo (in videoconferenza); Vittoria Stefanelli, presidente del Tribunale di sorveglianza di Roma; Giovanna Di Rosa, presidente del Tribunale di sorveglianza di Milano (in videoconferenza)	30
Audizione informale nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 552 Giachetti, recante « Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione della liberazione anticipata, e disposizioni temporanee concernenti la sua applicazione », di Gennarino de Fazio, segretario generale UILPA Polizia penitenziaria	31
Audizione informale nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 552 Giachetti, recante « Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione della liberazione anticipata, e disposizioni temporanee concernenti la sua applicazione », di Santi Consolo, Garante per la tutela dei diritti dei detenuti in Sicilia (in videoconferenza)	31
Audizione informale nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 552 Giachetti, recante « Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione della liberazione anticipata, e disposizioni temporanee concernenti la sua applicazione », di Francesco Petrelli, presidente dell'Unione Camere Penali Italiane (UCPI)	31
Audizione informale nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 552 Giachetti, recante « Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione della liberazione anticipata, e disposizioni temporanee concernenti la sua applicazione », rappresentanti delle associazioni Antigone (in videoconferenza), Carcere possibile, Vittime del dovere (in videoconferenza), e Ristretti orizzonti (in videoconferenza)	31

SEDE REFERENTE:

Modifica dell'articolo 2407 del codice civile, in materia di responsabilità dei componenti del collegio sindacale. C. 1276 Schifone (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	31
ALLEGATO (<i>Proposte emendative presentate</i>)	33

III Affari esteri e comunitari**COMITATO PERMANENTE SULLA POLITICA ESTERA PER L'INDO-PACIFICO.****INCONTRI FORMALI:**

Incontro informale con il Direttore generale per l'Asia e il Pacifico del Ministero degli Affari esteri della Repubblica federale di Germania, Petra Sigmund	34
--	----

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti, fatto a Dubai l'8 marzo 2022. 1586 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	34
--	----

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta, detto Sovrano Militare Ordine di Malta – SMOM, fatto a Roma il 23 ottobre 2023. 1703 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	35
---	----

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento all'Accordo istitutivo dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino relativo alla localizzazione della sede, adottato a Parigi il 21 maggio 2022. 1804 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	36
--	----

SEDE CONSULTIVA:

DL 19/24: Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). C. 1752 Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	37
---	----

IV Difesa**SEDE CONSULTIVA:**

DL 19/2024: Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). C. 1752 Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	41
--	----

ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	45
--	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 18/2023, denominato « Sistemi di simulazione di nuova generazione », relativo al potenziamento capacitivo dello strumento terrestre nel campo della simulazione addestrativa. Atto n. 140 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	42
--	----

ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	46
--	----

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 20/2023, denominato « Piano rinnovamento arsenali », relativo all'adeguamento e ammodernamento degli arsenali e degli stabilimenti di lavoro della Marina militare. Atto n. 141 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	43
--	----

ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	47
--	----

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 28/2023, denominato « Acquisizione di un'unità di appoggio alle operazioni speciali, di supporto alle operazioni subacquee e per il soccorso a sommergibili sinistrati e relativa integrazione di una centrale operativa subacquea avanzata e un simulatore abissale evoluto ». Atto n. 142 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	43
--	----

ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	48
--	----

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 31/2023, denominato « Nuova scuola elicotteri Viterbo – Segmento operativo », costituito dal « segmento volo » <i>Light Utility Helicopter</i> (LUH) – elicottero multiruolo per la difesa, relativo all'acquisizione di nuovi elicotteri leggeri in sostituzione delle flotte <i>legacy</i> e la realizzazione del « segmento terra », denominato « <i>Ground Based Training System</i> (GBTS) », per la	
--	--

formazione dei piloti dell'Aeronautica militare, delle Forze armate e dei Corpi dello Stato. Atto n. 143 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	43
ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	50
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 09/2023, denominato « Ingaggio missilistico ariassuperficie della componente navale ad ala rotante della Difesa » – Sistema MARTE <i>Extended Range</i> (ER). Atto n. 145 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	44
ALLEGATO 6 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	51
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	44

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno di Thailandia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022. C. 1686 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	52
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Governo della Malaysia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022. C. 1687 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	53
Modifica all'articolo 71 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in materia di compatibilità urbanistica dell'uso delle sedi e dei locali impiegati dalle associazioni di promozione sociale per le loro attività. C. 1018 (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	54

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 09/2023, denominato « Ingaggio missilistico aria-superficie della componente navale ad ala rotante della Difesa » – Sistema MARTE <i>Extended Range</i> (ER). Atto n. 145 (Rilievi alla IV Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievo</i>)	55
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	58

SEDE REFERENTE:

DL 19/2024: Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). C. 1752 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	59
ALLEGATO (<i>Proposte emendative 8.124, 12.75, 15.01, 20.30, 20.31, 26.1, 37.05, 39.03 e 43.6 del Governo e 1.111, 1.112, 9.42, 14.46, 23.05, 24.7, 24.8, 29.184, 31.12, 31.13 e 36.24 dei Relatori</i>)	60

VI Finanze

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-02245 Merola: Informazioni relative al piano di riorganizzazione degli uffici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con particolare riferimento all'Ufficio delle dogane di Arezzo	69
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	71
5-02243 Centemero: Dati ed informazioni sull'emissione di Buoni del tesoro poliennali	70
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	73
5-02244 Fenu: Dati relativi alla compensazione dei crediti di imposta relativi a bonus edilizi	70
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	74
5-02246 Borrelli: Pubblicazione degli elenchi delle associazioni sportive dilettantistiche ammesse al beneficio del 5 per mille per l'anno 2024	70
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	75

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni**INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:**

5-02247 Ghirra: Sicurezza sui traghetti da e per la Sardegna	77
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i>	79
5-02248 Pastorella: Utilizzo della cosiddetta interconnessione ferroviaria di Parma	77
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i>	80
5-02249 Iaria: Elettificazione della linea ferroviaria Jonica	78
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i>	81

XII Affari sociali**RISOLUZIONI:**

7-00198 Zanella e 7-00212 Sportiello, sulla definizione di linee guida in materia di disforia di genere (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>)	82
---	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di Gabriele Sani, professore di Psichiatria presso l'Università cattolica del Sacro Cuore di Roma, direttore dell'UOC Psichiatria clinica e d'urgenza del Policlinico Gemelli di Roma, e di Maura Massimino, pediatra, Fondazione IRCCS Istituto nazionale dei tumori di Milano, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00198 Zanella e 7-00212 Sportiello, sulla definizione di linee guida in materia di disforia di genere	83
Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione GenderLens (in videoconferenza), dell'Associazione Gender X e dell'Associazione Libellula Italia (in videoconferenza), nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00198 Zanella e 7-00212 Sportiello, sulla definizione di linee guida in materia di disforia di genere	83
Audizione informale, in videoconferenza, di Marina Pierdominici, primo ricercatore del Centro di riferimento di medicina di genere dell'Istituto superiore di sanità, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00198 Zanella e 7-00212 Sportiello, sulla definizione di linee guida in materia di disforia di genere	83

SEDE CONSULTIVA:

Modifica all'articolo 71 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in materia di compatibilità urbanistica dell'uso delle sedi e dei locali impiegati dalle associazioni di promozione sociale per le loro attività. C. 1018 Foti (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	83
---	----

XIII Agricoltura

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	85
---	----

SEDE REFERENTE:

Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne. C. 830 Comaroli e C. 1806, approvata dal Senato (<i>Esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	85
Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. C. 1548 Bruzzone, C. 1652 Sergio Costa, C. 1670 Brambilla e C. 1673 Zanella (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	88

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI**ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA:**

Seguito dell'esame dello schema di delibera recante « Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio

pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, indetta per i giorni 8 e 9 giugno 2024 » (Seguito dell'esame e rinvio)	91
ALLEGATO 1 (Emendamenti alla proposta di delibera recante « Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, indetta per i giorni 8 e 9 giugno 2024 »)	106
Sulla pubblicità dei lavori	96
ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA:	
Seguito dell'esame dello schema di delibera recante « Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, indetta per i giorni 8 e 9 giugno 2024 » (Seguito dell'esame – Approvazione con modificazioni)	96
ALLEGATO 2 (Emendamenti riformulati alla proposta di delibera recante « Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, indetta per i giorni 8 e 9 giugno 2024 »)	111
ALLEGATO 3 (Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, indetta per i giorni 8 e 9 giugno 2024 (Documento n. 6))	112
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA	
AUDIZIONI:	
Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, del presidente della Società italiana di <i>intelligence</i> e direttore del Master in <i>intelligence</i> dell'Università della Calabria, Mario Caligiuri (Svolgimento e conclusione)	123
Esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge n. 124 del 2007, di uno schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (Esame e rinvio)	123
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ALTRI ILLECITI AMBIENTALI E AGROALIMENTARI	
AUDIZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori	125
Audizione del Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera, Ammiraglio Ispettore Capo (CP) Nicola Carlone	125
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CAUSE DEL DISASTRO DELLA NAVE «MOBY PRINCE»	
COMMISSIONE PLENARIA.	
AUDIZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori	126
Audizione di Andrea Romano, Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro della nave « Moby Prince », istituita dalla Camera dei deputati nella XVIII legislatura (Svolgimento e conclusione)	126

PAGINA BIANCA

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.



19SMC0085592